SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 gennaio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 dicembre 2015, n. **217**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 464 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3027):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale (Paolo Gentiloni Silveri) il 9 aprile 2015.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 maggio 2015 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 3 e il 30 giugno 2015.

Esaminato in Aula il 27 luglio 2015 e approvato il 29 luglio 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 2030):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 agosto 2015 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 5 agosto 2015 e il 22 settembre 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2015.

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, nonché dei relativi Allegati, in quanto già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 260 del 30 agosto 2014.

15G00230

LEGGE 7 dicembre 2015, n. **218**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 431 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo II allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 9.880 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3131):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi e dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Paolo Gentiloni Silveri (Governo Renzi-I) in data 19 maggio 2015.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente il 5 giugno 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 giugno 2015, 23 luglio 2015.

Esaminato in Aula il 27 luglio 2015 e approvato il 29 luglio 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 2029):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 agosto 2015 con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 agosto 2015 e il 22 settembre 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2015.

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, nonché dei relativi Allegati, in quanto già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 261 del 30 agosto 2014.

15G00231

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 ottobre 2015.

Modifica del decreto 4 dicembre 2009, di ammissione della C.R.F. Centro Ricerche Fiat al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 2267).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1 punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale n. 1092 del 19 maggio 2015, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 dell'8 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli artt. 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 980, presentata in data 6 febbraio 2002, dal C.R.F. S.C.P.A - Centro Ricerche FIAT, ai sensi dell'art. 6, del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2009, prot. 938, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni al C.R.F. S.C.P.A - Centro Ricerche FIAT, per un importo totale pari a € 5.259.281,00, di cui € 1.917.168,00 in forma di contributo nella spesa ed € 3.342.113,00 in forma di credito agevolato;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 19 dicembre 2012;

Considerato che non sono state effettuate erogazioni;

Vista la nota del 1° luglio 2015, prot. n. 13280, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, non risulta soddisfatto;

Vista la nota ministeriale del 15 luglio 2015, prot. 14610, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 241, con cui è stato invitato il proponente a trasmettere, nel termine perentorio di quindici giorni, specifiche osservazioni eventualmente corredate da documenti;

Vista la nota dei 24 luglio 2015, prot. 15391, con la quale il C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche FIAT, comunica di non avere controdeduzioni in proposito;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «»Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale del 4 dicembre 2009, prot. 938, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 980, presentato dal C.R.F. S.C.P.A - Centro Ricerche FIAT, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale del 4 dicembre 2009, prot. 938, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale del 4 dicembre 2009, prot. 938, per il progetto n. 980 presentato dal C.R.F. S.C.P.A - Centro Ricerche FIAT, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di € 567.118,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di € 567.118,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 12 ottobre 2015

p. il direttore: NARDELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4557

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 (6)

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 980 del 06/02/2002 Comitato del 20/06/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: CORNER MODULO ATTIVO

  Inizio: 01/01/2006

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 23/07/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat

  ORBASSANO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 5.671.180,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.815.580,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 855.600,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 436.800,00	€ 0,00	€ 436.800,00
Eleggibile lettera c)	€ 4.298.280,00	€ 855.600,00	€ 5.153.880,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 80.500,00	€ 0,00	€ 80.500,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.815.580,00	€ 855.600,00	€ 5.671.180,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.350.050,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	3.909.231,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

16A00055

DECRETO 12 ottobre 2015.

Modifica del decreto 5 agosto 2010, n. 4117 di ammissione al finanziamento del progetto autonomo presentato dalla E.A.M.E. Emerson Appliance Motors Europe S.r.l. (Prot. n. 4117/Ric.). (Decreto n. 2268)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale n. 1092 del 19 maggio 2015, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla Dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 dell'8 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, dei Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina

comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 2553, presentata in data 4 marzo 2005, dalla E.A.M.E. - Emerson Appliance Motors Europe S.r.l. ora Askoll P&C S.r.l. a Socio Unico, ai sensi dell'art. 5, del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 5 agosto 2010, prot. 4117, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla E.A.M.E. - Emerson Appliance Motors Europe Srl ora Askoll P&C Srl a Socio Unico, per un importo totale pari a € 986.980,00, di cui € 319.130,00 in forma di contributo nella spesa ed € 667.850,00 in forma di credito agevolato;

Vista la nota del 5 dicembre 2012, prot. n. 7672, con la quale è stata autorizzata la variazione della ragione sociale in Askoll P&C Srl a Socio Unico;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 7 novembre 2013;

Considerato che non sono state effettuate erogazioni;

Vista la nota del 7 luglio 2015, prot. n. 13865, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Vista la nota ministeriale del 15 luglio 2015, prot. 14611, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 241, con cui è stato invitato il proponente a trasmettere, nel termine perentorio di quindici giorni, specifiche osservazioni eventualmente corredate da documenti;

Considerato che ad oggi le predette osservazioni non risultano pervenute;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale del 4 dicembre 2009, prot. 938, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2553, presentato dalla Askoll P&C Srl a Socio Unico, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale del 5 agosto 2010, prot. 4117, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale del 5 agosto 2010, prot. 4117, per il progetto n. 2553, presentato dalla Askoll P&C Srl a Socio Unico, per effetto del presente decreto è conseguentemente diminuito di euro 110.870,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 110.870,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 12 ottobre 2015

p. il direttore: NARDELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4561

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 2553

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2553 del 04/03/2002 Comitato del 21/05/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Innovazione tecnologica nel progetto di gruppi pompe motori elettrici per applicazioni industriali leggere.

Inizio: 07/01/2005

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ASKOLL P&C SRL A SOCIO UNICO
CASTELL'ALFERO (AT)

- Costo Totale ammesso Euro 1.108.700,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 666.800,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 441.900,00

al netto di recuperi pari a Euro 210.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 380.000,00	€ 234.200,00	€ 614.200,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 286.800,00	€ 207.700,00	€ 494.500,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 666.800,00	€ 441.900,00	€ 1.108.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	208.260,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	778.720,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

16A00056

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico, dell'IRCCS di diritto pubblico all'«Istituto delle Scienze Neurologiche», presso l'azienda USL di Bologna e relative sedi per la disciplina di «scienze neurologiche».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto 12 aprile 2011 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'ASL di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, per l'"Istituto delle Scienze Neurologiche", per la disciplina "Scienze neurologiche", relativamente alle sedi operative del predetto istituto dislocate presso la Clinica Neurologica di Via Ugo Foscolo, l'Ospedale Bellaria, l'Ospedale Maggiore, il Poliambulatorio Mazzacorati e la Corte Roncati, con l'indicazione delle specifiche Unità Operative;

Vista la nota prot. n. 0094346 del 17 ottobre 2014 con la quale l'Istituto delle scienze neurologiche, con sede legale in Bologna, Via Castiglione, n. 29, ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina "scienze neurologiche" per le proprie unità operative dislocate presso l'Ospedale Bellaria in Via Altura n. 3 e n. 1/8, l'Ospedale Maggiore in Largo Nigrisoli n. 2 e presso il Polo Funzionale delle Disabilità in Corte Roncati via S. Isaia n. 90;

Vista la delibera n. 1606 del 13 ottobre 2014 con la quale la Giunta della regione Emilia-Romagna ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 23 marzo 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 26 febbraio 2015 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 836347 del 4 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina “scienze neurologiche», dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto delle scienze neurologiche”, con sede legale presso l’Azienda USL di Bologna in Via Castiglione n. 29, relativamente alle seguenti sedi operative e corrispondenti unità operative:

Ospedale Bellaria in Bologna Via Altura n. 1/8 e n. 3:

Unità Operativa Complessa “Clinica Neurologica”;

Unità Operativa Semplice “Neurologia Degenze”;

Unità Operativa Complessa “Neurologia OB”;

Unità Operativa Complessa “Medicina Riabilitativa OB”;

Unità Operativa Complessa “Neuropsichiatria Infantile”;

Unità Operative Semplice d’Istituto “Riabilitazione Sclerosi Multipla”;

Unità Operativa Complessa “Neurochirurgia OB”;

Unità Operativa Semplice “Neurochirurgia Pediatrica”;

Unità Operativa Semplice “Neurooncologia”;

Unità Operativa Semplice d’Istituto “Centro riferimento Neurochirurgia dell’Ipofisi”;

Unità Operativa Complessa “Anestesia e Rianimazione OB”;

Unità Operativa Semplice “Anestesia Polispecialistica”;

Unità Operativa Semplice “Neuroanestesia”;

Unità Operativa Complessa “Neuroradiologia”;

Unità Operativa Semplice d’Istituto “Neuroradiologia Pediatrica”.

Ospedale Maggiore in Bologna Largo Nigrisoli n. 2:

Unità Operativa Complessa “Neurochirurgia d’urgenza e del trauma”;

Unità Operativa Complessa “Neurologia OM”;

Unità Operativa Semplice “Stroke Unit”;

Unità Operativa Semplice “Neuroradiologia OM”.

Corte Roncati - Polo Funzionale delle Disabilità - in Bologna Via S. Isaia n. 90:

Unità Operativa Complessa “Medicina Riabilitativa Infantile”.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

16A00060

DECRETO 9 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico all’«Azienda ospedaliera universitaria San Martino - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro», in Genova per la disciplina di «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l’art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l’art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto 12 agosto 2011 del Ministro della salute, adottato d’intesa con il Presidente della Regione Liguria, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell’“Azienda ospedaliera universitaria San Martino - Ist Istituto nazionale per la ricerca sul cancro”, per la disciplina di “oncologia”, per la sede di Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10;

Vista la nota del 30 ottobre 2014 con la quale l’Azienda ospedaliera universitaria San Martino - Ist Istituto nazionale per la ricerca sul cancro ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina “oncologia”, per la sede di Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10;

Vista la delibera n. 1370 del 4 novembre 2014 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha riconosciuto la coerenza dell’istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 21 luglio 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 29 maggio 2015 del direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, che hanno ritenuto soddisfatte le condizioni per il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della predetta Azienda ravvisando, comunque, la necessità di una azione più incisiva e tempestiva per quanto riguarda la mes-

sa a regime di tutti i Disease Management Team, con il potenziamento di quelli già attivati e di una maggiore determinazione per quanto riguarda il rinnovo della convenzione con l'Università nel sottolineare il ruolo di IRCCS oncologico;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 216228 del 4 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Regione Liguria ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico "Azienda ospedaliera universitaria San Martino - Ist Istituto nazionale per la ricerca sul cancro" con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10, per la disciplina di "oncologia".

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

16A00061

DECRETO 9 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico, dell'IRCCS di diritto pubblico all'«Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale», relativamente alla sede di Napoli, per la disciplina di «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del 23 settembre 2010 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Campania, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS "Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale" di Napoli nella disciplina di "oncologia";

Vista la nota n. 0013348 del 4 novembre 2013 con la quale il suddetto Istituto ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di "oncologia" e per l'estensione del riconoscimento al Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano (AV)";

Visto il decreto n. 29 del 23 giugno 2014 con il quale il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania ha attestato la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 22 e 23 gennaio 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto ministeriale del 3 ottobre 2014;

Considerato che per l'estensione del riconoscimento scientifico al Centro di Mercogliano è in corso l'istruttoria dei Ministeri affiancanti e la competente Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, con nota n. 4485 del 4 dicembre 2015, ha chiesto all'Istituto di che trattasi di fornire in merito ulteriori elementi informativi;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni per ciò che concerne la conferma del riconoscimento scientifico della sede di Napoli del predetto Istituto;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS "Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei tumori Fondazione G. Pascale" relativamente alla sede di Napoli;

Vista la nota 20842 del 4 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Regione Campania ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale" relativamente alla sede di Napoli, via Mariano Semmola, per la disciplina di "oncologia".

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma 9 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

16A00062

DECRETO 9 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico, dell'IRCCS di diritto privato all'«Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed», in Pozzilli, per la disciplina di «neuroscienze».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i., che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, previa intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto 15 febbraio 2005 del Ministro della salute adottato d'intesa con il Presidente della Regione Molise, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato "Istituto neurologico mediterraneo neuromed" con sede legale in Pozzilli (IS), via Atinense 18, per la disciplina di "neuroscienze";

Viste le note prot. n. 3284 del 14 maggio 2008 e n. 82/2015 del 12 giugno 2015 con le quali il suddetto Istituto ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di "neuroscienze";

Vista il decreto commissariale n. 107 del 22 dicembre 2011, adottato dal Presidente della Regione Molise quale Commissario *ad acta* per la attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, attestante la coerenza della richiesta di conferma del riconoscimento con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 17 luglio 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità dell'11 giugno 2015;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota 138274 del 7 dicembre 2015, con la quale il Presidente della Regione Molise ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato "Istituto neurologico mediterraneo neuromed" con sede legale in Pozzilli (IS) via Atinense 18, per la disciplina di "neuroscienze".

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

16A00063

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2015.

Istituzione del corso di formazione «Leadership and Teamwork» per il personale marittimo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;

Viste le regole II/1, III/1 e III/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del codice STCW, relative rispettivamente ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento dell'abilitazione alla tenuta della guardia per gli ufficiali di coperta e di macchina, nonché per l'ufficiale elettrotecnico;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare";

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo";

Visto il modello di corso 1.39 "Leadership and Teamwork" dell'Organizzazione marittima internazionale edizione 2014;

Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 24449 del 27 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. È istituito il corso di formazione "Leadership and Teamwork" per il personale marittimo. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di "Gestione delle risorse di plancia e macchina" "Bridge Resource Management" ed "Engine Resource Management" nonché di "Leadership e Teamwork" per gli ufficiali di coperta e di macchina, responsabili di una guardia in navigazione, nonché per l'ufficiale elettrotecnico, in conformità a quanto previsto nelle sezioni A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del codice STCW.

Art. 2.

Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione di cui all'art. 1 ha una durata non inferiore alle 28 ore, articolate in quattro giorni.

2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che abbiano effettuato almeno sei mesi di navigazione in attività di addestramento e siano in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base (Basic Training), in numero non superiore a 20, anche provenienti da Stati esteri.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto secondo i programmi contenuti negli allegati A e B al presente decreto rispettivamente per il personale di coperta e di macchina.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto.

Art. 3.

Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di cui all'art. 2, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati negli allegati A e B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) ed una prova pratica (es: caso di studio).

3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 punti (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E, e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.

4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo i modelli indicati negli allegati F (personale di coperta) e G (personale di macchina) del presente decreto.

5. L'attestato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validità dello stesso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2015

Il comandante generale: MELONE

ALLEGATO A

Programma del corso di formazione "Leadership e Teamwork" per il personale di coperta

Argomenti	Conoscenze	Ore
1. Introduzione	1.1 Descrizione del corso 1.2 Competenze da raggiungere	1
2. Bridge Resource Management	2.1 Principi di base nella gestione delle risorse di plancia 2.2 Individuazione del responsabile della sicurezza della navigazione in plancia in ogni momento, inclusi i periodi in cui il comandante è presente sul ponte di comando e quando il pilota è a bordo. 2.3 Modalità per ottenere una comunicazione chiara, concisa e di facile comprensione a tutto il personale 2.4 Principi da adottare per la definizione delle priorità, la ripartizione e l'assegnazione delle risorse 2.5 Dimostrare l'importanza di una comunicazione efficacie ed efficiente tra i membri del team di plancia 2.6 Dimostrare l'importanza di una comunicazione efficacie ed efficiente con il pilota 2.7 Dimostrare l'efficacia dello scambio di informazioni 2.8 Definire la leadership situazionale 2.9 Definire la relazione tra l'assertività e la leadership 2.10 Come affrontare le situazioni e trovare le risposte 2.11 Come ottenere e mantenere la consapevolezza della situazione 2.12 Come valutare appropriate risposte ai problemi 2.13 Capacità di affrontate con cognizione situazioni complesse	8
3. Gestione e addestramento del personale di bordo	3.1 Organizzazione dell'equipaggio, la struttura dell' autorità e le responsabilità 3.2 Consapevolezza culturale, caratteristiche intrinseche, gli atteggiamenti, i comportamenti, la comunicazione interculturale 3.3 Situazione di bordo, le strutture sociali informali a bordo 3.4 L'errore umano, la consapevolezza delle situazioni, la consapevolezza dell' automazione, il compiacimento, la noia 3.5 Leadership e teamworking 3.6 Organizzazione dell'addestramento a bordo 3.7 Capacità personali e comportamentali 3.8 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi	5
4. Capacità di assegnare i compiti e la gestione dei carichi di lavoro	4.1 Pianificazione e coordinamento 4.2 Assegnazione del personale 4.3 Limiti umani 4.4 Capacità personali 4.5 Vincoli di tempo e di risorse 4.6 Definizione delle priorità 4.7 I carichi di lavoro, il riposo e la fatica 4.8 Modelli di gestione della leadership 4.9 Capacità di risposta in ogni situazione 4.10 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi	4
5. Gestione efficace delle risorse	5.1 Comunicare efficacemente a bordo e a terra 5.2 Definizione delle priorità, ripartizione e assegnazione e delle risorse 5.3 Il processo decisionale che tiene in considerazione le esperienze di gruppo 5.4 Assertività e leadership, tra cui la motivazione 5.5 Ottenere e mantenere la consapevolezza della situazione 5.6 Valutazione delle prestazioni di lavoro 5.7 Strategie di breve e lungo termine 5.8 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi	4

6. Capacità di applicare le tecniche del processo decisionale	6.1 Valutazione della situazione e dei rischi 6.2 Identificare e considerare le azioni possibili 6.3 Selezione del modo di agire 6.4 Valutazione dell'efficacia dell'azione 6.5 Processo decisionale e le tecniche di risoluzione del problema 6.6 Autorità e assertività 6.7 Giudizio 6.8 Emergenze e gestione della folla 6.9 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi	4
7. Convenzioni Internazionali, e legislazione nazionale	7.1 Convenzioni maritime internazionali – SOLAS, MARPOL, STCW, MLC,– Ruolo dell'Organizzazione Marittima Internazionale, ILO 7.2 Raccomandazioni e legislazione nazionale	1
	Totale	28

ALLEGATO B

Programma del corso di formazione “Leadership e Teamwork” per il personale di macchina e ufficiale elettrotecnico

Argomenti	Conoscenze	Ore
1. Introduzione	1.1 Descrizione del corso 1.2 Competenze da raggiungere	1
2 Engine Resource Management	2.1 Principi di base nella gestione delle risorse di macchina 2.2 Individuazione del responsabile della sicurezza della navigazione in macchina in ogni momento, inclusi i periodi in cui il Direttore di macchina è presente in macchina. 2.3 Modalità per ottenere una comunicazione chiara, concisa e di facile comprensione a tutto il personale 2.4 Principi da adottare per la definizione delle priorità, la ripartizione e l’assegnazione delle risorse 2.5 Dimostrare l'importanza di una comunicazione efficacie ed efficiente tra i membri del team di macchina 2.6 Dimostrare l'importanza di una comunicazione efficacie ed efficiente con la plancia 2.7 Dimostrare l’efficacia dello scambio di informazioni 2.8 Definire la leadership situazionale 2.9 Definire la relazione tra l’assertività e la leadership 2.10 Come affrontare le situazioni e trovare le risposte 2.11 Come ottenere e mantenere la consapevolezza della situazione 2.12 Come valutare appropriate risposte ai problemi 2.13 Capacità di affrontate con cognizione situazioni complesse	8
3 Gestione e addestramento del personale di bordo	3.1 Organizzazione dell’equipaggio, la struttura dell’ autorità e le responsabilità 3.2 Consapevolezza culturale, caratteristiche intrinseche, gli atteggiamenti, i comportamenti, la comunicazione interculturale 3.3 Situazione di bordo, le strutture sociali informali a bordo 3.4 L'errore umano, la consapevolezza delle situazioni, la consapevolezza dell’ automazione, il compiacimento, la noia 3.5 Leadership e teamworking 3.6 Organizzazione dell’addestramento a bordo 3.7 Capacità personali e comportamentali 3.8 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi	5
4. Capacità di assegnare i compiti e la gestione dei carichi di lavoro	4.1 Pianificazione e coordinamento 4.2 Assegnazione del personale 4.3 Limiti umani 4.4 Capacità personali 4.5 Vincoli di tempo e di risorse 4.6 Definizione delle priorità 4.7 I carichi di lavoro, il riposo e la fatica 4.8 Modelli di gestione della leadership 4.9 Capacità di risposta in ogni situazione 4.10 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi	4
5. Gestione efficace delle risorse	5.1 Comunicare efficacemente a bordo e a terra 5.2 Definizione delle priorità, ripartizione e assegnazione e delle risorse 5.3 Il processo decisionale che tiene in considerazione le esperienze di gruppo 5.4 Assertività e leadership, tra cui la motivazione	4

	5.5 Ottenere e mantenere la consapevolezza della situazione 5.6 Valutazione delle prestazioni di lavoro 5.7 Strategie di breve e lungo termine 5.8 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi	
6. Capacità di applicare le tecniche del processo decisionale	6.1 Valutazione della situazione e dei rischi 6.2 Identificare e considerare le azioni possibili 6.3 Selezione del modo di agire 6.4 Valutazione dell'efficacia dell'azione 6.5 Processo decisionale e le tecniche di risoluzione del problema 6.6 Autorità e assertività 6.7 Giudizio 6.8 Emergenze e gestione della folla 6.9 Analisi comportamentale di casi concreti di incidenti marittimi	4
7. Convenzioni Internazionali, e legislazione nazionale	7.1 Convenzioni maritime internazionali – SOLAS, MARPOL, STCW, MLC,– ruolo dell'Organizzazione Marittima Internazionale, ILO 7.2 Raccomandazioni e legislazione nazionale	1
	Totale	28

ALLEGATO C

Strutture, attrezzature e materiale didattico del corso "Leadership and Teamwork"

1. Un' aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore.

2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

   a) manuale istruttore;

   b) lucidi trasparenti /proiezioni con video proiettore;

   c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;

   d) predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi;

   e) testi di riferimento IMO aggiornati;

   f) lavagna a fogli mobili (flipchart).

3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

ALLEGATO D

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

1) Il corpo istruttori è composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) Comandante/1°Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 5 anni di navigazione negli ultimi 10 a livello manageriale;
   b) Direttore/1°Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000Kw , in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 5 anni di navigazione negli ultimi 10 a livello manageriale;
   c) Laureato in Sociologia, Scienza della Formazione o altra laurea in Scienze della Comunicazione, con esperienza di almeno 3 anni di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, Leadership e lavoro di gruppo.

2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono aver frequentato un corso di formazione per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento d'aula, svolto in conformità al programma di cui al modello di corso n° 6.09 dell'IMO, presso soggetti riconosciuti dall'Amministrazione. Sono esentati dall'obbligo della frequenza del corso gli istruttori in possesso di abilitazione all'insegnamento.

3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO, presso soggetti riconosciuti dall'Amministrazione, nonché sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso.

4) Gli istruttori chiamati a far parte della commissione d'esame dovranno altresì ricevere una adeguata formazione sui metodi e sulle pratiche della valutazione, nonché sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW.

5) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito della formazione, deve ricevere una adeguata formazione sui metodi e sulle pratiche della valutazione.

ALLEGATO E

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova;	INSUFFICIENTE	0-5
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo;	SUFFICIENTE	6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell’esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;	BUONO	7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.	DISTINTO	8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.	OTTIMO	9-10

ALLEGATO F

Modello di Attestato

…………………………………………..

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato sull' addestramento in materia di

"Bridge Resource Management " - "Leadership and Teamwork"

Statement of training for seafarer in Bridge Resource management - Leadership and Teamwork

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a ………………………………………………..il…………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………..............
entered in the registers of Marine Department of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ……………………………………………
at n. *Fiscal code*

ha frequentato dal………………………..al………………………………..con esito favorevole il
has attended from *to* *with positive results the*

Corso "Bridge Resource Management" - "Leadership and Teamwork"

Bridge Resource Management - Leadership and Teamwork Training course

presso…………………………………………………………………..,riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°………………………………in data………………………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del relativo Codice STCW e del modello di corso IMO 1.39, e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale . ……………………………
The above mentioned training course has taken place in accordance with STCW 78 as emended and of the Section A-II/1, A-III/1 and A-III/6 of STCW code, IMO Model Course 1.39, and in compliance with procedures of the Decree ……………………..

Data del rilascio ……………………
Date of issue

Registrato al n. ……………..
Registered at n. ………………..

Il Direttore del Corso
Responsible of training
…………………………………………

Il Presidente della Commissione d'esame
President of examination commission
………………………………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Segnature of the holder of this statement

ALLEGATO G

Modello di Attestato

…………………………………………..

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato sull' addestramento in materia di

"Engine Resource Management " - "Leadership and Teamwork"

Statement of training for seafarer in Engine Resource Management and *Leadership and Teamwork*

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a ……………………………………………….il………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………..............
entered in the registers of Marine Department of

al n° …………………………………Codice Fiscale: ……………………………………………
at n. *Fiscal code*

ha frequentato dal………………………..al………………………………..con esito favorevole il
has attended from *to* *whith positive results the*

Corso "Engine Resource Management" - "Leadership and Teamwork"

"Engine resource Management" and *"Leadership and Teamwork" Training course*

presso……………………………………………………………….,riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°………………………………in data………………………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del relativo Codice STCW e del modello di corso IMO 1.39, e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale. ……………………………
The above mentioned training course has taken place in accordance with STCW 78 as emended and of the Section A-II/1, A-III/1 and A-III/6 of STCW code, IMO Model Course 1.39, and in compliance with procedures of the Decree……………………..

Data del rilascio …………………
Date of issue

Registrato al n. ……………..
Registered at n.

Il Direttore del Corso
Responsible of training

…………………………………………

Il Presidente della Commissione d'esame
President of examination commission

………………………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Segnature of the holder of this statement

16A00064

DECRETO 17 dicembre 2015.

Istituzione del corso di formazione per formatore.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;

Viste la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»;

Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il modello di corso 6.09 «Training course for instructors» dell'Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2001;

Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 0025451 del 10 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. È istituito il corso di formazione per formatore marittimo. Il corso fornisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo, in conformità a quanto previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW.

2. Il programma del corso fornisce anche le conoscenze sui metodi e le pratiche di valutazione.

Art. 2.

Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione per formatori ha una durata non inferiore alle 41 ore, articolate in cinque giorni.

2. Ad ogni corso possono partecipare 20 discenti.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società certificati ai sensi delle norme standard UNI ISO 9001 e 29990 e riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Ai fini del riconoscimento gli istituti, enti o società, certificati come stabilito al comma 3, devono sviluppare il corso secondo il programma di cui all'allegato «A» e tenuto conto a quanto previsto dell'IMO Model Course 6.09.

Art. 3.

Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di cui all'art. 2, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta dal direttore del corso, che svolge la funzione di presidente, e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche la funzione di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque risposte) ed una prova pratica (erogazione di una breve lezione).

3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e, la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 punti (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato «B» e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame si intende superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.

4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato «C» del presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli istruttori già impiegati nell'erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo presso centri di formazione riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per mantenere l'incarico di istruttore, devono frequentare il corso di formazione per formatore di cui al presente decreto.

2. Gli istruttori che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento sono esentati dalla frequenza del corso di formazione per formatore.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2015

Il comandante generale: MELONE

ALLEGATO *A*

Programma del corso di formazione per formatori

Argomenti	Conoscenze	Ore	
		Teoria	Pratica
1. Le competenze di base per l'insegnamento della STCW	1.1 Descrizione del corso competenze da raggiungere 1.2 Descrivere i requisiti dell'insegnamento basato sul raggiungimento della competenza	1	
2. Pianificare un efficace contesto di insegnamento	2.1 Il processo di apprendimento 2.2 L'apprendimento degli studenti e i fattori che lo influenzano	4	2
3. Utilizzare efficacemente una gamma di metodi di insegnamento	3.1 Gli strumenti della formazione 3.2 Metodologie didattiche 3.3 Esercitazioni 3.4 Debriefing delle esercitazioni 3.5 Gli obiettivi formativi e la scaletta degli argomenti	4	6
4. Utilizzare materiali didattici adeguati	4.1 Descrizione delle varie tipologie di ausili all'insegnamento 4.2 Descrizione di appropriati ausili per l'addestramento pratico	2	6
5. Sviluppo di un piano delle lezioni	5.1 Definire l'obbiettivo della lezione 5.2 Individuare i fattori da considerare per la pianificazione delle lezioni	3	4
6. Valutare l'insegnamento e l'apprendimento	6.1 Metodologie per la valutazione 6.2 Acquisire i dati per la valutazione 6.3 Individuazione di metodi appropriati per la valutazione 6.4 Identificare un sistema di qualità quale mezzo di valutazione dell'insegnamento	2	3
7. Progettare un piano delle lezioni	7.1 I fattori da considerare per la progettazione di un programma delle lezioni 7.2 Sviluppo di un nuovo programma delle lezioni	2	2
	Totale	18	23

ALLEGATO *B*

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica.

La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A- Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova;	INSUFFICIENTE	0-5
B- Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo;	SUFFICIENTE	6
C- Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell'esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;	BUONO	7
D- Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.	DISTINTO	8
E- Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.	OTTIMO	9-10

ALLEGATO *C*

Modello di Attestato

....

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato sull' addestramento in materia di

"Formazione per formatori"

Statement of train the trainer course

Si certifica che il Sig./Sig.ra ....
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a ....il..
born in *on*

Codice Fiscale: ....Nazionalità.......................................
Fiscal code *Nationality*

ha frequentato dal............................al....................................con esito favorevole il
has attended from *to* *whit positive results the*

Corso di formazione per formatori

"Train the Trainer" course

presso..,riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-I/6 del relativo Codice STCW e del modello di corso IMO 6.09 e secondo le modalità di cui al D.D. ....
The above mentioned training course has taken place in accordance with STCW 78 as emended and of the Section A-I/6 of STCW code, IMO Model Courses 6.09, and in compliance with procedures of the Decree.........................

Il corso è comprensivo dell'addestramento sui metodi e le pratiche di valutazione.

The course include training on assessment techniques

Data del rilascio ....
Date of issue

Registrato al n...................
Registered at n.

Il Direttore del Corso
Responsible of training

....

Firma del titolare dell'attestato ....
Segnature of the holder of this statement

16A00059

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2015.

Adozione del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica da natante nella GSA 9, in deroga agli artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.P.C.M. in data 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 che istituisce «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94»;

Considerato l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

Visto in particolare l'art. 13 del citato Reg. n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti inerenti i valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca, quali la sciabica e la circuizione senza chiusura, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento stesso;

Rilevato, inoltre, che il suddetto art. 13 del predetto Reg. (CE) n. 1967/2006, pur vietando, l'attività di pesca entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facoltà della Commissione europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare, secondo la procedura di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 2371/2002, una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;

Considerato che ai sensi degli articoli 13 e 19 del soprarichiamato Reg. (CE) n. 1967/2006 è stato elaborato il Piano di gestione per la deroga alla distanza minima dalla costa per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, trasmesso da ultimo in data 8 ottobre 2015 alla Commissione europea per le valutazioni di competenza;

Ritenuto opportuno adottare il citato Piano di gestione, con il quale è stato richiesto, in effetti, il rinnovo della deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, elaborato ai sensi degli articoli 9 e 13 del sopra richiamato Reg. (CE) n. 1967/2006, adeguandolo alle osservazioni della Commissione europea;

Visto il verbale del Comitato per la pesca e l'acquacoltura della DG mare della Commissione europea datato 26 novembre 2015 e pervenuto con nota n. Ref. Ares(2015) 5833978 del 14 dicembre 2015 che ha approvato, all'unanimità, il suddetto Piano di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È adottato il Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica da natante nella GSA 9, in deroga all'art. 9 (dimensione minima delle maglie) e all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, di cui all'allegato *A)* del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto di Livorno e Genova è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO

Piano di Gestione Nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica da natante nella GSA 9 in deroga all'art. 9 (dimensione minima delle maglie) e art. 13 (distanza dalla costa) del reg. CE n. 1967/2006

INDICE

TABELLE

FIGURE

Premessa e obiettivi

Il presente piano di Gestione costituisce l'aggiornamento del primo PdG della GSA 9 per l'utilizzo della sciabica da natante per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*), adottato con decreto ministeriale del 27/10/2011, in base al Reg di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, per per una durata di 3 anni, al termine dei quali si proponeva una revisione per procedere all'introduzione di elementi correttivi, ove si fossero rivelati necessari. Il PdG prevedeva una serie di misure, quali la limitazione del numero di imbarcazioni autorizzate allo svolgimento di tale attività, degli attrezzi da usare, delle aree e dei periodi di pesca. Esso includeva anche un'azione di monitoraggio continuo attraverso la raccolta dei dati di catture, sforzo, struttura della cattura, aree di pesca, dinamica della flotta, evoluzione dello sforzo come numero di imbarcazioni e attività, delle CPUE, dell'entità del by-catch, ecc.

Il rossetto *Aphia minuta* è un piccolo gobide la cui taglia massima può raggiungere i 6 cm che in Italia rappresenta un'importante risorsa della pesca nei mesi invernali. Si tratta di un'attività di pesca tradizionale della flotta artigianale molto diffusa nel Mar Ligure (Relini *et al*., 1998), Tirreno (Auteri *et al.*, 1998), Adriatico (Ungaro *et al*., 1994; Froglia *et al*., 1998) e Sardegna (Cau, 2000). Questa pesca viene realizzata anche in altre aree mediterranee come le Baleari e la costa continentale spagnola (Iglesias e Morales-Nin, 2001).

La cattura del rossetto viene effettuata esclusivamente con la "sciabica". Considerato il suo alto valore commerciale, molti pescatori tendono a concentrare la propria attività invernale alla cattura di tale specie invece di mirare ad altre specie target ed in alternativa ad altri attrezzi tradizionali comunemente usati durante la restante parte dell'anno.

Per lo svolgimento di questa pesca tradizionale sono necessarie alcune autorizzazioni in deroga, in quanto questa attività si effettua principalmente entro la fascia delle 3 miglia dalla costa e l'attrezzo è caratterizzato da una maglia molto piccola, le cui dimensioni sono al di sotto di quelle minime autorizzate nel regolamento per la pesca nel Mediterraneo per questo tipo di attrezzo (COUNCIL REGULATION (EC) No 1967/2006 of 21 December 2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 1626/94). In queste circostanze, per poter proseguire quest'attività, risulta necessario predisporre un Piano di Gestione dove, oltre alla descrizione dell'attività, venga appurato che la pesca di questa risorsa è condotta in maniera sostenibile, con un impatto limitato sull'ecosistema marino costiero.

In dettaglio, secondo quanto riportato nell' Art. 19 della Mediterranean Regulation e nell' Art. 6 del regolamento di base (EC) No 2371/2002, nei Piani di Gestione, per essere approvati, devono essere rispettati/inclusi i seguenti elementi:

(1) I piani di Gestione includeranno elementi mirati alla conservazione come ad esempio punti di riferimento legati al mantenimento degli stocks entro limiti biologicamente sicuri. Al riguardo dovrà essere valutato lo stato della risorsa riguardo a questi limiti e tali valori di riferimento dovranno essere espressi in termini di dimensioni della popolazione e/o rendimenti a lungo termine e/o mortalità da pesca e/o stabilità delle catture;

(2) I Management Plans saranno disegnati sulla base di un approccio precauzionale per la gestione della fishery e dovranno considerare i limit reference points raccomandati da

strutture scientifiche riconosciute e affidabili. Dovranno assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stocks e anche che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili;

(3) I piani possono riguardare sia fisheries mirate ad un singolo stock o fisheries che sfruttano un assemblaggio di stocks, e dovranno anche considerare eventuali interazioni fra gli stocks e le fisheries;

(4) I Piani di Gestione dovranno essere multi-annuali e indicare il time frame dentro il quale si spera di ottenere i targets definiti;

(5) Le misure da includere nel Piano di Gestione dovranno anche tenere conto di:

(a) lo stato di conservazione degli stocks;

(b) le caratteristiche biologiche degli stocks;

(c) le caratteristiche delle fisheries nei quali gli stocks sono catturati;

(d) l' impatto economico delle misure sulla fishery implicata.

I Piani di Gestione (PdG) dovrebbero includere *regole per il prelievo* (*harvesting rules*) consistenti nel controllo di un insieme di parametri biologici o dell'attività di pesca predeterminati che servono a governare l'implementazione delle misure di gestione definite.

Il piano della pesca del rossetto con la sciabica da natante deve contenere elementi scientifici utili a dimostrare che questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sulle comunità bentoniche e ittiche presenti nell'area di pesca, in particolare sulle praterie di fanerogame marine e altre aree sensibili e nemmeno sulle altre specie presenti che possono essere in qualche modo coinvolte, facendo parte del by-catch dell'attività, o semplicemente danneggiate dall'attrezzo in uso. Inoltre, deve dimostrare che le modalità e l'ammontare del prelievo siano commisurati con le potenzialità della risorsa e quindi la pesca deve risultare sostenibile dal punto di vista biologico ed economico.

Nel piano si sottolinea l'importanza della conservazione di questa specie ittica, ma anche l'importanza di preservare questa particolare tecnica di pesca svolta con un attrezzo entrato oramai a far parte della storia, delle tradizioni e della cultura delle comunità dei pescatori locali e che costituisce una importante fonte di sostentamento. La continuazione della pesca con questo attrezzo potrà avvenire soltanto se le deroghe, riguardo agli attrezzi consentiti e alle aree di pesca, saranno accettate.

Il precedente PdG prevedeva anche il monitoraggio dell'evoluzione dell'indice di biomassa (individuato come le rese in kg/barca/giorno medi di ogni stagione di pesca), il confronto di questo indicatore con un valore considerato come un punto di riferimento limite (Limit Reference Point) e l'applicazione di misure gestionali correttive, anche drastiche, nel caso in cui l'indice (CPUE media) fosse sceso sotto il LRP definito, come ad esempio il fermo completo dell'attività per una stagione intera.

Nel 2012 si è proceduto a rivedere il modo in cui veniva stimato il valore limite di riferimento degli indici di biomassa espressi in kg/barca/giorno per la Toscana.

Vista l'importanza di quest'attività, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista delle tradizioni, si ritiene necessaria la prosecuzione di questa attività e per questo motivo si propone un nuovo Piano di Gestione per la GSA 9 che rappresenta un rinnovo del precedente, con alcuni cambiamenti che comunque non stravolgono le finalità del Piano.
L'esperienza guadagnata durante gli anni, e in particolare l'attività di monitoraggio negli anni più recenti, ha permesso di avere una conoscenza migliore di questo tipo di pesca.

Il presente documento rappresenta la seconda fase del Piano di Gestione della GSA9, che si basa principalmente su un approccio precauzionale di gestione della risorsa. Praticamente tutte le misure di gestione rimangono uguali a quelle proposte nel primo piano (vedi Cap. 5 - Misure di Gestione) e si prevede la continuazione del monitoraggio scientifico, socio-economico e del controllo dell'attività da pesca.

Con questo Piano sono tracciate le linee di regolamentazione dell'attività di pesca riviste alla luce delle più recenti acquisizioni, affinché vengano esaminate a livello europeo e sia di conseguenza consentita la gestione razionale di questa risorsa alieutica, sempre però con l'obiettivo della tutela, dell'utilizzo durevole delle risorse e della sostenibilità dell'attività di pesca.
Gli obiettivi previsti con questa seconda fase del Piano di gestione locale sono gli stessi del primo Piano:

- Mantenimento dell'attività di pesca artigianale storica e adozione di opportune misure di gestione per garantirne la continuazione.
- Monitoraggio dello stato di sfruttamento e dei parametri della fishery attraverso il rilevamento delle catture, dello sforzo di pesca, dell'impatto sull'ecosistema e dei parametri biologici ed economici.
- Individuazione di indicatori necessari a verificare lo stato di sfruttamento e l'efficacia delle misure di gestione adottate.

1. Elementi di analisi legislativa

Di seguito vengono riportati gli estremi della legislazione italiana più recente, in ordine temporale decrescente, che ha definito la pesca del rossetto, senza garanzia di esaustività.

- D.M. del 4/12/2014 –Autorizzazione di pesca – ai fini della pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura, in deroga alla distanza minima dalla costa. – Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20/11/2009 – Art. 7 comma d).
- D.M. del 27/10/2011 – Adozione del Piano di gestione per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella zona GSA 9 in deroga alla distanza minima dalla costa e la profondità minima.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.988/201 della Commissione Europea recante deroga al regolamento (CE) n.1967/2006) del 4 ottobre 2011 recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali dell'Italia.Nota della Dir. Gen. Pesca del Mipaaf del 19/01/2009, (PEMAC 0001411) - Autorizzazione alla pesca del rossetto nei Compartimenti marittimi della Liguria e della Toscana.
- D.M. del 22/12/2008 - Autorizzazione della pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto nelle acque antistanti tutti i Compartimenti marittimi, ad esclusione del Compartimento marittimo di Manfredonia, dal 30 gennaio al 30 marzo 2009.
- Nota della Dir. Gen. Pesca del Mipaaf del 08/01/2007, (PEMAC 0000483) - Pesca del rossetto nei Compartimenti marittimi della Liguria e della Toscana.
- D.M. del 30/01/2007 - Disciplina della pesca del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*), per l'anno 2007. G.U. n.34 del 10 Febbraio 2007.
- D.M. del 12/1/2004 - Autorizzazione per l'anno 2004 alla pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*), e del rossetto (*Aphia minuta*). Estremi di pubblicazione: G.U. n. 15 del 20/1/2004.
- D.M. del 8/1/2003 - Determinazione del periodo in cui è consentita la pesca del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2003.Estremi di pubblicazione: G.U. n. 14 del 18/1/2003.
- D.M. del 11/1/2002 - Disciplina della pesca professionale del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2002. Estremi di pubblicazione: G.U. n. 15 del 18/1/2002.
- D.M. del 14/3/2001 - Modificazioni dei termini di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 2000 e 12 gennaio 2001 fissati per l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e rossetto. Estremi di pubblicazione: G.U. n. 69 del 23/3/2001.
- D.M. del 13/2/2001 - Modificazioni alla disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto. Estremi di pubblicazione: G.U. n. 52 del 3/3/2001.
- D.M. del 20/12/2000 - Esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto per la campagna di pesca 2001. Estremi di pubblicazione: G.U. n. 301 del 28/12/2000.
- D.M. del 23/11/1999 - Esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto per la campagna di pesca 2000. Estremi di pubblicazione: G.U. n. 284 del 3/12/1999.
- D.M. del 12/11/1998 - Disciplina della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (*Aphia minuta*). Estremi di pubblicazione: G.U. n. 287 del 9/12/1998 precedentemente approvato dalla Commissione Europea.

1.1 Adeguamento delle attività di pesca alle normative vigenti

Sulla base del DM 20.12.1985, del DM 1.12.1989 e del DM 18.11.1992, continuano ad essere distribuite e raccolte le schede di cattura giornaliera compilate da ogni pescatore per ogni giorno di attività. Tali schede contengono i dati relativi all'imbarcazione, all'armatore, al giorno di riferimento, al luogo di pesca e ai quantitativi di rossetto e di altre specie pescate.

La raccolta delle schede è partita nel 1989 in Toscana e più recentemente in Liguria e questo ha consentito di avere, sino ad oggi, un database utile per sviluppare l'analisi storica e per costruire i modelli di valutazione utili a fini di produrre indicazioni di tipo gestionale.
Per quanto riguarda l'attrezzo da pesca utilizzato, l'articolo 9 del Reg. CE n. 1967/2006 detta le norme sulla dimensione minima delle maglie. Al comma 3 dell'articolo 9, per le reti trainate (sciabiche da natante) diverse da quelle di cui al par. 4, la dimensione minima delle maglie è di mm 40. Il comma 7 del medesimo articolo 9, al quale il Piano si riferisce, prevede che "uno Stato membro può concedere una deroga a quanto disposto dai paragrafi 3, 4 e 5 per le sciabiche da natante, le sciabiche da spiaggia e per le reti da circuizione che rientrino in un Piano di Gestione di cui all'articolo 19, a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva, abbia un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non sia interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5 in quanto viene effettuata in vicinanza ma non direttamente su habitat protetti (cioè, non può essere effettuata ad esempio su fondali caratterizzati dalla presenza di *Posidonia oceanica*).
La prima fase del piano di gestione del rossetto, nella GSA9 è durata 3 anni e i risultati scientifici del monitoraggio dell'attività relativa alle stagioni di pesca 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 sono stati inviati alla Commissione.

Nel dicembre 2014, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (D.M. del 4/12/2014) ha emanato un decreto per autorizzare la pesca a fini scientifici alle barche che avevano operato nella stagione precedente. L'informazione raccolta deve servire per continuare la serie storica dei dati e colmare alcune lacune osservate riguardo i dati necessari per impostare il nuovo piano di gestione.

2. Biologia della specie

2.1 Classificazione

Phylum	**Cordati**
Classe	Actinopterigi
Sottoclasse	Neopterigi
Ordine	Perciformi
Famiglia	Gobidi
Genere	*APHIA*
Specie	*Aphia minuta*

Aphia minuta viene comunemente indicata in italiano con il nome comune “rossetto”; in inglese viene definita “transparent goby”, in francese “nonnat”, in spagnolo “chanquete” o “jonquillo”. Altre denominazioni europee sono: abu kerš, baghbagh, gianchëtu, gioviodàki aphia, makku, merrad, mliječ, Weissgrundel, ecc. Gli esemplari presentano una colorazione bianca, giallastra o rosa; il corpo è trasparente e sono presenti alcuni cromatofori neri. In prossimità degli opercoli si osserva una macchia rossa dovuta al sangue delle branchie visibile per trasparenza. La specie presenta dimorfismo sessuale: i maschi sono caratterizzati da una testa di maggiori dimensioni, regione della gola più gonfia, denti diseguali, peduncolo caudale più alto e pinne, soprattutto quelle ventrali, più sviluppate.

2.2 Distribuzione geografica e batimetrica

Il rossetto è una specie costiera, pelagica sia nel periodo larvale che in quello giovanile mentre nella fase della maturità sessuale gli organismi acquisiscono abitudini demersali-bentoniche.

Aphia minuta è diffusa in Atlantico, da Gibilterra alle coste norvegesi, nel Mar del Nord e nel Mar Baltico Occidentale. Considerando il bacino Mediterraneo è presente in tutto il bacino compreso il Mar Nero e il Mar d’Azov.

Il rossetto è praticamente presente in tutti i mari italiani fino a circa 80 m di profondità e frequenta perlopiù fondi sabbiosi e fangosi (Fisher *et al.*, 1987). Ciononostante concentrazioni sufficientemente elevate di rossetto, tali da sostenere lo sviluppo di una pesca mirata, sono riconducibili a zone ben delimitate (es. Baleari, Liguria, Toscana, Sardegna, ecc.) .

Nella fase giovanile *Aphia minuta* è un animale gregario che tende a formare banchi numerosi in prossimità della costa. Nella fase adulta è possibile registrare la sua presenza anche a profondità maggiori, fino a 80 m.

La specie è spesso localizzata nelle vicinanze delle foci dei fiumi e predilige perlopiù i fondali sabbiosi e fangosi, anche presso le praterie di fanerogame marine (Froese e Pauly, 2009).

Vista la loro dimensione ridotta e la vita semipelagica, larve e adulti di questa specie sono soggetti ad alti tassi di predazione che costituisce una delle maggiori cause di mortalità naturale.

2.3 Ciclo vitale

Il ciclo vitale è breve, solitamente la durata è di un solo anno e si conclude poco dopo la riproduzione degli organismi.

In Adriatico la taglia minima di riproduzione delle femmine è risultata pari a 28 mm e in letteratura viene riportata la curva di fecondità delle femmine adriatiche (Froglia e Gramitto, 1989):

$$\ln n° \text{ uova} = 2{,}47196 * \text{Log } LT - 0{,}54329 \qquad r = 0{,}95$$

Le uova sono depositate sul fondo, su substrati duri quali ciottoli o conchiglie. Durante la fase larvale, gli individui planctonici si concentrano in acque poco profonde e raggiunta una taglia di 15-20 mm LT mostrano un comportamento semipelagico e formano banchi consistenti. Con l'inizio della maturazione gonadica, a 35-40 mm LT, gli esemplari sono maggiormente in contatto con il fondo, raggiungendo la fase demersale. Femmine mature sono osservate a partire da febbraio e fino ad agosto.

I dati della Toscana, derivati da campagne di pesca sperimentale realizzate nell'Alto Tirreno mostrano che il periodo di riproduzione si estende per circa 6 mesi, iniziando da marzo-aprile per concludersi intorno ad agosto-settembre. Si sono osservate fluttuazioni mensili nell'abbondanza abbastanza ampie che potrebbero essere legate a fluttuazioni del pattern temporale di maturazione gonadica della popolazione indagata. Si verificano successivi picchi riproduttivi scaglionati nel tempo che giustificherebbero la presenza successiva di "microcoorti"come descritto da Baino *et al*. (1995)

Secondo Abella *et al*. (1997) nelle acque toscane le reclute si rinvengono tra la metà di settembre e la metà di febbraio ad una taglia media di 2 cm.

Sempre per quanto riguarda l'Alto Tirreno-Mar Ligure (Auteri *et al*. 1996) è stata definita la relazione tra la dimensione degli individui e la fecondità:

$$\text{numero di uova} = 0{,}333 * LT^{2{,}380}$$

In alcuni anni la parte più consistente delle nascite si realizza in primavera (marzo-maggio), in altri in autunno (agosto-settembre) e sulla base di questo anche la popolazione mostra una disponibilità al prelievo molto variabile visto che il reclutamento alla sciabica risulta essere esteso a più mesi.

In relazione alle fasi del ciclo vitale il rossetto presenta una diversa distribuzione batimetrica e spaziale; dopo la fase larvale, raggiunta una taglia di 15 mm, attraversa la fase di vita semipelagica durante la quale tende a formare consistenti banchi su cui agisce il prelievo della sciabica. Con l'inizio della maturazione gonadica (35-40 mm) viene maggiormente in contatto con il fondo e raggiunge poi la fase demersale. Nel caso di nascita essenzialmente primaverile, quando a novembre inizia la pesca commerciale, la maggior parte degli individui ha già superato la taglia di 35 mm e quindi questi ultimi risultano più difficilmente catturabili dalla sciabica. La nascita concentrata nel periodo estivo-autunnale permette invece di cogliere il periodo della fase aggregata della popolazione da novembre a marzo con catture quindi più elevate. Sempre in relazione alla riproduzione le femmine prossime alla deposizione si incontrano a partire da febbraio fino a agosto-settembre.

Nelle acque dell'Isola d'Elba, per esempio, il reclutamento principale avviene nei mesi invernali ma è presente una seconda coorte in agosto; le postlarve ($LT<20$ mm) hanno abitudini gregarie e formano grossi banchi che stazionano lungo la colonna d'acqua (Biagi *et al*., 1997).

2.4 Età e accrescimento

La taglia massima del rossetto osservata è di 6 cm LT, ma comunemente le catture si distribuiscono in un range di taglie compreso tra 2.5 e 3.5 cm (LT). A. minuta presenta una diversa distribuzione batimetrica e spaziale in relazione alle tre fasi del ciclo vitale: una fase larvale planctonica, una giovanile aggregata e una fase adulta bentonica (La Mesa et al., 2005).
Studi sull' età e l'accrescimento basati sulla lettura degli otoliti e l'analisi delle coorti nel tempo sono stati eseguiti in Toscana (GSA 9) e in Adriatico meridionale (GSA 18). I parametri delle curve di crescita di Von Bertalanffy sono stati ricavati a sessi combinati e vengono riportati di seguito:

- GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno settentrionale): $L\infty$=57.9 mm (LT), k=1.75; (Baino et al., 1996)
- GSA 18 (Adriatico meridionale): $L\infty$=68.7 mm (LT), k=1.55. (La Mesa, 1999)

Le relazioni taglia/peso ricavate per i due sessi e nei diversi periodi dell'anno non hanno presentato differenze significative; di seguito vengono riportati i parametri a sessi combinati osservati in diversi studi italiani:

- GSA9 (Tirreno settentrionale): a= 1.48*10-6; =3.40; unità= g; mm (Auteri *et al*., 1996);
- GSA9 (Mar Ligure): a= 4.07*10-6; =3.21; unità=g; mm (Relini *et al*., 1998);
- GSA 18 (Adriatico meridionale): a= 8.88*10-4; =3.47; unità=g, mm (Relini *et al*., 1998).

3. La pesca del rossetto nella GSA 9

3.1 Descrizione dell'attrezzo e modalità di uso

La pesca del rossetto viene effettuata nel periodo tra novembre e marzo, in acque costiere poco profonde (fino a 40 m) con imbarcazioni di dimensioni ridotte.
Lo strumento di cattura specifico per il rossetto è la sciabica, anche chiamata "sciabichella", "sciabichello" o "rossettara"; questa rete ha particolari caratteristiche costruttive che risalgono a decenni fa, e non viene utilizzata per altri tipi di pesca se non per il rossetto.

Negli schemi di Figura 1 sono riportate le caratteristiche costruttive della sciabica che, con minime varianti, è utilizzata per la pesca del rossetto.

Figura 1 – Schema della sciabica da rossetto in uso in Toscana

La rete viene recuperata a barca ferma e non viene trainata (Fig. 2 e 3). La lima a piombi porta dei pesi leggeri di solo 50-100 grammi, distanziati di circa 30 cm l'uno dall'altro. Questo fa sì che la rete non strascichi sul fondo, evitando di prendere materiale bentonico che può danneggiare la qualità del pescato. Considerando le caratteristiche tecniche e le modalità di recupero della rete, i pesci di grossa taglia hanno generalmente la possibilità di sfuggire alla cattura.

Figura 2 – Prospetto laterale della sciabica da rossetto e suo uso

Figura 3 – Utilizzo della sciabica da rossetto in Toscana

La selettività della sciabica toscana è stata analizzata in dettaglio da Auteri *et al*. (1989). La taglia di prima cattura L_c per il rossetto è stata stimata in 13 mm. Tuttavia, le taglie registrate nelle catture sono in genere leggermente superiori, di circa 18-20mm. Questa differenza può essere spiegata con l'etologia del rossetto che inizialmente conduce vita pelagica e, solo dopo aver raggiunto una certa taglia (circa 20 mm), cambia abitudini e distribuzione spaziale raggruppandosi in banchi prossimi al fondo, rendendosi così rilevabile all'eco-scandaglio e vulnerabile all'attrezzo. Questa rete, per gli aspetti strutturali può ricordare molto quella a traino ma l'azione di pesca in realtà è fondata sul recupero anziché sul trascinamento.

3.2 Composizione della flotta

3.2.1 Toscana

La flotta toscana che svolge la pesca al rossetto presenta valori di stazza compresi tra 1 e 10 TSL, potenza compresa tra 12 e 118 KW e lunghezza tra 4 e 14 m LFT. L'imbarcazione media ha 6.1 TSL, 72 kW e 10 m LTF. Questo aspetto è legato soprattutto a ragioni normative in quanto le imbarcazioni superiori alle 10 TSL non possono esercitare questo tipo di pesca (D.M. 28/8/96).

In tabella 1 viene riportato il numero e la percentuale di imbarcazioni che hanno ritirato la licenza di pesca del rossetto nelle stagioni 2011-12, 2012-13 e 2013-14.

Tabella 1 - Numero di licenze nel triennio 2011-14

Stagione	2011/12		2012/13		2013/14	
	N	%	N	%	N	%
N° Licenze previste dal PdG	**48**	*100*	**48**	*100*	**48**	*100*
N° Licenze ritirate	**42**	*88*	**40**	*83*	**39**	*81*
N° Licenze non ritirate	**6**	*13*	**8**	*17*	**9**	*19*

3.2.2 Liguria

La flotta ligure per la pesca del rossetto è distribuita in 4 compartimenti da ponente a levante: Imperia, Savona, Genova, La Spezia. Si tratta di imbarcazioni decisamente di piccole dimensioni comprese in un range che va da 1 a 5 GT e una potenza compresa tra 0 kW e un massimo di 95,6 kW, in media 1,6 GT (2,2 TSL) e 31,3 kW (42,5 TSL).

In tabella 2 viene riportato il numero e la percentuale di imbarcazioni che hanno ritirato la licenza di pesca del rossetto nelle stagioni 2011-12, 2012-13 e 2013-14.

Tabella 2 – Numero di licenze nel triennio 2011-14

Stagione	2011/12		2012/13		2013/14	
	N	%	N	%	N	%
N° Licenze previste dal PdG	**94**	*100*	**94**	*100*	**94**	*100*
N° Licenze ritirate	**82**	*87*	**74**	*79*	***65***	*69*
N° Licenze non ritirate	**12**	*13*	**20**	*21*	***29***	*31*

3.3 Catture

Il monitoraggio scientifico nel triennio è consistito nel rilevamento dei dati di cattura; le indagini relative agli aspetti biologici si sono basate su campioni prelevati al momento dello sbarco o a bordo tramite l'imbarco di ricercatori sulle unità da pesca.

3.3.1 Toscana

In Toscana, i dati analizzati riguardanti il triennio 2011-14 presentano un valore medio di CPUE pari a 15,1 kg/giorno/barca mentre le catture totali sono state di circa 29 tonnellate con valore minimo di circa 7,8 circa tonnellate (2011/12) ed massimo di circa 12 tonnellate nel 2013/14 (Tab. 3).

Tabella 3 - Parametri della pesca (giorni, catture, cpue) rilevati nel corso del triennio 2011-14: le medie sono relative alla singola imbarcazione.

	Toscana							
Mesi	**giorni**			**kg**			**cpue**	
	totale	**media**	**d.s.**	**totale**	**media**	**d.s.**	**media**	**d.s.**
Novembre 2011	149	6,8	3,8	2563	107	100	15,8	8,2
Dicembre 2011	61	6,4	3,7	2710	118	116	18,4	9,4
Gennaio 2012	172	7,2	4,8	1975	99	112	13,7	15,0
Febbraio 2012	156	6,4	6,0	550	55	62	8,5	4,2
Marzo 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembre 2012	167	7,0	3,7	2226	93	78	13,3	8,4
Dicembre 2012	250	10,4	3,7	3855	161	101	15,4	9,0
Gennaio 2013	206	8,2	4,0	3423	137	88	16,7	18,6
Febbraio 2013	88	5,5	3,7	1459	91	68	16,6	14,1
Marzo 2013	24	2,0	1,1	939	78	84	39,1	36,6
Novembre 2013	165	6,3	3,3	2539	98	104	15,4	8,4
Dicembre 2013	278	10,3	3,6	4733	175	117	17,0	7,8
Gennaio 2014	187	8,0	5,2	2091	91	83	11,4	7,4
Febbraio 2014	28	3,1	2,1	195	22	24	7,0	3,6
Marzo 2014	5	1,3	0,5	67	17	16	13,4	11,6
Stagione 2011-2012	**538**	**17,9**	**-**	**7798**	**259,9**	**-**	**14,5**	**-**
Stagione 2012-2013	**735**	**25,3**	**-**	**11902**	**410,4**	**-**	**16,2**	**-**
Stagione 2013-2014	**663**	**23,7**	**-**	**9625**	**343,7**	**-**	**14,5**	**-**
Triennio 2011-2014	**1936**	**22**	**-**	**29325**	**337**	**-**	**15,1**	**-**

Per quanto riguarda invece i dati contenuti nelle schede di cattura raccolte dal novembre 1991 ad aprile 2014 la cattura media globale, per tutto il periodo analizzato, è risultata pari a 19,6 kg/giorno/barca. I valori di CPUE più elevati osservati sono stati di 35,3 kg/giorno/barca nel 2008-09 mentre nel 1994-95 è stato osservato un valore minimo di 9,9 kg/giorno/barca (Tab. 4).

Considerando invece le catture totali annue il valore medio è stato di 20,4 tonnellate, con valore minimo di circa 8 tonnellate nel 2011-12 e massimo di circa 35 tonnellate nel 2004-05 (Fig. 4; Tab. 4).

Figura 4 – Catture complessive di rossetto per stagione di pesca nel periodo 1991-2013 in Toscana

Le statistiche di cattura del rossetto in Toscana sono fondamentalmente basate sulle schede compilate da ogni imbarcazione negli anni 1991-2014. Complessivamente sono disponibili 21.018 dati di cattura con media di 19,63 kg (Tab. 4). Gli elevati valori di curtosi e asimmetria indicano che i dati non sono normalmente distribuiti (Fig. 5; Tab. 5).

Figura 5 – Distribuzione statistica delle catture di rossetto in Toscana (n=21018)

Tabella 4 - Catture totali, rendimenti medi e stima dei percentili q1/4, q1/2 e q3/4 per ogni stagione di pesca in Toscana

		cpue			
stag	**kg tot**	**media**	**mediana**	**25%**	**75%**
1991_92	25275	26,5	19,0	33,0	11,0
1992_93	28665	25,6	20,0	32,0	11,0
1993_94	15456	14,6	12,0	19,0	7,0
1994_95	8999	9,9	8,0	11,0	5,0
1995_96	23333	20,0	14,0	24,0	8,0
1996_97	21409	15,4	10,0	18,0	6,0
1997_98	12925	15,4	11,0	18,0	6,0
1998_99	20183	21,7	14,0	25,0	9,0
1999_00	20332	20,7	14,0	24,0	9,0
2000_01	20310	19,0	14,0	24,0	9,0
2001_02	20857	18,9	15,0	22,0	10,0
2002_03	17928	17,2	13,0	20,0	9,3
2003_04	17564	16,9	14,0	20,0	9,0
2004_05	34748	24,6	19,0	28,0	13,0
2005_06	23002	21,6	15,0	24,0	10,0
2006_07	10920	14,1	11,3	16,0	8,0
2007_08	28767	35,3	22,0	40,0	12,8
2008_09	15916	29,2	18,7	40,5	10,0
2009_10	17772	20,6	13,0	25,0	7,0
2010_11					
2011_12	7798	14,5	10,0	18,0	6,0
2012_13	11545	16,1	12,0	20,0	7,0
2013_14	9625	14,5	10,5	18,5	6,0

Tabella 5 - Principali statistiche descrittive dei dati raccolti in Toscana

Summary Statistics for Raw Full Dataset

NumObs	Minimum	Maximum	Mean	Median	Variance	SD	MAD/0.675	Skewness	Kurtosis	CV
21018	0	489	19,66	14	429,4	20,72	9,637	4,159	34,27	1,054

Percentiles for Raw Full Dataset

NumObs	5%ile	10%ile	20%ile	25%ile(Q1)	50%ile(Q2)	75%ile(Q3)	80%ile	90%ile	95%ile	99%ile
21018	3	5	7	8	14	23	27	40	56	100

Le catture non mostrano una distribuzione normale, ma nemmeno seguono la distribuzione attesa di una gamma-distribution né di una log-normale (Fig.6; Tab. 6).

Figura 6 - QQ plot tests sia per ipotesi di normalità (A) sia di distribuzione lognormale (B)

Tabella 6 - Goodness-of-Fit Test Statistics per il totale delle osservazioni

Confidence Coefficient	0,95
Raw Statistics	
Number of Valid Observations	21018
Number of Distinct Observations	648
Minimum	0,2
Maximum	489
Mean of Raw Data	20,15
Standard Deviation of Raw Data	21,19
Kstar	1,54
Mean of Log Transformed Data	2,645
Standard Deviation of Log Transformed Data	0,844
Normal Distribution Test Results	
Correlation Coefficient R	0,82
Lilliefors Test Statistic	0,203
Lilliefors Critical (0.95) Value	0,00611
Data not Normal at (0.05) Significance Level	
Gamma Distribution Test Results	
Correlation Coefficient R	0,951
A-D Test Statistics	217,1
A-D Critical (0.95) Values	0,772
K-S Test Statistics	0,0987
K-S Critical(0.95) Value	0,0185
Data not Gamma Distributed at (0.05) Significance Level	
Lognormal Distribution Test Results	
Correlation Coefficient R	0,998
Lilliefors Test Statistic	0,0482
Lilliefors Critical (0.95) Value	0,00641
Data not Lognormal at (0.05) Significance Level	

3.3.2 Liguria

In Liguria i dati analizzati riguardano le schede delle catture raccolte dal novembre 2011 a marzo 2014, nell'ambito del PdG; le statistiche di seguito riportate sono state calcolate considerando anche le giornate in cui non vi sono state catture di rossetto.
I valori di CPUE più elevati sono stati toccati nel corso dell'ultima stagione di pesca coperta dal PdG, 2013/14 con 13,7 kg/giorno/barca, mentre nel 2011-12 è stato osservato un valore minimo di 3,6 kg/giorno/barca.
Considerando l'intero triennio 2011-14 la CPUE è risultata pari a 7,1 kg/giorno/barca mentre le catture totali sono state di circa 1,4 tonnellate con valore minimo di circa 0,6 tonnellate (2011/12) ed massimo di circa 2,4 tonnellate nel 2013/14 (Tab. 7).

Tabella 7 - Parametri della pesca (giorni, catture, cpue) rilevati nel corso del triennio 2011-14: le medie sono relative alla singola imbarcazione.

	Liguria							
Mesi	**giorni**			**kg**			**cpue**	
	totale	**media**	**d.s.**	**totale**	**media**	**d.s.**	**media**	**d.s.**
Novembre 2011	48	4,4	3,5	211	19,1	17,7	4,4	2,6
Dicembre 2011	16	2,3	1,7	98	14,0	19,4	6,1	3,4
Gennaio 2012	28	2,5	1,4	80	7,3	7,2	2,9	3,6
Febbraio 2012	48	4,8	4,7	173	17,3	25,2	3,6	6,3
Marzo 2012	29	2,9	2,0	53	5,3	5,1	1,8	1,9
Novembre 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicembre 2012	30	3,8	1,6	118	14,8	11,6	3,9	3,1
Gennaio 2013	58	5,3	2,7	184	16,7	18,7	3,2	2,5
Febbraio 2013	82	5,5	3,3	448	29,8	38,6	5,5	4,1
Marzo 2013	85	6,5	4,1	458	35,2	32,9	5,4	4,5
Novembre 2013	1	1,0	-	1	0,5	-	0,5	-
Dicembre 2013	5	2,5	0,7	3	1,3	1,8	0,5	0,9
Gennaio 2014	23	2,9	2,1	516	64,5	127,8	22,4	22,0
Febbraio 2014	71	4,4	2,9	746	46,6	112,4	10,5	13,9
Marzo 2014	80	6,2	4,7	1207	92,8	180,0	15,1	18,0
Stagione 2011-2012	**169**	**6,8**	**-**	**614**	**24,6**	**-**	**3,6**	**-**
Stagione 2012-2013	**255**	**12,1**	**-**	**1207**	**57,5**	**-**	**4,7**	**-**
Stagione 2013-2014	**180**	**9,5**	**-**	**2471**	**130,1**	**-**	**13,7**	**-**
Triennio 2011-2014	604	9,3	-	4293	66,0	-	7,1	-

Le statistiche di cattura del rossetto in Liguria derivano dalle schede compilate da ogni imbarcazione nel triennio 2011-14 (n=604) e dalle catture giornaliere (n=71) rilevate durante le campagne di pesca effettuate negli anni '90 (stagioni 1993/94, 1995/96, 1996/97; n=34) e nel corso dell'ultima stagione di pesca 2009-10 (n=37) prima dell'entrata in vigore del Regolamento Mediterraneo (n. 1967/2006).
Complessivamente il numero totale di dati tuttora disponibili è 675 con una media pari a 7,9 kg/giorno/barca (Tab. 8). Come per la Toscana, è evidente che anche i dati liguri non sono normalmente distribuiti, come indicano gli elevati valori di curtosi e asimmetria della distribuzione (Tab. 8; Fig. 7) e il grafico di Cullen e Frey (Fig. 8).

Tabella 8 - Principali statistiche descrittive dei dati raccolti in Liguria.

Statistiche	
Conteggio	675,0
Media	7,9
Errore standard	0,6
Mediana	3,5
Moda	2,0
Deviazione standard	14,6
Varianza campionaria	212,7
Curtosi	37,6
Asimmetria	5,1
Intervallo	171,7
Minimo	0,0
Massimo	171,7
Somma	5352,1
Livello di confidenza (95,0%)	1,1
Primo Quartile	2,0
Terzo Quartile	7,0

Figura 7 – Distribuzione statistica delle catture di rossetto in Liguria (n=675)

Figura 8 – Cullen e Frey test per l'analisi della distribuzione dei dati liguri (n=675)

3.4 Catture per unità di sforzo

3.4.1 Toscana

L'attività di pesca durante tutto il periodo agisce per il 38% sulla zona di Livorno. Porto S. Stefano ha alti rendimenti ma su tale zona agisce solo il 10% della flotta che è per lo più quella locale. Il 26% dell'attività si svolge a Follonica e il 15% a Vada.
I valori di CPUE più elevati si registrano nel 2007 con 35,3 kg/giorno/barca mentre i valori minimi sono stati registrati nel 1994 con soli 9,9 kg/giorno/barca: la media complessiva del periodo indica catture per giorno per barca pari a 19,6 kg (Tab. 9).

Tabella 9 - *Statistiche dei dati grezzi nel dataset*

Summary Statistics for Raw Full Dataset

Variable	NumObs	Minimum	Maximum	Mean	Median	Variance	SD	MAD/0.675	Skewness	Kurtosis	CV
catch	21018	0	275.9	19.63	14	415.7	20.39	9.637	3.692	22.17	1.039

Percentiles for Raw Full Dataset

Variable	NumObs	5%ile	10%ile	20%ile	25%ile(Q1)	50%ile(Q2)	75%ile(Q3)	80%ile	90%ile	95%ile	99%ile
catch	21018	3	5	7	8.5	14	23	27	40	56	100

La tabella 10 mostra le stime delle medie ed errore standard per ogni stagione di pesca. I dati della stagione 2010-11 non sono disponibili perché la pesca del rossetto in tale stagione non è stata autorizzata.

Tabella 10 - CPUE (kg/barca/giorno) per i diversi anni e stima della media ed errore standard per ogni stagione di pesca in Toscana

stagione	media	errore standard
1991_92	26.5	0.79
1992_93	25.6	0.51
1993_94	14.6	0.37
1994_95	9.9	0.29
1995_96	20.0	0.56
1996_97	15.4	0.45
1997_98	15.4	0.66
1998_99	21.7	0.89
1999_00	20.7	0.66
2000_01	19.0	0.55
2001_02	18.9	0.46
2002_03	17.2	0.40
2003_04	16.9	0.42
2004_05	24.6	0.57
2005_06	21.6	0.66
2006_07	14.1	0.32
2007_08	35.3	1.38
2008_09	29.2	1.09
2009_10	20.6	0.75
2010_11		
2011_12	14.5	0.65
2012_13	16.1	0.59
2013_14	14.5	0.49

I rendimenti medi mensili variano lungo la stagione, con un picco generalmente posizionato a dicembre. A titolo esemplificativo sono illustrati i valori della stagione 2013-2014 (Fig. 9).

Figura 9 - Rendimenti medi mensili (kg/giorno/barca) e relativa deviazione standard osservati nel corso della stagione 2013-2014 in Toscana

Dai dati a disposizione è stato possibile ricostruire la distribuzione di frequenza delle lunghezze individuali per ciascuno dei mesi in cui sono stati effettuati i campionamenti di *Aphia minuta*, come rappresentato in Figura 10. Le distribuzioni degli individui catturati variano lungo la stagione, anche se non si verifica uno spostamento delle classi modali come

sarebbe da aspettarsi man mano che le nuove reclute si accrescono. Questo è dovuto ai diversi pulsi di reclutamento che si verificano. Nel mese di novembre praticamente tutti gli esemplari hanno una taglia minore di 30 mm, con gli esemplari piccoli di 11mm e la moda concentrata sui 21mm; a dicembre la moda si sposta fino a 22-23 mm e una certa modesta percentuale degli organismi arriva a taglie maggiori, fino a 40 mm. A gennaio la distribuzione appare bimodale, con un picco intorno a 21 mm e un altro a 30 mm; a marzo la moda si sposta a 24-25 mm.

Figura 10 – Distribuzioni lunghezza/frequenza mensili del rossetto in Toscana (stagione 2013-14)

3.4.2 Liguria

Considerando i dati raccolti nel triennio di monitoraggio (2011-14) effettuato nell'ambito dello scorso PdG, l'attività di pesca è stata più intensa a Camogli, dove hanno agito mediamente sei imbarcazioni ogni anno (29% delle imbarcazioni attive in Liguria) che hanno prodotto uno sforzo di pesca di 232 giornate, pari al 39% del totale (604 giornate; Tab. 11).

Anche in termini di catture totali Camogli resta la prima marineria ligure con circa 1 tonnellata, che equivale al 26% del totale pescato in Liguria nel triennio.
I rendimenti più alti sono stati invece osservati nella zona di Lerici (media 25,8 kg/gg/barca) dove però agisce una sola imbarcazione.
I valori di CPUE più elevati si sono registrati nell'ultima stagione di pesca 2013/14 con 13,7 kg/giorno/barca, mentre i valori minimi sono stati registrati durante la prima campagna di pesca 2011/12 con 3,6 kg/giorno/barca; complessivamente nel triennio 2011-14 il rendimento è stato pari a 7,1 kg/giorno/barca (Tab. 11).

Tabella 11 - Statistiche ricavate dai dati delle singole giornate di pesca del il triennio 2011-14 in Liguria

Statistiche	**Stag. 2011-12**	**Stag. 2012-13**	**Stag. 2013-14**	**Triennio 2011-14**
Conteggio	169,0	255,0	180,0	604,0
Media	3,6	4,7	13,7	7,1
Errore standard	0,3	0,3	1,6	0,5
Mediana	3,0	3,0	4,0	3,0
Moda	0,0	2,0	2,0	2,0
Deviazione standard	4,2	5,0	21,4	13,0
Varianza campionaria	17,9	24,7	457,3	170,0
Curtosi	14,5	5,7	7,0	25,9
Asimmetria	3,0	2,2	2,5	4,5
Intervallo	32,0	31,0	135,0	135,0
Minimo	0,0	0,0	0,0	0,0
Massimo	32,0	31,0	135,0	135,0
Somma	614,3	1207,3	2471,4	4293,0
Primo quartile	0,5	2,0	2,0	2,0
Terzo quartile	5,0	6,0	12,0	6,0

I rendimenti medi mensili risultano estremamente variabili in Liguria (0,5-22,4 kg/giorno/barca) con picchi massimi che, durante il triennio di monitoraggio, si sono registrati a dicembre nel 2011-12, a febbraio nel 2012-13 e a gennaio nel 2013-14; A titolo esemplificativo sono illustrati i valori della stagione 2013-2014; a titolo esemplificativo sono illustrati i valori della stagione 2013-2014 (Fig. 11).

Figura 11 - Rendimenti medi mensili (kg/giorno/barca) e relativo errore standard osservati nel corso della stagione 2013-2014 in Liguria

I campionamenti effettuati durante il triennio 2011-14 hanno permesso di ricostruire le distribuzioni lunghezza/frequenza mensili del rossetto; a titolo di esempio si riportano quelle della stagione di pesca 2013-14 in cui sono stati misurati 2.119 individui di taglia (LT) compresa tra 16 a 39 mm (Fig. 12). A novembre è possibile osservare la presenza di due coorti (22 e 29 mm), non più identificabili nei mesi successivi; a febbraio e marzo la taglia modale risulta decisamente superiore (27-28 mm) rispetto a quella riscontrata a dicembre e a gennaio (21 mm), evidenziando una crescita progressiva degli animali che, con il passare dei mesi, raggiungono la maturità sessuale; infatti, da febbraio erano presenti nei campioni maschi maturi e femmine con uova.

Figura 12 – Distribuzioni lunghezza/frequenza mensili del rossetto in Liguria (stagione 2013-14)

3.5 Catture accessorie

3.5.1 Toscana

La presenza di altre specie ittiche nel catturato della sciabica risulta del tutto occasionale. La sciabica può essere considerata un attrezzo estremamente selettivo, come dimostrato dal fatto che, sull'intera stagione di pesca, il rossetto rappresenta il 99% in numero e circa il 98% in peso dell'intero catturato. I dati derivano dall'analisi dei log-books che i pescatori sono obbligati a riempire e consegnare e da osservazioni a bordo dei motopescherecci durante le operazioni di pesca. Tali moduli includono informazioni sulle catture di rossetto e delle altre specie. Inoltre, dati più dettagliati provengono dagli imbarchi di osservatori a bordo di imbarcazioni durante le operazioni di pesca.

Su un totale di 175 log-books riempiti in modo adeguato e completo (che includevano informazione sulla presenza di by-catch), la frazione del by-catch ha rappresentato un 1,4% del totale in peso, mentre in numero ha rappresentato meno del 1%. Questi dati confermano la grande selettività specifica dell'attrezzo che viene utilizzato nella pesca del rossetto e gli sforzi fatti dai pescatori per garantire che la cattura sia il più possibile mono-specifica. Questo è dovuto, per esigenze di mercato, alla necessità che il prodotto sia libero di qualsiasi impurezza e della presenza di altre specie. Per raggiungere questo obiettivo, l'operazione di pesca viene realizzata soltanto quando il banco è individuato con l'eco-scandaglio vicino al fondale ed i pescatori sono certi, in base alla sua forma e disposizione lungo la colonna d'acqua, che si tratti di rossetto. Quando, l'eco-scandaglio, rileva la presenza di altre specie oltre al rossetto, il pescatore evita di effettuare la pescata. Il riconoscimento delle diverse specie, fatto in base alle forme caratteristiche, dimensioni, densità e distribuzione sulla colonna d'acqua dei banchi e del segnale dell'eco-scandaglio, è molto importante perché permette ad esempio di evitare durante la stagione di pesca del rossetto la cattura di giovanili di *Sardina pilchardus* che reclutano vicino alla costa nei mesi invernali (Fig. 13).

Figura 13 - Immagini dell'eco-scandaglio di un banco di sardine (sinistra) e di rossetto (destra)

La composizione del by-catch è molto varia. In alcuni casi, la presenza di alcune specie è totalmente incidentale e spiegata dalla loro comune presenza nell'area di pesca. Nel caso di specie predatrici, la loro presenza può essere dovuta a spostamenti mirati delle stesse seguendo i banchi di rossetto. Questo potrebbe essere il caso di *Dentex dentex* , *Sphyraena*

sphyraena, ma forse anche di *Loligo vulgaris* e qualche altra specie. Trattandosi nel caso di questi predatori di esemplari di taglia relativamente grande, anche se le loro catture possono essere numericamente modeste, possono avere una importanza relativa maggiore nella composizione del by-catch in peso. Come si mostra nella Figura 14 e Tabella 12, durante la pesca commerciale la specie accessoria più importante del by-catch in peso nell'ultima campagna di pesca è risultato il calamaro *Loligo vulgaris* (32,7% in peso delle specie accessorie; Tab. 12 e Fig. 14-15) seguita dal dentice *Dentex dentex* (21,6%). Il dentice è presumibilmente un predatore di *Aphia minuta* e gli esemplari di taglia fra 25 e 35 cm sono presenti nell'area costiera. La terza specie in termini di importanza è *Mullus barbatus* (10,4%). In questo caso si tratta di una specie costiera e gli esemplari catturati sono principalmente giovani nati l'estate precedente con taglie fra 6 e 12 cm; si osserva anche qualche esemplare adulto di taglia fino a 20 cm (Fig. 16). La quarta specie in importanza è *Octopus vulgaris (*8,7%) seguita da *Diplodus spp.* e *Trachurus mediterraneus*.

Sono stati anche catturati alcuni esemplari di sparidi come *Diplodus annularis* di 12-23 cm *e Diplodus vulgaris* di 17-23 cm che insieme rappresentano un 4,4%, ma anche altri Sparidae come *Sparus aurata*, *Pagellus erythrinus* e *Pagellus bogaraveo* in parte piccoli e in parte di taglia media. Ci sono anche esemplari adulti (taglie fra 21-26 cm) del Carangidae *Trachurus mediterraneus* (3,7%). Inoltre si osserva la presenza di alcuni giovanili di Sciaenidae (*Umbrina cirrhosa*), esemplari di media dimensione (da 35 a 45 cm) del predatore *Sphyraena sphyraena*, questi ultimi probabili predatori di rossetto.

Gran parte degli individui catturati di diverse specie sono o di taglia piccola e/o di valore commerciale nullo e quindi, vengono ributtati in mare generalmente vivi.

Figura 14 - Composizione percentuale del by-catch in Toscana

Considerando le attente operazioni di manipolazione del pescato effettuate a bordo per evitare di danneggiare il rossetto, una volta recuperata la rete, il contenuto del sacco viene versato in un contenitore con acqua di mare. Il by-catch è immediatamente ributtato in mare garantendo un buon tasso di sopravvivenza post-rilascio. Solo dopo questa operazione si procede a prelevare con un settaccio i rossetti.

Tabella 12 - Composizione percentuale del by-catch in Toscana

BY-CATCH			
Specie	**%peso**	**Altre specie**	**%peso**
L. vulgaris	32.72%	S. porcus	0.64%
D. dentex adulti	21.60%	S. pilchardus	0.45%
M. barbatus	10.40%	C. chromis	0.40%
O. vulgaris	8.71%	A. media	0.23%
Diplodus sp.	4.40%	L. mormyrus	0.18%
T. mediterraneus	3.73%	L. merula	0.12%
U. cirrhosa	2.76%	R. asterias	0.09%
S. sphyraena adulti	2.67%	S. cantharus	0.09%
Pagellus sp.	2.42%	M. surmuletus	0.07%
O. melanura	1.96%	S. typhle	0.04%
S. officinalis	1.86%	S. maena	0.04%
S. aurata	1.78%	C. julis	0.03%
S. cabrilla	1.38%	S. hepatus	0.02%
S. scriba	1.20%	S. tinca	0.02%
Altre specie	2.42%	S. cinereus	0.01%
		T. lucerna	0.003%

Figura 15 - Distribuzione di taglia di Loligo vulgaris *catturati come parte del by-catch in Toscana*

Figura 16 - Distribuzione di taglia di Mullus barbatus *catturati come parte del by-catch in Toscana*

Le osservazioni del catturato effettuate a bordo, durante le stagioni di pesca, hanno dimostrato che l'azione dell'attrezzo sul fondo non danneggia le praterie di *Posidonia oceanica*. La rete lavora efficientemente solo su fondali puliti di sabbia o fango. In alcune occasioni si può osservare una modesta presenza di foglie di posidonia morte presumibilmente portate dentro le aree di pesca dalle correnti. L'assenza di posidonia viva è dovuta fondamentalmente al divieto di operare su fondali a prateria di posidonia, ai possibili danni che questa fanerogama apporterebbe alla rete, ma anche alle caratteristiche della lima a piombo molto leggera e alle modalità di uso dell'attrezzo che non viene trainato, ma recuperato con l'imbarcazione ferma. Nemmeno la comunità bentonica nel suo complesso viene impattata durante la pesca. Infatti, è rara la presenza nel by-catch di crostacei o echinodermi bentonici e nemmeno di molluschi, ad eccezione di alcuni cefalopodi.

Occasionalmente vengono catturate anche altre specie di piccoli gobidi come *Crystallogobius linearis* e *Pomatoschistus spp*. Non risulta facile separare queste specie dal rossetto, e la loro presenza , se consistente, come può occorrere eccezionalmente, può ridurre il valore commerciale del pescato.

Sebbene i dati dimostrino che il by-catch della sciabichella può essere considerato trascurabile, essendo la cattura essenzialmente monospecifica, l'impatto della pesca al rossetto su altre specie, che possono essere potenzialmente catturate, dovrà continuare ad essere monitorato con osservazioni periodiche a bordo di imbarcazioni commerciali.
Anche se l'effetto meccanico dell'attrezzo sul fondale marino è considerato trascurabile, le modalità di uso dovranno continuare ad essere controllate attraverso imbarchi regolari da osservatori su imbarcazioni scelte in modo casuale.

3.5.2 Liguria

L'analisi del by-catch della pesca del rossetto è basata sui dati raccolti durante gli imbarchi previsti dal PdG (cap. 5.3; punto b) che sono serviti per una verifica diretta delle catture.
Nel corso delle tre stagioni di pesca 2011-14 sono state monitorate le imbarcazioni afferenti alle tre marinerie che in passato avevano fatto registrare le maggiori catture di rossetto in Liguria cioè Camogli, Sestri Levante e Sanremo.
In Tab. 13 sono riportati i quantitativi (in peso; g) delle specie catturate separate nella frazione di adulti e giovanili. Tra le specie da segnalare le uniche che possono essere considerate di una certa rilevanza commerciale sono state il calamaro (*Loligo vulgaris*), l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la seppia (*Sepia officinalis*), la triglia di fango (*Mullus barbatus*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*) e il sugarello (*Trachurus mediterraneus*); più in generale le catture si sono limitate a specie di scarso o di nessun valore come la castagnola (*Chromis chromis*), la menola (*Spicara maena*), lo zerro (*Spicara smaris*), il pesce pettine (*Xyrichthys novacula*), la tracina (*Trachinus draco*) o la boga (*Boops boops*) (Tab. 13; Fig. 18).
In massima parte gli individui giungono vivi a bordo e possono essere liberati senza apparenti danni.

Tabella 13 - Catture accessorie in peso (g) rilevate durante gli imbarchi effettuati nel triennio 2011-14 in Liguria

Stadio	Specie	Stagione di pesca			Totale (g)
		2011-12	2012-13	2013-14	
Adulto	***Aphia minuta***	**18820,0**	**9200,0**	**55000,0**	**83020,0**
	Alloteuthis media	-	-	0,2	0,2
	Boops boops	250,0	-	-	250,0
	Chromis chromis	250,0	-	-	250,0
	Diplodus annularis	90,0	-	100,0	190,0
	Engraulis encrasicolus	-	1000,0	-	1000,0
	Loligo vulgaris	-	-	2755,8	2755,8
	Mullus barbatus	80,0	370,0	100,0	550,0
	Pagellus erythrinus	100,0	150,0	100,0	350,0
	Sardinella aurita	200,0	-	-	200,0
	Scorpaena porcus	-	100,0	-	100,0
	Sepia offinalis	-	150,0	-	150,0
	Sepietta spp.	-	1,0	-	1,0
	Solea vulgaris	80,0	-	-	80,0
	Sphyraena viridensis	210,0		-	210,0
	Spicara maena	200,0	-	-	200,0
	Spicara smaris	100,0	-	-	100,0
	Sygnatus spp.	-	20,0	-	20,0
	Trachinus draco	-	50,0	-	50,0
	Trachurus mediterraneus	350,0	60,0	150,0	560,0
	Xyrichtys novacula	60,0	60,0		120,0
	By-catch adulti	***1970,0***	***1961,0***	***3206,0***	***7137,0***
Giovanile	*Coris julis*	7,5	-	-	7,5
	Diplodus spp.	0,4	-	-	0,4
	Pagellus erythrinus	36,8	-	-	36,8
	Pagellus spp.	200,0	670,0	-	870,0
	Sardina pilchardus	-	20,0	-	20,0
	Sepiola spp.	-	-	0,2	0,2
	Symphodus mediterraneus	0,1	-	-	0,1
	Synodus saurus	2,9	-	-	2,9
	By-catch giovanili	***247,7***	***690,0***	***0,2***	***937,9***
Totale catture		**21037,7**	**11851,0**	**58206,2**	**91094,9**

Percentualmente il by-catch è risultato l'8,8% del totale pescato di cui circa l'7,8% relativo a specie adulte e l'1% di giovanili (Fig. 17).
La cattura di alcuni esemplari di calamari ha rappresentato la frazione più importante tra le specie adulte seguita dalle acciughe che sono comunque da considerare una cattura del tutto rara e occasionale dato il loro habitat prettamente pelagico.
Tra i giovanili le catture si riferiscono quasi esclusivamente a individui del genere *Pagellus* spp. (~90%) (Fig. 18).

Figura 17 – Composizione percentuale del by-catch di adulti e giovanili rilevati nel corso dei monitoraggi in Liguria

Figura 18 - Composizione percentuale del by-catch di specie adulte e di giovanili rilevati a bordo (Liguria)

Tra le catture accessorie bisogna anche segnalare il gobide pelagico *Crystallogobius linearis* di cui si riporta la distribuzione l/f di un sub-campione prelevato durante gli imbarchi della stagione 2011/12 dove questa specie era presente in alcune cale insieme con il rossetto che raggiunge dimensioni decisamente maggiori (Fig. 19).
Bisogna comunque rimarcare il fatto che la presenza di *C. linearis* è minima e casuale e non sempre rilevabile ad occhio nudo in quanto esso può essere facilmente confuso e mischiato con il rossetto; per questo motivo è difficilmente ottenibile la rilevazione esatta della percentuale di questa specie nel by catch.

Figura 19 -Distribuzione L/F di C. linearis *e* A. minuta *(Liguria)*

Il monitoraggio effettuato a bordo delle imbarcazioni ha confermato la spiccata selettività specifica della "sciabica per rossetto" così come era stato già ampiamente dimostrato in passato da numerose ricerche effettuate sia nell'area Ligure che in quella Toscana (Auteri *et al*., 1989; 1996; Relini *et al*., 1998).

Considerando i risultati ottenuti si giudica che bisogna mantenere come soglia per il by-catch della pesca del rossetto il 10% e il 2% dei giovanili in peso considerando il totale delle catture così come indicato nel precedente PdG (GU 192 del 19-8-11; par. 5.2 punto e).

3.6 Valutazione socio-economica

3.6.1 Toscana

In Toscana la pesca del rossetto con la sciabica è una tradizione che si è consolidata a partire dagli anni '70. Si tratta di una situazione estremamente stabile che interessa circa 50 imbarcazioni e oltre cento pescatori (a bordo di ogni barca operano da 3 a 4 pescatori).

Le catture annuali, comprese tra 10 e 30 tonnellate, sono commercializzate solo in minima parte sul mercato toscano (circa il 20%) e per lo più sono inviate in Liguria dove, similmente al bianchetto, è considerato uno dei prodotti ittici tra i più pregiati e ricercati. In certi periodi dell'anno raggiunge dei prezzi che in altre zone di Italia sono assolutamente impensabili. Mennella (2009) riporta il profilo economico di una cooperativa di Livorno armatrice di 17 imbarcazioni artigianali che effettuano la pesca del rossetto da prima del 1992. I ricavi complessivi annui del rossetto sono estremamente significativi rispetto alle altre specie pescate nei periodi in cui non è consentita la pesca del rossetto (Tab. 14).

Tabella 14 – Prospetto economico della pesca artigianale (da Mennella, 2009)

ANNO	TOTALE CATTURE IN €	ROSSETTI CATTURATI IN €	ALTRE SPECIE IN €	% VALORE ROSSETTI SU TOTALE CATTURE
1992	436.000,00	93.598,00	342.402,00	21,47
1993	480.845,00	103.866,00	376.979,00	21,60
1994	336.503,00	50.775,00	285.728,00	15,09
1995	467.430,00	79.954,00	387.476,00	17,11
1996	412.487,00	115.386,00	297.101,00	27,97
1997	284.571,00	131.482,00	153.089,00	46,20
1998	509.662,00	131.831,00	377.831,00	25,87
1999	640.550,00	194.706,00	445.844,00	30,40
2000	455.607,00	120.920,00	334.687,00	26,54
2001	508.698,00	246.224,00	262.474,00	48,40
2002	485.125,00	198.015,00	287.110,00	40,82
2003	358.571,00	174.595,00	183.976,00	48,69
2004	449.202,00	315.344,00	133.858,00	70,20
2005	430.363,00	233.014,00	197.349,00	54,14
2006	519.467,00	160.978,00	358.489,00	30,99
2007	491.667,00	252.658,00	239.009,00	51,39
2008	541.156,00	210.779,00	330.377,00	38,95
TOTALI	**7.807.904,00**	**2.814.125,00**	**4.993.779,00**	**36,04**

Nelle tabelle seguenti (Tab. 15-16) sono riportati i principali indicatori socioeconomici della pesca artigianale toscana a cui sono riconducibili le imbarcazioni che effettuano la pesca del rossetto per il 2006.

Tabella 15 - Catture e ricavi della piccola pesca toscana (annualità 2006 Fonte MIPAAF-IREPA)

catture complessive 2006 (tonnellate)	994
nmumero di imbarcazioni	473
% sulla cattura totale in Toscana	9%
ricavi (milioni di euro)	10,9
% del ricavo totale in Toscana	22,1
prezzo medio (euro/kg)	11,0

Tabella 16 – Conto economico in milioni di euro della piccola pesca toscana (annualità 2006 Fonte MIPAAF-IREPA)

ricavi	10,91
costi intermedi	3,18
valore aggiunto	7,73
costo del lavoro	3,17
profitto lordo	4,56

La cattura complessiva media annua per imbarcazione della pesca artigianale in Toscana, risulta essere di circa 2,1 tonnellate per barca. Considerando che la cattura media annua di rossetto in Toscana è pari a circa 18,8 tonnellate la cattura media annua di rossetto per imbarcazione è di 0,45 t/barca/anno. Pertanto, limitatamente alle imbarcazioni che esercitano la pesca del rossetto, questo rappresenta in peso il 21% del totale delle catture annue di tutte le specie, mentre il suo valore economico che è molto alto fa salire a circa il 38% il ricavo complessivo annuo.

Le motivazioni socio-economiche per cui i pescatori e le loro associazioni richiedono la prosecuzione della tradizionale pesca del rossetto con lo "sciabichello toscano" nel periodo novembre-marzo possono essere riassunte nei seguenti punti:

- la pesca del rossetto richiede generalmente 3-4 operatori a bordo, pertanto durante la stagione di pesca c'è un incremento della mano d'opera professionale;

- il pescatore, operando nel periodo invernale sotto costa, lavora in condizioni di sicurezza maggiori;

- il pescatore, visto l'alto valore commerciale del rossetto, lavora un minor numero d'ore e quindi migliora la sua qualità di vita;

- una parte significativa del fatturato del pescatore artigianale è dovuto alla pesca del rossetto: senza questo introito il reddito dell'impresa sarebbe insufficiente;

- la filiera commerciale sia in Toscana che in Liguria è molto legata a questo tipo di pesca, al prodotto ed alla gastronomia tipica;

- la pesca del rossetto con la sciabica rappresenta in Toscana un mestiere di antiche tradizioni e di alta specializzazione.

3.6.2 Liguria

I dati raccolti e le elaborazioni su di essi effettuate per pervenire alla definizione degli indicatori richiesti dalla normativa (GU 192 del 19-8-2011, p.63) possono dare conto ad oggi di aspetti ancora parziali relativamente alla valutazione socio-economica. Ciò è dovuto in parte al fatto che il campione analizzato risulta ancora relativamente piccolo per valutazioni definitive. Le rilevazioni individuali, realizzate attraverso la somministrazione di un apposito questionario, coprono infatti poco meno del 50% delle imbarcazioni attive in Liguria, anche se trattasi del 50% di maggior interesse ai fini della valutazione, in quanto è riferito alla parte di imbarcazioni attive nelle marinerie storicamente più presenti in questo tipo di pesca e dove essa riveste un ruolo di grande importanza non solo economico ma anche di connotazione sociale e di tradizione culturale.

Le principali caratteristiche anagrafiche e familiari assieme ai dati relativi al pescato sono riportati in tabella 17 e fanno riferimento alla sola pesca del rossetto.

Per quanto riguarda il calcolo degli indicatori socio-economici riportati in Tabella 18, le informazioni derivano da quanto contenuto in Tabella 17, opportunamente integrato dalle informazioni contenute nelle Relazioni Annuali di MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), IREPA (Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura) e NISEA (Fisheries and Acquaculture Economic Research); per il calcolo del fatturato si è considerato l'intero triennio 2011-14 nell'ipotesi che i valori relativi ai costi e al prezzo e ai canali di vendita non assumessero variazioni significative rispetto a quanto dichiarato nei questionari.

Per rendere più immediata l'interpretazione dei valori di Tabella 18 si è proposto il confronto tra i valori riferiti alla pesca del rossetto con quelli calcolati per le due Lampare usate per la cattura di piccoli pelagici, anch'esse rilevate nell'indagine tramite questionario, e con quelli ricavati per la piccola pesca in Liguria elaborati su fonte IREPA e MIPAAF per la stagione 2012. Il valore degli indicatori è stato normalizzato rispetto alle giornate di pesca all'anno.

I dati, sebbene parziali, sembrerebbero confermare, in termini numerici, una valenza economica relativamente importante di questo tipo di pesca, nella specie in termini di contenuto di valore aggiunto per addetto.

Dal confronto degli indicatori normalizzati per le giornate di pesca all'anno risulta chiaramente come l'alto valore commerciale del rossetto consenta di realizzare un più alto contenuto di valore aggiunto per addetto rispetto ad altri tipi di pesca praticati.

Questa sua caratteristica fa si che questa attività costituisca un'importante fonte di reddito integrativa nei mesi invernali, che avviene tra l'altro in condizioni di sicurezza, poiché si pesca sotto-costa, e in condizioni lavorative migliori, perché l'alto contenuto di valore aggiunto consente di lavorare un minor numero di ore a parità di fatturato.

Tabella 17 - Sintesi delle rilevazioni dirette effettuate con i questionari

Numero Questionari	10
Età del pescatore	50% nella fascia 40-50 anni
Posizione lavorativa	89% socio di cooperativa
Anni di attività	50% nella fascia 20-30 anni
Altri tipi di pesca praticati con la stessa imbarcazione	Reti da posta, palangari e circuizione
Incidenza attività pesca su reddito (in %)	75-100
Incidenza pesca rossetto su reddito pesca (in %)	0-30
Equipaggio (n. persone per imbarcazione) (†)	2
Canali di vendita (†)	Vendita diretta
Mercati di destinazione (†)	Mercati locali (Sanremo, Genova, Sestri Levante)
Prezzo di vendita (euro/kg) (†)	45
Giorni pesca/anno/imbarcazione (n.) (*)	9,22
Catture/giorno/imbarcazione (kg) (*)	4,30
Costi variabili (per imbarcazione) - ***materiale strumentale, esche, reti, ecc.*** - ***carburante* (†)**	 --- 22,50 euro/giorno (gasolio – considerando una media di 30lt di gasolio ad uscita per 0,75 euro/lt)
Altri costi non variabili (per imbarcazione) - ***permessi* (†)**	 155 euro/anno
Costi manutenzione (per imbarcazione)	500-1000 euro/anno

Note: (†) i dati sono relativi alla sola pesca del rossetto ; (*) i dati sono relativi alla sola pesca del rossetto e sono stati rilevati dai log-book consegnati alle capitanerie di porto dalle imbarcazioni attive.

Di seguito sono sintetizzati principali risultati del monitoraggio e gli indicatori economico-sociali richiesti (GU 192 del 19-8-2011, p.63) per il triennio 2011-2014 (Tab. 18).

Tabella 18 – Calcolo degli indicatori e confronto con altri tipi di pesca per la Liguria per il triennio 2011-14 in euro/anno.

		Lampara[1]	Rossetto[2]	Piccola Pesca[3]
A	Fatturato	250.000	1.782	13.548
B	Costi variabili	50.000	362	8.983
C	Salari	78.750[4]	742[5]	2.755
D	Costi Manutenzione	2.000	75[6]	
	Numero addetti	9	2	2
Indicatori socio-economici per imbarcazione*				
	Valore produzione	250.000	1.782	13.548
	Valore aggiunto (A-B-D)	198.000	1.345	4.565
	Profitto lordo (A-B-D-C)	119.250	603	1.810
Indicatori socio-economici normalizzati per addetto				
	Valore produzione/addetto	27.778	198	1.505
	Valore aggiunto/addetto	22.000	149	507
Indicatori socio-economici normalizzati per le giornate di pesca[7]				
	Valore produzione/addetto	185	36	22
	Valore aggiunto/addetto	147	31	7
	Profitto lordo/imbarcazione	795	194	26

** Per la definizione di valore aggiunto e Profitto Lordo ci si è basati su Scientific, Technical and economic Committee for Fisheries (STECF) – The 2013 Annual Economic report of the EU Fishing Fleet (STECF-13-15), Publication Office of the European Union, Luxembourg, EUR 26158 EN, JRC 84745, 302pp*

Note
1) i dati relativi sono stati rilevati attraverso i questionari nella parte relativa alle altre tipologie di pesca eventualmente praticate dal singolo pescatore/armatore e/o dalle imbarcazioni della cooperativa;
2) i dati relativi sono stati elaborati dalle informazioni riassunte in tabella 17;
3) i dati relativi sono stati elaborati su quanto contenuto in IREPA, Relazione Annuale 2012;
4) calcolati al valore di salario unitario di 1.250 euro per 7 mesi per un totale di 9 marinai imbarcati;
5) è stato imputato un costo di lavoro non pagato pari al valore del salario giornaliero per la piccola pesca in Liguria (40,25€) sulla base di quanto contenuto in IREPA Relazione Annuale 2012;
6) si tratta dei costi riferiti nei questionari e riassunti in tabella 17. Per normalizzare ai giorni di pesca dedicati al rossetto si è considerato un 10% della media dei valori dichiarati;
7) le giornate di pesca medie all'anno considerate per il calcolo degli indicatori sono, rispettivamente, 150, 9,22 e 69 per lampara, rossetto e piccola pesca.

3.7 Principali risultati del monitoraggio scientifico durante il triennio 2011-2014

Il monitoraggio delle attività di pesca al rossetto nel corso del triennio di applicazione del PdG ha dato i seguenti risultati:

- il numero di barche che hanno ritirato la licenza, in entrambe le regioni è circa l'80% di quelle potenzialmente autorizzabili;

- le giornate di pesca complessive per ogni stagione dell'ultimo triennio in Toscana risultano essere 538 (2011-12), 735 (2012-13), 663 (2013-14); in Liguria risultano essere 169 (2011-12), 255 (2012-13), 180 (2013-14);

- il numero dei giorni di attività per stagione è stato in media di 22 giorni/barca in Toscana; in Liguria è stato mediamente di circa 10 giorni/barca. In nessuna delle due aree è stato superato il limite prefissato di 60 giorni per stagione per singola imbarcazione;

- le catture totali per stagione di pesca nei tre ultimi anni (stagioni 2011, 2012 e 2013) sono variate da 7,7 e 11,9 tonnellate in Toscana; in Liguria sono variate tra 0,6 e 2,5 tonnellate;

- i rendimenti di pesca (CPUE) sono relativamente stabili in tutti i compartimenti marittimi, con medie intorno 15,1 kg/giorno/barca in Toscana di poco variabili da una stagione all'altra; in Liguria i rendimenti di pesca sono notevolmente aumentati nel triennio 2011-14, passando da 3,6 kg/giorno/barca del 2011-12 a 4,7 kg/giorno/barca nel 2012-2013 per finire con 13,7 kg/giorno/barca del 2013-14 con una media di 7,1 kg/giorno/barca;

- le CPUE annuali rilevate nel triennio quindi sono superiori ai LRP stabiliti dal PdG, ovvero 8,5 kg/giorno/barca per la Toscana e 3,65 kg/giorno/barca per la Liguria;

- il valore mensile delle CPUE sia in Toscana che in Liguria risulta molto variabile in relazione alle CPUE annue per ragioni legate al cambiamento dei picchi di reclutamento nella finestra temporale della stagione di pesca, condizioni meteo-marine, ecc., e pertanto questi valori mensili da soli non sono informativi, né utili ai fini gestionali;

- l'attività di pesca agisce quasi esclusivamente sulla fase giovanile della specie quando ha un comportamento gregario e demersale: la taglia media delle catture è di 25,5 mm (□ 5,8) in toscana e di 26,1 mm (□ 5,4) in Liguria,

- l'attività di pesca, con i limiti definiti dal PdG, risulta sostenibile per lo stock di rossetto in entrambe le aree: poiché la specie ha prevalentemente una durata della vita annuale e durante la stagione 2010-11 la pesca è stata completamente sospesa, la pesca negli anni successivi può considerarsi effettuata sulle reclute prodotte da uno stock adulto non sfruttato nell'inverno precedente. Tuttavia, l'indice di abbondanza (CPUE) dell'anno successivo all'arresto dell'attività di pesca ha fornito indicazioni assolutamente comparabili con quelli degli altri anni precedenti per cui una relazione diretta tra tasso di sfruttamento dell'anno precedente e biomassa disponibile nell'anno successivo non risulta evidente. Risulta in ogni caso difficile definire in quale misura la biomassa dei riproduttori nell'anno precedente, i fattori climatici e oceanografici, la disponibilità della risorsa nella finestra temporale della stagione di pesca o il comportamento (es. la vulnerabilità degli

individui concentrati in banchi) siano in grado di influenzare il grado di successo del reclutamento dell'anno successivo e i valori di cattura osservati durante la stagione di pesca.

3.8 Principali risultati del monitoraggio scientifico della stagione di pesca 2014-15

Il MIPAAF ha autorizzato la pesca a scopi scientifici per la stagione 2014-15 (DGPEMAC n° 25279 del 4 dicembre 2014) al fine di proseguire la raccolta dati del rossetto ed acquisire informazioni di carattere scientifico a supporto del presente PdG.
La suddetta stagione di pesca (2014-15) è stata svolta in ottemperanza alle regole ed alle modalità di cui al PdG adottato con D.M. 21-07-2011; l'elenco delle imbarcazioni con i requisiti necessari per fare richiesta di rilascio dell'autorizzazione di pesca alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura era composto da 76 M/P liguri e 40 M/P della Toscani (vedi Allegato A e B del Decreto). Il monitoraggio scientifico, come per il triennio precedente, è stato affidato all'Università di Genova per la Regione Liguria e ad ARPAT per la Regione Toscana.

Di seguito si riportano i **principali risultati** ottenuti dal monitoraggio:

- il numero di barche attive è stato di 29 M/P in Toscana e di 16 M/P in Liguria;

- le giornate di pesca complessive sono state 992 in Toscana e 202 in Liguria; in entrambi i casi i valori rilevati sono stati maggiori rispetto alla stagione precedente (2013-14);

- il numero medio dei giorni di attività per barca nella stagione è stato in media di 34,2 giorni/barca in Toscana e circa 12,6 giorni/barca in Liguria; anche in questo caso i valori rilevati sono risultati più elevati se confrontati con il 2013-14;

- le catture totali hanno superato le 25 tonnellate in Toscana, che rappresenta il valore più alto finora registrato nelle ultime stagioni di pesca, e circa 2 tonnellate per la Liguria, valore leggermente inferiore alla stagione precedente ma decisamente positivo considerando i risultati fatti registrare nel 2011-12 e nel 2012-13;

- le catture medie stagionali per barca sono state di 867 kg/barca in Toscana e 126 kg/barca in Liguria;

- le catture accessorie sono state occasionali in entrambe le Regioni ed entro i limiti previsti dal Piano di Gestione;

- i **Reference Point** rilevati in quest'ultima stagione (10 kg/g/barca per la Liguria e 25,4 kg/g/barca per la Toscana) sono stati decisamente superiori ai **Limit Reference Point** stabiliti dall'attuale PdG (rispettivamente 3,65 e 8,5 kg/g/barca).

Visti i rendimenti ottenuti nel 2014/15, si giudica che tale pesca, esercitata con le modalità e il livello di pressione attuali possa proseguire in entrambe le aree, salvo minori aggiornamenti elencati nel capitolo seguente.

4. Valutazione dello stato di sfruttamento

In Toscana lo sforzo di pesca medio annuo delle barche nella pesca del rossetto (somma del numero dei giorni di attività per ogni barca) è stato di circa 1000 giorni, con un minimo pari a 773 nella stagione 2006-07 e un valore massimo di 1417 giorni nella stagione 2004-05.

Analizzando l'attività è possibile vedere che è attribuibile per circa il 47% alla flotta di Livorno, 22% a quella di Vada, 11% Piombino, 11% Porto S. Stefano e 8% Follonica.

La Figura 20 mostra l'evoluzione dello sforzo complessivo lungo gli anni in numero di uscite annue. Si osserva una decisa diminuzione del numero di uscite annue, con tendenza statisticamente significativa. La riduzione del numero complessivo di uscite annue è più dovuta ad una diminuzione delle imbarcazioni coinvolte nella pesca che all'attività annua di ciascuna imbarcazione.

Figura 20 - Andamento dello sforzo di pesca (numero di giornate di pesca). Ordinary Least Squares (blu) e Theil Sen (rosso)

Data l'impossibilità di utilizzare qualsiasi approccio analitico in base alla struttura demografica delle catture, per la valutazione dello stato di sfruttamento di *Aphia minuta* e per il monitoraggio, si può solo utilizzare l'informazione relativa all'andamento della biomassa nel tempo, assumendo i rendimenti per unità di sforzo (CPUE) in ogni stagione di pesca come un accettabile indice di abbondanza. Già nel piano precedente per la pesca di *Aphia minuta* era stato definito un Limit Reference Point espresso in catture per unità di sforzo.

Le fluttuazioni della cattura di rossetto osservate negli ultimi 24 anni hanno mostrato fluttuazioni che possono essere dovute a cambiamenti annui nella disponibilità di biomassa presente, ma anche al numero di imbarcazioni che hanno operato durante la stagione di pesca. Il successo del reclutamento e l'ammontare delle catture di ogni anno non appaiono esclusivamente dipendenti dal prelievo dell'anno precedente e dalla dimensione dello stock riproduttore, ma possono essere anche legati a cambiamenti nei fattori ambientali.

Se il reclutamento è anticipato o posticipato, l'ammontare della cattura ogni mese può cambiare in base alla distribuzione della disponibilità lungo la finestra temporale della stagione di pesca. In conclusione, catture maggiori o minori in un certo mese non necessariamente indicano una variazione della biomassa in mare in un certo anno. L'indice di biomassa (kg/barca/giorno) usato descrive l'andamento lungo la totalità della stagione di

pesca e l'uso di questo indice di abbondanza (CPUE) della totalità della stagione è quindi considerato più informativo e robusto.

Si deve definire un livello minimo di biomassa espresso come indice (CPUE) che viene considerato come un limite inferiore di riferimento. Mantenendosi al di sopra di questo, si può avere una certa garanzia di sostenibilità biologica dello stock. Questo livello di riferimento viene considerato un limite precauzionale, perché presumibilmente compatibile con la capacità di autorinnovo della popolazione e allo stesso tempo capace di garantire rese soddisfacenti dalla risorsa. Nel caso in cui i valori annui di kg/barca/giorno risultino al di sotto di questo valore minimo, si rende necessaria l'adozione di misure gestionali mirate a ripristinare livelli accettabili di biomassa in mare.

Nella stesura del PdG adottato con decreto ministeriale del 27/10/2011 si era reso necessario stimare due diversi LRP per le due regioni fondamentalmente a seguito delle differenze nella composizione della flotta e nelle modalità di pesca. Infatti in Liguria, le imbarcazioni sono di dimensioni più piccole ed adoperano reti di minori dimensioni, lavorano quasi esclusivamente la mattina ed effettuano in genere solo 2 o 3 pescate. Era stato quindi necessario definire un Reference Point specifico per questa Regione sulla base delle rese giornaliere che risultavano decisamente minori.

Con l'aggiornamento del PdG, definito nel presente documento, viene proposta una modifica al valore del LRP usato per analizzare l'andamento dell'indice di biomassa per la Toscana, seguendo le indicazioni già riportate nel documento "Proposta di modifica al PdG del rossetto" inviato alla Commissione Europea nell'ottobre del 2012. Il LRP individuato è il valore corrispondente al primo quartile (q1/4) della serie di valori di catture giornaliere per barca, stimato utilizzando tutte le osservazioni lungo la serie storica. In base all'informazione relativa alla serie di dati delle stagioni di pesca, da quella dal 1991 al 2014, il nuovo valore del LRP è risultato essere pari a 8,5 kg/barca/giorno, mentre è stato mantenuto il valore del Limit Reference Point precedentemente definito per la Liguria.

Il valore della media stimato per ogni anno nel periodo di applicazione del primo PdG del rossetto e della campagna di pesca sperimentale, dal 2011-12 al 2014-15 (Tab. 19; Fig. 21), si è mantenuto in entrambe le aree sopra il suddetto livello limite stimato (LRP) (Fig. 22-23), Senza avere l'informazione necessaria per poter valutare le conseguenze di eventuali aumenti della pressione di pesca, seguendo un approccio precauzionale, si è combinato a questo limite espresso come indice di biomassa, un congelamento delle autorizzazioni di pesca a nuove imbarcazioni, ed è stata anche limitata la durata della stagione di pesca e il numero massimo di giornate di pesca per ogni imbarcazione.

Tabella 19 - Stima dei giorni di pesca, media delle catture giornaliere per barca ed errore standard (e.s.) per le ultime stagioni di pesca e complessivo per tutta la serie storica in Toscana e in Liguria

Stagione di pesca	Toscana			Liguria		
	Giorni	Media	e.s	Giorni	Media	e.s.
2011-2012	538	14,5	0,65	169	3,6	0,33
2012-2013	735	16,1	0,59	255	4,7	0,31
2013-2014	663	14,5	0,49	180	13,7	1,59
2014-2015	992	25.4	0,70	202	10,0	1,29
Totale*	**22012**	**19,9**	**0,14**	**877**	**8,4**	**0,52**

** Toscana: anni 1991-2015; Liguria: anni 2011-15 integrati con i dati del PdG. 2011*

Figura 21 - Valori della media ed errore standard per le ultime stagioni analizzate in Liguria e in Toscana

La Figura 22 mostra i valori annui della media, relativamente bassi negli ultimi anni, tuttavia posizionati al di sopra del livello limite stimato di 8,5 kg/barca/giorno per la Toscana.
Per la Liguria non esiste una serie storica di dati così estesa, tuttavia considerando le tre stagioni di pesca effettuate nell'ambito dello scorso PdG, e la stagione di pesca scientifica 2014-15, i valori medi annuali hanno mostrato un trend positivo mantenendosi al di sopra del LRP prefissato di 3,65 kg/barca/giorno (Fig. 23).

Figura 22 - Confronto fra il valore del Limit Reference Point (linea rossa) con l'andamento lungo gli anni della media delle CPUE con i suoi relativi errori standard in Toscana

Figura 23 – Confronto fra il valore del Limit Reference Point (linea rossa) con l'andamento lungo gli anni della media delle CPUE con i suoi relativi errori standard in Liguria

Nonostante la mancata pesca del rossetto nella stagione 2010-2011, in Toscana le rese nella stagione successiva (Tab. 20), non hanno mostrato un incremento bensì un decremento

rispetto le stagioni precedenti, rendendo quindi non evidente una relazione diretta tra sfruttamento da pesca dell'anno precedente e biomassa disponibile nell'anno successivo. Risulta in ogni caso difficile definire in quale misura la biomassa dei riproduttori nell'anno precedente, i fattori climatici e oceanografici, la disponibilità della risorsa nella finestra temporale della stagione di pesca o il comportamento (es. la vulnerabilità degli individui concentrati in banchi) abbiano influenzato il successo del reclutamento dell'anno successivo.
L'analisi delle serie storiche mostra una diminuzione dello sforzo di pesca in numero di imbarcazioni coinvolte nell'attività. Inoltre suggerisce una certa stabilità o una leggerissima diminuzione delle CPUE lungo l'intera serie temporale, fondamentalmente influenzata dai bassi dati in anni recenti, anche se questa tendenza non è statisticamente significativa, né usando la Regressione Lineare Ordinaria con i minimi quadrati (OLS) e nemmeno usando l'analisi dei trends Theil-Sen (Fig. 24) considerata un'analisi più robusta e accurata in casi come questi che mostrano forte asimmetria o eteroschedasticità.

Tabella 20 - Dati di cattura, sforzo e CPUE per anno in Toscana

Anno	Catture	Giorni di pesca	CPUE	Anno	Catture	Giorni di pesca	CPUE
1991	25275	954	26,5	**2003**	17564	1039	16,9
1992	28665	1120	25,6	**2004**	34748	1414	24,6
1993	15456	1056	14,6	**2005**	23002	1064	21,6
1994	8999	909	9,9	**2006**	10920	773	14,1
1995	23333	1165	20,0	**2007**	28767	816	35,3
1996	21409	1392	15,4	**2008**	15916	945	16,8
1997	12925	842	15,4	**2009**	17772	862	20,6
1998	20183	932	21,7	**2010**	-	-	-
1999	20332	981	20,7	**2011**	7798	538	14,5
2000	20310	1070	19,0	**2012**	11545	715	16,1
2001	20857	1105	18,9	**2013**	9625	663	14,5
2002	17928	1042	17,2	**2014**	25152	992	25,4

Figura 24 - Trends delle CPUE e linee di regressione usando Ordinary Least Squares (blu) e Theil Sen (rosso)

5. Misure gestionali

Si illustrano di seguito le misure gestionali del presente Piano che dovranno essere attuate a seguito di concessione da parte della Commissione europea delle deroghe richieste al successivo cap.6.
Il presente Piano, come già il precedente, verrà attuato, a partire dalla data della sua approvazione, con monitoraggio e valutazione dello stato della risorsa su base annuale, e attuando gli eventuali interventi di regolazione dell'attività previsti ai punti successivi.
Le barche dotate di licenza per pescare il rossetto con la sciabica sono tenute a continuare a compilare le schede per il rilevamento delle catture giornaliere che devono essere consegnate all'istituto di controllo e devono contenere data, cattura giornaliera di rossetto, area di pesca ed eventuali altre catture accessorie.
Il quartile inferiore è stato scelto come LRP assumendo che la biomassa mostri variazioni, non solo dovute al successo del reclutamento, ma includendo anche un rumore statistico dovuto a variazioni interannue, ad esempio riguardo al possibile spostamento temporale del picco del reclutamento che può condizionare le rese medie. In ogni modo, il valore del quartile inferiore è considerato un valore limite precauzionale (Limit Reference Point), al di sotto del quale si considera che esiste un ragionevole rischio che la biomassa degli individui che sopravvivranno fino all'età adulta non possa garantire, specialmente in condizioni ambientali avverse, l'autorinnovo della popolazione
Il valore ottenuto in ogni stagione di pesca (CPUE media annuale) viene confrontato con il valore limite di riferimento, derivato dall'analisi dell'andamento della biomassa nella serie storica disponibile e rappresentato dal valore corrispondente al 25% percentile o quartile inferiore delle catture /giorno/barca nella serie storica.

La seconda fase del piano operativo di gestione della pesca del rossetto con sciabica da natante per la GSA 9 sarà articolata nei seguenti punti.

5.1 Controllo della pesca del rossetto

5.1.1 Misure per il contenimento della capacità di pesca

a) **limitazione della flotta**: le imbarcazioni che utilizzano la sciabica da natante per la pesca della specie A. minuta nella GSA 9 saranno complessivamente un numero non superiore alle 117 unità da pesca autorizzabili, di cui 41 unità per la Toscana e 76 unità per la Liguria, come da elenchi allegati A) e B) al presente Piano. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6 del Reg. (CE) n 1967/2006, alle unità da pesca inserite negli elenchi allegati al PdG sarà concessa annualmente un'autorizzazione di pesca.
   Sono previste cause di forza maggiore per le quali può essere ammessa, dal soggetto che rilascia l'autorizzazione, la sostituzione di una imbarcazione.
   La sostituzione dell'imbarcazione nei casi di forza maggiore può essere ammessa purché sia mantenuto lo stesso proprietario/armatore e purché la sostituzione avvenga con imbarcazione analoga (in termini di GT).
   L' autorizzazione deve indicare gli attrezzi da pesca, il termine previsto, il numero massimo di giorni di pesca, la specie bersaglio (rossetto; *Aphia minuta*); nessuna altra specie deve essere inclusa in questa autorizzazione di pesca. Ogni imbarcazione dovrà esercitare la pesca all'interno del compartimento marittimo in cui è registrata;

Gli elenchi delle imbarcazioni e le relative caratteristiche tecniche, che rispettano i requisiti di cui al presente punto sono allegati al presente piano; tali elenchi saranno aggiornati annualmente;

b) **limitazioni sull'uso dell'attrezzo**: durante la pesca del rossetto è proibita la detenzione a bordo di un secondo attrezzo da pesca;
c) **limitazioni alla capacità di pesca**: le imbarcazioni autorizzate alla pesca di *A. minuta*, con utilizzo della sciabica, sono esclusivamente imbarcazioni di tonnellaggio inferiore a 15 GT e di potenza inferiore a 120kW.

5.1.2 Misure per il contenimento dell'attività di pesca

a) **limitazione della stagione di pesca:** la pesca al rossetto si può svolgere esclusivamente dal 1 Novembre al 31 Marzo di ogni anno. Il numero massimo di uscite è stabilito in 60 gg per barca per l'intera stagione;
b) **limitazione dell'orario di attività di pesca**: le imbarcazioni autorizzate possono effettuare esclusivamente catture nelle ore diurne, da un'ora dopo l'alba al tramonto. E' vietata la pesca durante le ore notturne e con fonti luminose.
c) **Divieto di cattura di cicerello e bianchetto:** la cattura, la detenzione a bordo e lo sbarco di bianchetto e/o cicerello sono vietate secondo le procedure previste dall'art 13 (5) del Regolamento Mediterraneo (n. 1967/2006).

5.2 Misure tecniche restrittive

a) **limitazione sulle dimensioni dell'attrezzo da pesca**: la lunghezza della rete non deve superare i 300 m e deve essere armata con assetto neutro, onde evitare o ridurre al minimo l'impatto con il fondale;
b) **limitazione della dimensione della maglia della rete**: la maglia minima deve essere di misura compresa tra 3 e 5 mm;
c) **limitazioni dell'area di pesca**: le imbarcazioni possono esercitare tale attività all'interno della fascia di 3 miglia dalla costa limitatamente al compartimento di iscrizione;
d) **habitat protett**i: è proibita la pesca del rossetto su habitat protetti (fanerogame marine) in particolare su praterie di *Posidonia oceanica*;
e) **limitazioni sulle catture accidentali e sulle specie accessorie**: le catture accidentali di giovanili di altre specie dovranno costituire una frazione inferiore al 2% in peso della media giornaliera della stagione e comunque eventuali esemplari catturati vivi e non lesionati devono essere lasciati in libertà. Le catture accessorie non dovranno essere complessivamente superiori al 10% in peso sul totale delle catture (escluso i gobidi pelagici) e dovranno essere registrate sulle schede di rilevamento delle catture di rossetto. Si prevede di verificare a campione le specie presenti nelle catture accessorie.

5.3 Misure per il monitoraggio della specie e delle catture

Un organismo scientifico nominato per ciascuna Regione sarà responsabile del monitoraggio scientifico, con l'obbligo di presentare un report periodico e finale sull'attività svolta e sulle catture delle flotte. Gli organismi scientifici useranno procedure e metodologie di calcolo identiche.

La valutazione dello stato dello stock e la gestione della pesca saranno effettuati attraverso la raccolta dei seguenti dati:

a) **raccolta di campioni della specie:** risulta molto importante avere a disposizione in modo regolare campioni di rossetto per ogni area di pesca, al fine di rilevare varie informazioni

biologiche: frequenze di taglia, sesso, alimentazione, maturità, stato di condizione, ecc. Con queste informazioni si possono monitorare i tassi di crescita, di mortalità, periodi di reclutamento, distribuzione spaziale per taglia, che possono essere inseriti in modelli di valutazione dello stato di sfruttamento e permettono successivamente di fornire indicazioni gestionali più precise. Quest'informazione, combinata con i dati oceanografici, può produrre valutazioni più approfondite sullo stato della risorsa e permettere previsioni per le future generazioni, utili per il processo di gestione delle attività di pesca. E' quindi stabilito l'obbligo per i pescatori di fornire campioni della cattura per eventuali analisi della dinamica di popolazione;

b) **imbarco di ricercatori a bordo**: è previsto l'imbarco di ricercatori a bordo finalizzato a consentire una osservazione diretta delle operazioni di pesca e a controllare le caratteristiche degli attrezzi e le catture della specie target e del by-catch. Tale attività di imbarco risulta utile per consentire un monitoraggio nel tempo dell'andamento delle catture e delle consuetudini operative;

c) **compilazione di schede di rilevamento delle catture:** tutte le imbarcazioni autorizzate per la pesca del rossetto dovranno tenere un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca, indicando in particolare i quantitativi di ogni specie catturati per qualsiasi quantità. Ogni unità da pesca sarà tenuta a compilare il giornale di bordo (log-book), su una base giornaliera e consegnarlo all'autorità portuale entro 24 ore dal ritorno al porto. L'organismo scientifico sarà incaricato di raccogliere il giornale di bordo presso la Capitaneria di Porto. I quantitativi del pescato giornaliero, la data, zona di pesca, il tempo trascorso in mare, il numero di operazioni di pesca, le eventuali catture accessorie, saranno riportati nel giornale di bordo. Gli organismi scientifici saranno responsabili per la raccolta dei giornali di bordo e la memorizzazione delle informazioni in un database per successive analisi. Il database sarà identico in ogni regione.

Il piano di monitoraggio dovrà garantire:

- la rilevazione delle imbarcazioni autorizzate e in attività;
- la raccolta e l'elaborazione delle statistiche di catture e sforzo di pesca;
- la raccolta ed elaborazione delle distribuzioni di taglia di tutte le specie catturate;
- la registrazione delle caratteristiche degli attrezzi;
- gli elementi per l'attuazione delle misure di gestione pre-negoziate in base alla verifica del superamento del Limit Reference Point;
- la raccolta di dati ambientali utili a sviluppare un modello predittivo dell'intensità del reclutamento;

5.4 Misure gestionali pre-negoziate

Valore limite

Il valore limite precauzionale (LRP) fissato per la singola stagione di pesca è pari a 8,5 kg/giorno/barca per la Toscana e 3,65 kg/giorno/barca per la Liguria.

Chiusura anticipata della stagione di pesca

Nel caso in cui la CPUE media annuale scenda al di sotto dei valori limite di cui sopra, durante la stagione di pesca successiva la CPUE media dovrà obbligatoriamente essere verificata entro il mese di Febbraio per accertarne la permanenza sopra i limiti previsti ed eventualmente considerare la chiusura anticipata di un mese della stagione di pesca.

Misure correttive

Nel caso in cui la CPUE media annuale scenda al di sotto dei limiti di cui sopra per due stagioni di pesca consecutive saranno applicate misure di gestione correttive prima dell'inizio della successiva stagione di pesca, come ad esempio la riduzione della durata della stagione successiva.

Sospensione della pesca del rossetto

Nel caso in cui la CPUE media annuale non superi i limiti di cui sopra per tre anni consecutivi, la pesca del rossetto sarà sospesa per un'intera stagione di pesca.

5.5 Durata delle misure

Le misure gestionali previste sono attivate, a partire dalla data di approvazione del presente PdG, per un periodo di tre anni durante i quali saranno effettuati monitoraggi annuali che riguarderanno lo stato della risorsa e l'eventuale applicazione di misure correttive come previsto al par. 5.4.

5.6 Governance e sistema di gestione - strategia di sorveglianza e di controllo

Per quanto finora descritto il PdG del rossetto necessita di un sistema di Governance che possa attuare misure di gestionali di controllo e di sorveglianza. Sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio scientifico e socio-economico, la Governance deve valutare se le misure di gestione siano appropriate ed eventualmente, introdurre elementi correttivi che tengano conto delle **misure di gestione pre-negoziate** (Paragrafo 5.4).

La Governance dovrà prevedere:

- un **sistema di sorveglianza** adeguato in grado di rilevare lo stato dello stock di rossetto e le modalità di pesca ed assicurare un corretto livello di sfruttamento e di salute dello stock della specie bersaglio che si mantenga entro i limiti biologici di sicurezza previsti. Al fine di attuare la sorveglianza sarà data continuità all' "Organo di Gestione"" (OdG), già costituito con il precedente Piano, che comprende i rappresentanti delle Regioni (Liguria e Toscana), dei pescatori, delle associazioni di categoria e della ricerca scientifica. All'interno dell'OdG costituito con Decreto ministeriale, è presente un referente responsabile degli aspetti scientifici e della valutazione della risorsa e un rappresentante

referente per gli aspetti socio-economico, responsabile per la raccolta e l'elaborazione di indicatori socio-economici per ogni Regione. Ogni anno, considerando i tempi previsti dal paragrafo 5.4, l'OdG raccoglierà i risultati della precedente campagna di pesca e/o di quella in corso in corso, forniti dal referente del monitoraggio scientifico e socio-economico, che serviranno per proporre eventuali linee guida da seguire, se ritenuto necessario, per l'anno in corso o per l'anno successivo.

- un **sistema di controllo** adeguato in grado di assicurare il rispetto delle misure di gestione previste dal piano**.** La **Guardia Costiera (Direzioni Marittime di Genova e di Livorno)** provvederà al controllo e al rispetto delle regole stabilite nel Piano, in particolare attraverso il rilascio di licenze e attraverso controlli sulle attività di pesca in mare.

6. Richiesta di deroghe per la pesca con sciabica entro le tre miglia (Art.13 par. 5 del reg. CE n. 1967/2006) e per la dimensione minima delle maglie (Art. 9 par. 7) per la pesca del rossetto nei compartimenti della Liguria e della Toscana

Dall'analisi precedente emerge chiaramente che, sia per l'area ligure che toscana, l'uso delle sciabiche da natante per continuare ad essere praticato necessita di una deroga alle limitazioni previste dall'articolo 9, par. 1-3 e dall'articolo 13, par.1 del regolamento (CE) N. 1967/2006, viste le ridotte dimensioni dei soggetti della specie Aphia minuta e la ridotta distanza dalla costa e profondità alla quale la loro pesca deve essere esercitata.
Le deroghe di cui sopra sono già state concesse dalla Commissione europea con il regolamento di esecuzione (ue) n. 988/2011 della commissione del 4 ottobre 2011 con scadenza al 31/3/2014.
Da quanto sopra detto è si propone pertanto un rinnovo della deroga con le limitazioni disposte dagli artt. 13 e 9 del Regolamento CE 1967/2006, della stessa durata del presente Piano di gestione, nei termini seguenti.

6.1 Richiesta di deroga per la pesca del rossetto con sciabica da natante entro le tre miglia (art.13 par.5)

Questa richiesta è giustificata dal rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 5 del medesimo regolamento, in particolare:

a) La piattaforma continentale è di dimensioni limitate, soprattutto nel Mar Ligure centro-occidentale, e questa tecnica di pesca viene esercitata prevalentemente a breve distanza dalla costa (10-100 metri) laddove il rossetto si concentra maggiormente nel corso della stagione invernale.
b) L'attività di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino (fanerogame marine) in quanto la sciabica da natante può lavorare bene solo su fondi molli (sabbiosi o fangosi);
c) Dai dati di monitoraggio le catture accessorie sono risultate ridotte e poco significative, come dimostrato nel paragrafo 3.5 del presente PdG.
d) Le imbarcazioni che avranno l'autorizzazione alla pesca rappresentano un numero limitato e sensibilmente inferiore a quello delle imbarcazioni che hanno esercitato l'attività di pesca negli ultimi 25 anni;

e) La pesca del rossetto può essere esercitata esclusivamente con la sciabica che è l'unico attrezzo che consente la cattura di questa specie con un minimo impatto sul fondale marino e le comunità marine;
f) La pesca del rossetto non interferisce con altre attività di pesca come reti da posta, strascico o altre tipologie di attrezzi, ma anzi riduce la pressione su altre specie esercitata con tali attrezzi;
g) La pesca è regolamentata, come mostrato nel capitolo 5.3 del presente Piano, al fine di garantire che le catture accidentali delle specie di cui all'allegato III siano minime e non siano mirate ai cefalopodi.

La deroga si applica esclusivamente alle imbarcazioni che possiedono un permesso di pesca speciale regolarmente rilasciato per la pesca del rossetto con sciabica da natante, secondo le modalità stabilite dal presente piano di gestione, una volta adottato dalla Amministrazione Nazionale competente (Ministero per le politiche agricole e forestali).

6.2 Richiesta di deroga in relazione alla dimensione minima delle maglie (Art. 9 par. 7)

La richiesta della possibilità di utilizzo di una rete con maglia inferiore ai 40 mm, così come previsto dal presente Piano di Gestione per la pesca del rossetto con sciabiche da natante viene richiesta in deroga all'art. 9 par.1 del Reg CE n 1967/2006.
La richiesta si giustifica con l'alta selettività della pesca del rossetto con sciabiche da natante, nei periodi e con le modalità indicate nel precedente capitolo, e con l'effetto trascurabile sull'ambiente marino della stessa pesca, come dimostrato nei precedenti capitoli 3 e 4 del presente piano.

La deroga interessa esclusivamente le imbarcazioni che saranno autorizzate, in attuazione del presente Piano, per la pesca del rossetto con sciabiche da natante.
Quanto previsto dall'art. 4 par. 5 Reg CE n 1967/2006 non riguarda il tipo di pesca oggetto del presente Piano di Gestione.

7. Bibliografia

Auteri R., Abella A., Baino R., Serena F., *Criteri gestionali applicati alla pesca del Rossetto* (*Aphia minuta*) *nel Tirreno settentrionale*. Rapporto Ministeriale, 56p. 1989.

Abella A., Auteri R., Baino R., Lazzaretti A., Righini P., Serena F., Silvestri R., Voliani A., Zucchi A., *Reclutamento di forme giovanili nella fascia costiera toscana*., in "Biol. Mar Medit.", 4(1): 172-181. 1997.

Auteri R., Abella A., Baino R., Donati L., Lazzeretti A., Righini P., Serena F., Silvestri R., *Studio per l'individuazione di un sistema razionale per lo sfruttamento del rossetto nell'Alto Tirreno*. Rapporto Ministeriale, 51 pp. 1996.

Auteri R., Abella A., Baino R., Righini P., Serena F., Silvestri R., Voliani A., *La pesca del rossetto (Aphia minuta, Pisces, Gobidae) in Toscana*, in " Biol. Mar. Medit.", 5 (3): 477-486. 1998.

Baino R, Auteri R., Donati L., *Crescita e reclutamento alla pesca del rossetto*. Atti XXVI Congr. SIBM. 1995.

Biagi F., Gambaccini S., Zazzetta M., *Insediamento e microhabitat di specie ittiche nella fascia costiera toscana*, in " Biol. Mar Medit.", 4(1): 195-203. 1997.

Froese R., Pauly D., *Fishbase World Wide Web electronic publication*. www.fishbase.org. 2009

Froglia C., Gramitto M.E., *La pesca del rossetto (Aphia minuta) nel medio Adriatico*, in "Nova Thalassia", 10 (suppl. 1): 447-455. 1989.

Froglia C., La Mesa M., Arneri E., Gramitto M.E., *La pesca del rossetto nel compartimento marittimo di Pescara (Medio Adriatico), in "* Biol. Mar Medit.",5(3): 503-512. 1998.

Iglesias, M., Morales-Nin B., *Life cycle of the pelagic goby Aphia minuta (Pisces: Gobiidae)*, in "Sci. Mar." 65(3):183-192. 2001.

Mennella M., *Rossetto (Aphia minuta) metodo di cattura: sciabichello toscano. Valore economico*. Coop. S. Maria Assunta (mimeo) 8pp. 2009.

Relini, G., Palandri, G., Relini, M., Garibaldi, F., Torchia, G., Cima, C., Massaro, B., Piccone, A., Bellingeri, M., *Pesca sperimentale del rossetto in Liguria*, in " Biol. Mar. Medit.", 5: 487-502. 1998.

Ungaro N., Casavola N., Marano G., Rizzi E., *"Bianchetto" and "rossetto" fry fisheries in the Manfredonia Gulf: effort exerted and catch composition*, in "Oebalia", 20:99-106. 1994.

7.1 Altra bibliografia di riferimento

Anon., *Indagine sulla pesca del bianchetto*. Relazione finale. Laboratorio Biologia Marina e Pesca di Fano per Min.Mar.Merc. Dir.Gen.Pes.Mar. 33+21p. 1984.

Astraldi M., Bacciola D., Borghini M., Dell'Amico F., Galli G., Gasparini G.P., Lazzoni E., Neri P.L., *Caratteristiche stagionali delle masse d'acqua nell'Arcipelago Toscano. - Arcipelago Toscano. Studio oceanografico, sedimentologico, geochimico e biologico*. ENEA. 7-27. 1993.

Auteri R., Abella A., Baino R., Serena F., *La pesca del Rossetto (Aphia minuta) in Toscana. Stagioni di pesca 1990-91 e 1991-92*. Rapporto Ministeriale. 65p. 1992.

Auteri R., Froglia C., Relini G., *Pesca del "rossetto" Aphia minuta De Buen 1931 (stagioni 1995-1996 e 1996-1997) nei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Viareggio, Livorno e Pescara*, in "Biol. Mar Medit.", 7(4): 99-105. 2000.

Baino R., Auteri R., Donati L., *Crescita e reclutamento alla pesca del rossetto*, in "Biol. Mar Medit.", 3(1): 525-526. 1996.

Buzzichelli S., Cavalieri S. e Ceccatelli G., *Lo stato trofico del litorale Apuo-Versiliese-Pisano. - Progetto Mare. Ricerca sullo stato biologico chimico e fisico dell'Alto Tirreno Toscano*. Regione Toscana, Università di Firenze: 529-617. 1993.

Camiñas, J.A., Martorell, J.M., *Informe de la mesa de trabajo sobre la problematica de la explotación pesquera de góbidos y afines en el litoral mediterráneo español*, in "Inf. Tecn. Inst. Esp. Oceanogr.", 98: 1-61. 1991.

Caputo, V., Caniglia, M.L., Machella, N., *The chromosomal complement of Aphia minuta, a paedomorphic goby*, in "J. Fish Biol.", 55: 455-458. 1999.

Caputo, V., Candi, G., La Mesa, M., Arneri, B., *Pattern of gonad maturation and the question of semelparity in the paedomorphic goby Aphia minuta*, in " J. Fish Biol.", 58: 656-669. 2000.

Caputo, V., G. Candi, Arneri E., M. La Mesa, C. Cinti, M. Provinciali, P. Nisi Cerioni, Gregoriani A., *Short lifespan and apoptosis in Aphia minuta*, in " J. Fish Biol.", 60: 775-779. 2002.

Chesalin, M.N., G.V. Zuev G.V., Che salina T.L., *Transparent goby Aphia minuta (Gobiidae) in the pelagic zone of the Black Sea*, in " J. Ichthyol.", 44: 587-591. 2004.

Del Mancino F., Marzi A. e Cepellotti R., *Studio idrologico nell'area marina della Toscana Settentrionale tra Bocca di Magra e Calambrone. - Progetto Mare. Ricerca sullo stato biologico chimico e fisico dell'Alto Tirreno Toscano.* Regione Toscana, Università di Firenze. 489-528. 1993.

Fisher W., M.L.Bauchot M.L., Schneider M., *Fiches FAO d'identification des espéces pour les besoins de la pêche (revision 1). Méditerranée et Mer Noire*. Volume II, Rome, FAO, 2:761-1530. 1987.

Froglia C., *Risultati preliminari della ricerca biologica e possibilità di pesca del Rossetto Aphia minuta.* Rapporto Ministeriale. p. 6. 1980.

Giovannotti M., La Mesa M., Caputo V. *Life style and genetic variation in teleosts: the case of pelagic (Aphia minuta) and benthic* (Gobius niger) *gobies (*Perciformes: Gobiidae*),*in "Marine Biology", vol.156: 239-252. 2009.

Iglesias M., Martorell Torres J. M., *La pesqueria de Gobidos en las Islas Baleares*, in "Inf. Tc. Inst. Esp. Oceanogr. ", 116:18 p. 1992.

Iglesias M., Morales-Nin B., *Fishery and Growth of Aphia minuta off Majorca Island*, in "Rapp. Comm. int. Medit.", 33. 1992.

Iglesias M., Massut E., Morales-Nin B., *Datos biologicos de dos especies (Aphia minuta e Coryphaena hippurus) capturadas estacionalmente en Mallorca*, in "Historia Natural" '91. Alemany Ed. 351-359. 1992.

Iglesias M., Miguel J., Alvarez F., *Acoustic estimation of volume and distribution* of Aphia minuta *(Pisces, Gobidae) in Alicuda Bay (Mayorca Island, Spain),* in "Rapp. Comm. int. Medit.", 34:246. 1995.

Iglesias, M., Morales-Nin B,. *Life cycle of the pelagic goby Aphia minuta (Pisces: Gobiidae),* in "Sci. Mar.", 65: 183-192. 2001.

La Mesa M., *Age and growth of Aphia minuta (Pisces, Gobiidae) from the central Adriatic Sea*, in "Sci. Mar.", 63 (2): 147-155.1999.

La Mesa, M., Arneri E., Caputo V., Iglesias M., *The transparent goby, Aphia minuta: review of biology and fisheries of a paedomorphic European fish,* in "Rev. Fish Biol. Fisheries", 15: 89-109. 2005.

La Mesa M., Borme D., Tirelli V., Di Poi E., Legovini S., Fonda Umani S., *Feeding ecology of the transparent goby Aphia minuta (Pisces, Gobiidae) in the northwestern Adriatic Sea*, in "Scientia Marina", 72, (1): 99-108. 2008.

Lanteri L., Garibaldi F., Mannini A., Franco A., Cappanera V., Manaratti G., Relini G., *La pesca del rossetto Aphia minuta (Risso, 1918) in Liguria nelle stagioni 2011/12 e 2012/13*, in Biol. Mar. Mediterr., 21 (1): 277-278. 2014.

Lanteri L., Garibaldi F., Mannini A., Franco A., Feletti M., Ierardi S., Relini G., *Catture per unità di sforzo della pesca con la sciabica da natante in Liguria nella stagione di pesca 2009-2010* in Biol. Mar. Mediterr., 18 (1): 348-349. 2011.

Lo Bianco S., *Notizie biologiche riguardanti specialmente il periodo di maturità sessuale degli animali del Golfo di Napoli,* in "Mitt. Zool. Stat. Neapel", 19 Bd 4 Heft. 1909.

Lopez Jaime, J.A., Escalante Blanque, P., Rodriguez Garcia, R., Zurita Escobar, F., *Experimental culture of Aphia minuta. Study on the maintenance in captivity, nutritional requirements, ecological needs and possibility of controlled reproduction*, in " Cah. Options Médit. ", 47: 343-347.2000.

Mancini L., Geminiano Cavinato P., *Osservazioni morfologiche e biometriche sul gobidae Aphia minuta nell'Adriatico Centrale e alcune considerazioni in rapporto alla pesca*, in "Boll. Pesca Piscic. Idrobiol.", 24: 49-60. 1969.

Martinez-Bano P., Vizuete F., Mas J. Y., Faraco F., *Biology and fishing of Aphia minuta (Risso, 1810) in the S.E. of the Iberian Peninsula*. (mimeo) 9p. 1990.

Martinez-Bano P., Vizuete F., Mas J. Y., Faraco F., *Biology and fishing of Aphia minuta (Risso, 1810) in the S.E. of the Iberian Peninsula*, in "Rapp. Comm. Int. Medit.", 32(1):256. 1990.

Martinez-Bano P., Vizuete F., Mas J., *The fishery of transparent goby, Aphia minuta (Risso, 1810) on the fishing grounds off Murcia (southeastern Spain)*, in "Sci.Mar.", 57(2-3):199-205. 1993.

Piccinetti C., 1982. Indagine sulla pesca del Bianchetto. Rapporto Ministeriale. 71p.

Pope, J.G., Garrod D.J., *Sources of error in catch and effort quota regulation with particular reference to variation in the catchability coefficient*, in"Int. Comm. Northwest Atl. Fish. Res. Bull.", 11: 17-30. 1975.

Re P., *Aneis diarios de crescimento nos otolitos dos estadios larvares dos peixes: prospectivas en biologia pesquera*. Museu Bocage, Lisbona, 97-124. 1994.

Relini Orsi L., Fanciulli G., *Prima segnalazione di* Cristallogobius linearis *in mar Ligure ed identificazione dei "bianchetti di fondo" di Portofino*, in " Natura-Soc.ital.Sci. nat., Museo civ. Stor. nat. e Acquario civ."*, Milano*, 68(1-2):111-122. 1977.

Relini G., Cima C., Garibaldi F., Calandri G., Relini M., Torchia G., *Una risorsa costiera: il rossetto Aphia minuta mediterranea – De Buen, 1931 (Osteichthyes: Gobidare*), in "Biol. Mar Medit.", 3 (1): 205-213. 1996.

Relini G., Relini M. Torchia G., *Reclutamento di specie ittiche su alcune barriere artificiali della Liguria,* in "Biol. Mar Medit.", 4(1): 269-276. 1997.

Relini G., Bertrand J., Zamboni A., *Sintesi delle conoscenze sulle risorse da pesca dei fondi del Mediterraneo centrale (Italia e Corsica),* in "Biol. Mar Medit.", 6 (suppl. 1). 1999.

Ria M., Silvestri R., Baino R., *Monitoraggio della pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque della Toscana.* 40° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina, Livorno, 26-29 maggio 2009 (mimeo). 2009.

Rojo A.L., *Osteologa del chanquete, Aphia minuta (Risso, 1810) (Pisces: Gobiidea)*, in "Bol. Inst. Esp. Oceanogr.", 2(1): 165-179. 1985.

Serena F., Auteri R., Abella A., Baino R., *The Transparent Goby Fishery in the Northern Tyrrhenian Sea,* in "Rapp. Comm. int. Medit.", 32, 1. 257. 1990.

Tunesi L., Mariani L., Mori M., Insediamento di stadi giovanili di specie ittiche nelle acque costiere del Golfo del Tigullio (Mar Ligure), in Biol Mar Mediterr., 4(1): 282-290. 1997.

Allegato A) al Piano di gestione.
Elenco Imbarcazioni Regione Liguria

N	UE	GT	kW	N	N.UE	GT	kW
1	4131	2	53	**39**	14737	1	17,6
2	4169	2	63	**40**	15202	1	7,3
3	4178	1	26	**41**	15221	1	5
4	4222	2	84	**42**	15263	4	63,5
5	4223	2	32,3	**43**	15265	1	13,2
6	4245	2	60	**44**	15268	1	16,2
7	4247	1	73,5	**45**	15285	1	8,8
8	4248	1	14,5	**46**	15293	2	22
9	4257	3	56	**47**	15300	2	68,5
10	4273	3	48	**48**	15311	3	30,88
11	4274	1	18,4	**49**	15339	2	13,8
12	4278	2	58,8	**50**	15346	1	16
13	4281	2	47	**51**	15394	1	7,35
14	4282	1	26	**52**	15472	1	24,3
15	4287	2	50	**53**	17726	1	17,6
16	4290	1	41	**54**	18478	1	7,3
17	4292	2	95,6	**55**	19054	2	62,5
18	4296	2	48,5	**56**	19233	1	14,5
19	4302	2	23,52	**57**	19512	4	52,92
20	4311	3	62	**58**	20684	1	0
21	4314	1	29,4	**59**	23418	1	29,48
22	4330	1	33	**60**	25031	1	16,5
23	4350	1	16,93	**61**	25072	1	19
24	4368	1	11	**62**	25262	1	31
25	4370	5	47,8	**63**	25311	1	14,7
26	4377	1	29,41	**64**	26176	2	22,8
27	4380	1	7,5	**65**	26417	4	63,2
28	4890	3	52,94	**66**	26848	1	20
29	4971	1	18,39	**67**	27067	1	22,7
30	4999	1	14,5	**68**	27096	2	20,59
31	5022	1	14,7	**69**	27375	2	20,6
32	5024	1	17,6	**70**	25936	1	26,47
33	5029	2	17,64	**71**	28234	1	18,04
34	5030	1	8,83	**72**	27691	1	18,5
35	5032	1	12,5	**73**	28044	1	25
36	5071	4	59	**74**	28362	1	b/r
37	5407	1	33	**75**	5031	1	11
38	14660	1	53	**76**	4183	1	14,71

Statistiche	GT	kW
Totale	**121,0**	**2321,8**
Media	**1,6**	**31,0**
Dev. stand.	**0,9**	**21,2**
Minimo	**1,0**	**0,0**
Massimo	**5,0**	**95,6**

Allegato B) al Piano di gestione.
Elenco Imbarcazioni Regione Toscana

N.	UE	GT	kW
1	2776	4	85
2	3839	12	88,5
3	5038	8	61,78
4	5126	11	110,5
5	5162	2	97
6	5188	3	66,2
7	5210	8	110,5
8	5242	2	63
9	5268	4	107
10	5297	3	92
11	5301	2	63
12	5308	3	97
13	5344	3	61
14	5389	5	68,4
15	5394	2	42
16	5411	3	62,5
17	5418	2	97
18	5525	3	97
19	5558	4	162
20	8224	9	95,5
21	9415	9	106,6
22	17142	2	30,8
23	17924	4	84
24	18707	3	97
25	18882	15	110
26	19570	12	66
27	24966	6	68,4
28	25706	3	41
29	26475	7	59
30	27001	2	68,4
31	27206	5	80,06
32	27297	8	95,6
33	27345	3	41
34	27386	3	41
35	27528	1	44,12
36	27779	4	81
37	28423	10	109,6
38	14008	5	106
39	28381	5	125
40	5559	8	185,2
41	28315	12	66

Statistiche	GT	kW
Totale	**220,0**	**3432,7**
Media	**5,4**	**83,7**
Dev. stand.	**3,5**	**31,6**
Minimo	**1,0**	**30,8**
Massimo	**15,0**	**185,2**

16A00006

DECRETO 15 dicembre 2015.

Rinnovo e cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive iscritte al Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013";

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2015, n. 3833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015, recante "Rinnovo e cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive iscritte al Registro nazionale";

Visto in particolare l'art. 1, che ha previsto il rinnovo dell'iscrizione a Registro della varietà di Cicoria di tipo Witloof denominata "Di Bruxelles" e identificata con il codice SIAN 249;

Visto in particolare l'art. 2, che ha previsto la cancellazione della varietà di Fagiolo nano denominata "Valdarno" e identificata con il codice SIAN 2089;

Considerato che la varietà di cicoria di tipo Witloof "Di Bruxelles" risulta cancellata con decreto ministeriale del 18 giugno 2014, n. 12746, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23/06/2014;

Considerato che per la varietà di fagiolo nano "Valdarno" il responsabile della conservazione in purezza, con nota del 10 novembre 2000, aveva regolarmente presentato domanda di rinnovo di iscrizione al Registro varietale;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto ministeriale 17 febbraio 2015, n. 3833, specificatamente per la parte relativa alle varietà ortive "Di Bruxelles" (codice SIAN 249) e "Valdarno" (codice SIAN 2089);

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 17 febbraio 2015, n. 3833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015, recante "Rinnovo e cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive iscritte al Registro nazionale", è modificato come di seguito indicato:

a) la varietà di Cicoria di tipo Witloof denominata "Di Bruxelles", codice SIAN 249, è eliminata dalla tabella "Specie ortive" di cui all'art. 1;

b) la varietà di Fagiolo nano "Valdarno", identificata con il codice SIAN 2089, è depennata dalla tabella "Specie ortive" dell'art. 2 e inserita nell'elenco "Specie ortive" di cui all'art. 1. L'iscrizione della varietà è rinnovata fino al 31 dicembre 2023.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A00054

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eagle Service Società Cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti - cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2010 n. 37/SAA/2010 con il quale la «Eagle service società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Roma

è stata posta in scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dr. Marco Pappalardo;

Vista la sentenza del 15 luglio 2015 n. 741/2015 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Eagle service società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, laddove in virtù dello stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale, l'interessato sia venuto a conoscenza di vicende che comunque conducono all'apertura di un procedimento nei suoi confronti;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dr. Marco Pappalardo;

Decreta:

Art. 1.

La «Eagle service società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 07657201005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Marco Pappalardo nato a Roma il 31 gennaio 1967 (C.F. PPPMRC67A31H501L), e ivi domiciliato, in via Marco Aurelio n. 42.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00035

DECRETO 16 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoranti in Legno soc. coop. a r.l. (in sigla lavoranti in legno)», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Lavoranti in legno soc. coop. a. r.l. (in sigla lavoranti in legno)» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che dalla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2015 e sottoscritta dal legale rappresentante, emergono i seguenti valori:

il patrimonio netto ha un valore negativo (pari a € - 119.074,24);

si è registrata una perdita di periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 ottobre 2015 è pari ad € 6.268.564,78;

il valore della produzione è passato da €. 12.438.636,00 del 2014 ad 5.330.949,00 a fine esercizio 2015;

il presidente del c.d.a. ha dichiarato che ad oggi non si intravedono fatti o evenienze che possano permettere di provvedere in tempi celeri la continuità aziendale ed il raggiungimento dello scopo mutualistico;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Tenuto conto che la cooperativa ha depositato domanda di concordato preventivo *ex* art. 161, sesto comma. L.F. in data 19 giugno 2015 ed ha ottenuto con decreto del Tribunale di Ferrara, un termine di 120 giorni con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento per il deposito in cancelleria della proposta, per la presentazione del piano e della documentazione di cui all'art. 16l, secondo e terzo comma, L.F;

Preso atto che in data 7 dicembre 2015 la cooperativa ha presentato istanza di rinuncia al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma. attesa l'impossibilità di depositare il Piano concordatario;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoranti in legno soc. coop. a. r.l. (in sigla lavoranti in legno)», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale 00040810384) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., e il dott. Alberto Lodi (c.t. LDO LRT 62P06 D548A), nato a Ferrara il 6 settembre 1962, ivi domiciliato, in via San Romano, n. 145, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A00036

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della regione Veneto in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013. Proroga della contabilità speciale n. 5773. (Ordinanza n. 310).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 24 ottobre 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri 20 settembre 2013 e 17 gennaio 2014, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 20 luglio 2014;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 112 del 22 agosto 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto.»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 131 del 22 novembre 2013 recante: «Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 186 dell'8 agosto 2014, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto», con la quale è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2015 il mantenimento della contabilità speciale n. 5773, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 112/2013 e intestata al Dirigente della sezione sicurezza e qualità della regione Veneto;

Vista la nota del 18 novembre 2015 del Dirigente della sezione sicurezza e qualità della Regione Veneto, soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 186/2014;

Vista la nota del 23 novembre 2015 del presidente della Regione Veneto;

Considerata la necessità di prorogare la predetta contabilità speciale n. 5773, al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, il completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, già autorizzati ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 186 dell'8 agosto 2014;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi già autorizzati ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 186 dell'8 agosto 2014, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5773 di cui in premessa è prorogato al 31 dicembre 2016.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A00057

ORDINANZA 30 dicembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 307).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 201 dell'11 novembre 2014;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 3 novembre 2015;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Toscana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente alla gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione,

nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5860 aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 201 dell'11 novembre 2014, che viene al medesimo intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A00058

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 dicembre 2015.

Aggiornamenti al decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 recante: «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico». (Determina n. 1709/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 no-

vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico";

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 9 del decreto-legge n. 158/2012 del 13 settembre 2012 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni nella legge dell'8 novembre 2012, n. 189 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2012)" con cui si trasferiscono all'Agenzia italiana del farmaco le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali definite nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, art. 2 lettera t;

Vista la linea guida «Detailed guidance on the request to the competent authorities for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use, the notification of substantial amendments and the declaration of the end of the trial (CT-1) (revision 3 of March 2010)» pubblicata dalla Commissione Europea, relativa alla richiesta di autorizzazione di una sperimentazione clinica dei medicinali all'Autorità Competente;

Vista la linea guida dell'Heads of Medicines Agency – Clinical Trial Facilitation Group (http://www.hma.eu/ctfg.html) del dicembre 2014 "Guidance document for sponsors for a Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) for the assessment of multinational Clinical Trial Applications" Version 3.2, che fa riferimento alla Linea Guida CT1 nella sua versione aggiornata al 2010;

Visto il decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2007, n. 51 recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e, in particolare, l'art. 8, ai sensi del quale eventuali aggiornamenti e modifiche agli allegati allo stesso decreto ministeriale e alle modalità di trasmissione sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

Considerata la partecipazione dell'AIFA alle Voluntary Harmonisation Procedures (VHP), a partire dal 1° gennaio 2015, come da comunicato pubblicato sul sito internet dell'Heads of Medicines Agency – Clinical Trial Facilitation Group;

Considerata l'opportunità, nell'ambito delle procedure VHP e nazionali, di armonizzare i requisiti, in particolare per quanto riguarda la documentazione necessaria a garantire la conformità alle buone pratiche di fabbricazione ed a supportare la qualità dei medicinali sperimentali, nonché la documentazione di riferimento per lo sperimentatore;

Considerato il ripristino, a partire dal 1° ottobre 2014, dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali, in attuazione dell' art. 12, comma 12, della legge n. 189/2012, per la gestione con modalità esclusivamente telematiche della documentazione degli studi clinici disciplinati dal decreto legislativo n. 211/2003;

Considerato che è pertanto necessario aggiornare i contenuti del decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2007 n. 51, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

Determina:

Art. 1.

Requisiti di conformità

In riferimento ai requisiti di conformità alle norme di buona pratica di fabbricazione (GMP) da presentare a corredo della richiesta di autorizzazione di una sperimentazione clinica, l'allegato 1 al decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007 è modificato come segue:

Il testo al paragrafo 4.1.6, dalle parole "Copia dell'autorizzazione alla produzione" fino alle parole "(ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e della direttiva 2001/20/CE)." è sostituito dal testo:

"Autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione (v. paragrafo 4.1.6.1.1).

Il testo al paragrafo 4.1.6.1.1, dalle parole "Laddove applicabile" fino alle parole "(CHMP/QWP/185401 final)." è sostituito dal testo: "Laddove applicabile il promotore deve fare altresì riferimento alla versione corrente delle linee guida EMA: "CHMP/QWP Guideline on the requirements to the chemical and pharmaceutical quality documentation concerning investigational medicinal products in clinical trials" e "CHMP/BWP Guideline on the requirements for quality documentation concerning biological investigational medicinal products in clinical trials."

Il testo al paragrafo 4.1.6.1.1, dalle parole "A documentazione di ciò i promotori" fino alle parole "(ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e della direttiva 2001/20/CE)" è sostituito dal testo:

"Per quanto concerne la conformità alle norme di buona pratica di fabbricazione (GMP), nei seguenti casi non è necessario presentare alcuna documentazione:

il medicinale sperimentale dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE o in un paese ICH, non è modificato ed è fabbricato nell'UE; oppure

il medicinale sperimentale non è fabbricato nell'UE, ma dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE e non è modificato.

Qualora il medicinale sperimentale non disponga di un'autorizzazione all'immissione in commercio all'interno dell'UE o in un paese ICH e non sia fabbricato nell'UE, è necessario presentare la seguente documentazione:

copia dell'autorizzazione all'importazione a norma dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE (recepito nell'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211); e

certificazione rilasciata da una persona qualificata nell'UE, redatta nel formato approvato dalla Commissione Europea, che attesta che la fabbricazione è conforme a norme di buona pratica di fabbricazione almeno equivalenti alle norme di buona pratica di fabbricazione in vigore nell'UE. Riguardo a questa certificazione esistono disposizioni specifiche stabilite negli accordi di riconoscimento reciproco, "Mutual Recognition Agreements", tra l'UE e i paesi terzi.

In tutti gli altri casi, al fine di documentare la conformità alla buona pratica di fabbricazione, come disposto dalla direttiva 2003/94/CE e dalle linee guida dettagliate di esecuzione riguardanti i medicinali sperimentali (allegato 13 alle norme di buona pratica di fabbricazione), il richiedente è tenuto a presentare una copia dell'autorizzazione alla fabbricazione/importazione come stabilito dall'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE (recepito nell'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211) che descrive l'ambito di applicazione dell'autorizzazione alla fabbricazione/importazione."

Art. 2.

Dossier semplificato per il medicinale sperimentale

In riferimento alla presentazione di un Dossier semplificato per il medicinale sperimentale-IMPD semplificato, l'allegato 1 al decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007 è modificato come segue:

Il testo al paragrafo 4.1.6: "IMPD semplificato per prodotti noti (v. paragrafo 4.1.6.2.1 e tabella 1)" è sostituito dal testo: "IMPD semplificato per prodotti noti e placebo (v. paragrafo 4.1.6.2.1 e tabelle II e III)".

Il testo al paragrafo 4.1.6 "RCP, per prodotti con un'AIC nell'Unione europea (v.4.1.6.2.2)" è sostituito dal testo "RCP, per prodotti con un'AIC nell'Unione europea o in un paese ICH (v.4.1.6.2.2)".

Il testo al paragrafo 4.1.6.2.1, dalle parole "Un IMPD semplificato" fino alle parole "possono anche essere fornite con un IMPD semplificato" è sostituito dal testo: "Un IMPD semplificato può essere utilizzato qualora le relative informazioni sull'IMP siano state valutate in precedenza quale parte di una AIC in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o di un paese appartenente all'ICH, oppure in una precedente richiesta di autorizzazione all'Autorità competente destinataria della domanda. Anche le informazioni sul placebo possono essere fornite con un IMPD semplificato". Nel medesimo paragrafo i riferimenti alla "Tabella II" sono sostituiti dai riferimenti alle "Tabelle II e III".

La "Tabella II. Informazioni semplificate per IMP noti" è sostituita dalle tabelle in allegato denominate "Tabella II e Tabella III", relative, rispettivamente, al contenuto del dossier semplificato ed al contenuto del dossier per il placebo.

Il testo al paragrafo 4.1.6.2.2, dalle parole "Il promotore può sottoporre la versione corrente del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto" fino alle parole "in un qualsiasi Stato membro della Comunità europea" è sostituito dal testo: "Il promotore può sottoporre la versione corrente dell'RCP al posto dell'IMPD, nel caso l'IMP abbia una AIC in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o in un paese ICH".

Art. 3.

Dossier per lo sperimentatore

In riferimento al Dossier per lo sperimentatore (IB), l'allegato 1 e l'allegato 2 al decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007 sono modificati, rispettivamente, come segue:

Il testo al paragrafo 4.1.5, dalle parole "Il riassunto delle caratteristiche del prodotto" fino alle parole "(da ora in poi denominata *AIC)*." è sostituito dal testo: "Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (o per quanto riguarda i paesi appartenenti all'International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, ICH, la documentazione equivalente all'RCP), da ora in poi denominato RCP, sostituirà l'IB a condizione che l'IMP sia autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o in un paese ICH e venga utilizzato secondo quanto previsto dall'autorizzazione all'immissione in commercio (da ora in poi denominata *AIC)*. Tale RCP dovrà essere tradotto in italiano o almeno in inglese.".

Il testo al paragrafo 6.1.2.2, dalle parole "Nel caso l'IMP abbia una AIC" fino alle parole "in italiano o almeno in inglese." è sostituito dal testo: "Nel caso l'IMP sia riferito ad un medicinale già dotato di AIC in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese ICH e il prodotto debba essere utilizzato in accordo all'autorizzazione, il dossier per lo sperimentatore (IB) potrà essere sostituito dall'RCP. Tale RCP dovrà essere tradotto in italiano o almeno in inglese.".

Art. 4.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2015

p. Il direttore generale: MARTA

ALLEGATO

Tabella II

Contenuto del dossier semplificato relativo al medicinale sperimentale

Tipi di valutazione precedente	Dati di qualità	Dati non clinici	Dati clinici
Il medicinale sperimentale dispone dell'autorizzazione all'immissione in commercio in uno Stato membro UE o in un paese ICH ed è impiegato nella sperimentazione:			
— nelle condizioni previste dall'RCP	RCP		
— al di fuori delle condizioni previste dall'RCP	RCP	Ove opportuno	Ove opportuno
— a seguito di modifica (ad es. mascheramento)	P+A	RCP	RCP
Un'altra forma farmaceutica o dosaggio del medicinale sperimentale è autorizzato all'immissione in commercio in uno Stato membro UE o in un paese ICH ed il medicinale sperimentale è fornito dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	RCP+P+A	Sì	Sì
Il medicinale sperimentale non dispone di autorizzazione all'immissione in commercio in nessuno degli Stati membri UE o dei paesi ICH, ma la sostanza attiva è contenuta in un medicinale con autorizzazione all'immissione in commercio in uno Stato membro UE ed			
— è fornita dallo stesso fabbricante	RCP+P+A	Sì	Sì
— è fornita da un altro fabbricante	RCP+S+P+A	Sì	Sì
Il medicinale sperimentale è stato oggetto di una precedente domanda di sperimentazione clinica autorizzata in Italia (1), non è stato modificato, e			
—non sono disponibili nuovi dati dall'ultimo emendamento alla domanda di sperimentazione clinica	Riferimento alla domanda precedente		
—sono disponibili nuovi dati dall'ultimo emendamento alla domanda di sperimentazione clinica	Nuovi dati	Nuovi dati	Nuovi dati
— il medicinale in questione è utilizzato in condizioni diverse	Ove opportuno	Ove opportuno	Ove opportuno
S: dati relativi alla sostanza attiva; P: dati relativi al prodotto medicinale sperimentale; A: appendici alla versione corrente delle linee guida EMA(2) relative a informazioni aggiuntive su impianti e attrezzature, valutazione della sicurezza degli agenti avventizi, nuovi eccipienti, solventi per ricostituzione e diluenti			

Tabella III

Dossier relativo al medicinale sperimentale nel caso di placebo

Dossier relativo al medicinale sperimentale in caso di placebo	Dati di qualità	Dati non clinici	Dati clinici
Il medicinale sperimentale è un placebo	P+A	No	No
Il medicinale sperimentale è un placebo, ha la stessa composizione del medicinale sperimentale testato (con l'eccezione della sostanza attiva), è prodotto dallo stesso fabbricante e non è sterile	No	No	No
Il medicinale sperimentale è un placebo ed è stato oggetto di una precedente domanda di sperimentazione clinica autorizzata in Italia	No	No	No
S: dati relativi alla sostanza attiva; P: dati relativi al prodotto medicinale sperimentale A: appendici alla versione corrente delle linee guida EMA(2) relative a informazioni aggiuntive su impianti e attrezzature, valutazione della sicurezza degli agenti avventizi, nuovi eccipienti, solventi per ricostituzione e diluenti			

(1) Il promotore è tenuto a fornire una lettera di autorizzazione per rinviare ai dati presentati da un altro richiedente

(2) "*CHMP/QWP Guideline on the requirements to the chemical and pharmaceutical quality documentation concerning investigational medicinal products in clinical trials*" e "*CHMP/BWP Guideline on the requirements for quality documentation concerning biological investigational medicinal products in clinical trials*"

16A00041

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 19 novembre 2015.

Approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2016.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, concernente "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112" ed, in particolare, l'art. 12;

Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018 - A.S. 2112;

Visto il progetto di bilancio per l'anno 2016 proposto dal Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 19 novembre 2015 sul progetto di bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2015

Il garante: SPADAFORA

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni assestate 2015		Variazioni		Previsioni 2016	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE	**2.206.147,34**	**2.206.147,34**	**-369.763,83**	**-369.763,83**	**1.836.383,51**	**1.836.383,51**
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	1.722.089,00	1.722.089,00	-4.360,00	-4.360,00	1.717.729,00	1.717.729,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	15.943,03	15.943,03	-15.943,03	-15.943,03	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO	468.115,31	468.115,31	-349.460,80	-349.460,80	118.654,51	118.654,51
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni assestate 2015		Variazioni		Previsioni 2016	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
SPESE	**2.206.147,34**	**2.206.147,34**	**-369.763,83**	**-369.763,83**	**1.836.383,51**	**1.836.383,51**
SPESE CORRENTI	2.000.233,38	2.000.233,38	-361.385,16	-361.385,16	1.638.848,22	1.638.848,22
SPESE IN CONTO CAPITALE	36.000,00	36.000,00	-9.400,00	-9.400,00	26.600,00	26.600,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	169.913,96	169.913,96	1.021,33	1.021,33	170.935,29	170.935,29
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo 2015	Capitolo 2016	Denominazione	Previsioni assestate 2015	Previsioni 2016		
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	competenza	residui presunti	cassa
		ENTRATE	**2.206.147,34**	**1.836.383,51**	**0,00**	**1.836.383,51**
		1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**1.722.089,00**	**1.717.729,00**	**0,00**	**1.717.729,00**
		Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
		Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
500	**500**	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.522.089,00	1.517.729,00	0,00	1.517.729,00
501	**501**	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	15.943,03	0,00	0,00	0,00
510	**510**	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	15.943,03	0,00	0,00	0,00
511	**511**	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
512	**512**	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. AVANZO DI ESERCIZIO	468.115,31	118.654,51	0,00	118.654,51
520	**520**	AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/ PRESUNTO	468.115,31	118.654,51	0,00	118.654,51
		4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
530	**530**	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Capitolo 2015	Capitolo 2016	Denominazione	Previsioni assestate 2015 (al 05/11/2015)	Previsioni 2016		
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	competenza	residui presunti	cassa
		SPESE	**2.206.147,34**	**1.836.383,51**	**318.435,18**	**1.836.383,51**
		1. SPESE CORRENTI	**2.000.233,38**	**1.638.848,22**	**298.882,41**	**1.638.848,22**
		FUNZIONAMENTO	1.250.681,63	1.218.848,22		1.178.848,22
		INDENNITA' GARANTE	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*
101	101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	167.187,04	167.187,04		167.187,04
102	102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.601,76	18.601,76		18.601,76
103	103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.211,20	14.211,20		14.211,20
		SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	*50.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*
	104	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	50.000,00	40.000,00		40.000,00
		PERSONALE	*402.614,23*	*432.579,47*	*73.280,45*	*432.579,47*
106	106	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	147.759,24	133.000,00		133.000,00
107	107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	35.757,71	33.000,00		33.000,00
108	108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	12.559,54	12.000,00		12.000,00
109	109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	35.539,99	58.000,00		58.000,00
110	110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	8.600,68	14.000,00		14.000,00
111	111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	3.020,90	5.000,00		5.000,00
112	112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	9.646,00	9.646,00	7.982,25	9.646,00
113	113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.335,00	2.335,00	1.837,88	2.335,00
114	114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	820,00	678,59	820,00
115	115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	26.502,12	26.502,12	26.502,12	26.502,12
116	116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	7.918,83	7.918,83	7.918,83	7.918,83
117	117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.252,68	2.252,68	2.252,68	2.252,68
118	118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	15.000,00	15.000,00		15.000,00
119	119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00		0,00
120	120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00		0,00
121	121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00		0,00

122	**122**	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	38.500,00	38.500,00	2.528,05	38.500,00
123	**123**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	7.950,00	7.950,00	779,18	7.950,00
124	**124**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	3.550,00	3.550,00	214,89	3.550,00
125	**125**	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	33.836,87	47.554,52	17.375,69	47.554,52
126	**126**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	8.188,54	11.508,20	3.733,36	11.508,20
127	**127**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	2.876,13	4.042,12	1.476,93	4.042,12
		CONSUMI INTERMEDI	***598.067,40***	***546.268,75***	***147.236,39***	***546.268,75***
130	**130**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO	24.748,28	20.000,00		20.000,00
131	**131**	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	8.600,00	8.600,00		8.600,00
132	**132**	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	105.689,44	90.400,00	2.513,33	90.400,00
133	**133**	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	25.000,00	50.000,00	4.514,00	50.000,00
134	**134**	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	36.000,00	20.000,00	1.525,00	20.000,00
135	**135**	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	104.000,00	80.000,00	1.250,00	80.000,00
136	**136**	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	21.400,00	10.000,00		10.000,00
137	**137**	SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE	12.000,00	10.000,00		10.000,00
138	**138**	SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	10.600,00	10.000,00	4,88	10.000,00
139	**139**	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE *(soppresso)*	0,00	0,00		0,00
140	**140**	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	5.950,75		5.950,75
141	**141**	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	207.000,00	172.509,00	130.468,50	172.509,00
142	**142**	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	8.469,00	8.469,00		8.469,00
143	**143**	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	3.500,00	3.500,00		3.500,00
144	**144**	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	0,00	1.000,00		1.000,00
145	**145**	SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	10.600,00	10.600,00		10.600,00
146	**146**	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	1.000,00	2.000,00		2.000,00
147	**147**	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	2.000,00	3.000,00		3.000,00
148	**148**	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	3.000,00	3.000,00		3.000,00
149	**149**	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
150	**150**	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,00	0,00		0,00
151	**151**	SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE (soppresso)	0,00	0,00		0,00
152	**152**	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	0,00	30.000,00		30.000,00
153	**153**	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	4.460,68	2.240,00	4.460,68	2.240,00
154	**154**	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00

		INTERVENTI	749.551,75	420.000,00	78.365,57	420.000,00
170	**170**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA'	623.994,75	300.000,00	78.365,57	300.000,00
171	**171**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (*per la eventuale gestione dei residui*)	19.386,62	0,00		0,00
172	**172**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	106.170,38	70.000,00		70.000,00
	173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO		50.000,00		50.000,00
	174	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)		0,00		0,00
		2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**36.000,00**	**26.600,00**	**19.552,77**	**26.600,00**
		INVESTIMENTI	36.000,00	26.600,00	19.552,77	26.600,00
201	**201**	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	35.000,00	20.000,00	19.552,77	20.000,00
202	**202**	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	500,00	6.100,00		6.100,00
203	**203**	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	500,00	500,00		500,00
		3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**169.913,96**	**170.935,29**	**0,00**	**170.935,29**
301	**301**	FONDO DI RISERVA	2.294,66	3.315,99		3.315,99
302	**302**	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO EX ART. 8/3 DL 95/2012-ART. 23 TER/4 DL 201/2011	167.619,30	167.619,30		167.619,30
		4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00		3.000,00
401	**401**	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	3.000,00		3.000,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE	**1.836.383,51**	**1.836.383,51**	**1.811.486,00**	**1.811.486,00**	**1.161.486,00**	**1.161.486,00**
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	1.717.729,00	1.717.729,00	1.811.486,00	1.811.486,00	1.161.486,00	1.161.486,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO	118.654,51	118.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
SPESE	**1.836.383,51**	**1.836.383,51**	**1.811.486,00**	**1.811.486,00**	**1.161.486,00**	**1.161.486,00**
SPESE CORRENTI	1.638.848,22	1.638.848,22	1.636.848,22	1.636.848,22	987.888,47	987.888,47
SPESE IN CONTO CAPITALE	26.600,00	26.600,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	170.935,29	170.935,29	168.637,78	168.637,78	169.597,53	169.597,53
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	cassa	competenza	cassa	competenza	cassa
	ENTRATE	**1.836.383,51**	**1.836.383,51**	**1.811.486,00**	**1.811.486,00**	**1.161.486,00**	**1.161.486,00**
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**1.717.729,00**	**1.717.729,00**	**1.811.486,00**	**1.811.486,00**	**1.161.486,00**	**1.161.486,00**
	Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**						
	Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**						
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.517.729,00	1.517.729,00	1.611.486,00	1.611.486,00	961.486,00	961.486,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. AVANZO DI ESERCIZIO	118.654,51	118.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00
520	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	118.654,51	118.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

cap.	Denominazione	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*						
	SPESE	**1.836.383,51**	**1.836.383,51**	**1.811.486,00**	**1.811.486,00**	**1.161.486,00**	**1.161.486,00**
	1. SPESE CORRENTI	**1.638.848,22**	**1.638.848,22**	**1.636.848,22**	**1.636.848,22**	**987.888,47**	**987.888,47**
	FUNZIONAMENTO	1.218.848,22	1.218.848,22	1.216.848,22	1.216.848,22	817.888,47	817.888,47
	INDENNITA' GARANTE	***200.000,00***	***200.000,00***	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	167.187,04	167.187,04	167.380,34	167.380,34	167.380,34	167.380,34
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.601,76	18.601,76	18.392,36	18.392,36	18.392,36	18.392,36
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.211,20	14.211,20	14.227,30	14.227,30	14.227,30	14.227,30
	SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***
104	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	PERSONALE	***432.579,47***	***432.579,47***	***432.579,47***	***432.579,47***	***432.579,47***	***432.579,47***
106	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	26.502,12	26.502,12	26.502,12	26.502,12	26.502,12	26.502,12
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	7.918,83	7.918,83	7.918,83	7.918,83	7.918,83	7.918,83
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.252,68	2.252,68	2.252,68	2.252,68	2.252,68	2.252,68
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
123	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
124	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
125	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	47.554,52	47.554,52	47.554,52	47.554,52	47.554,52	47.554,52
126	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	11.508,20	11.508,20	11.508,20	11.508,20	11.508,20	11.508,20
127	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	4.042,12	4.042,12	4.042,12	4.042,12	4.042,12	4.042,12
	CONSUMI INTERMEDI	*546.268,75*	*546.268,75*	*544.268,75*	*544.268,75*	*145.309,00*	*145.309,00*
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	5.000,00	5.000,00
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	3.000,00	3.000,00
133	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
137	SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
138	SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE *(soppresso)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	5.950,75	5.950,75	5.950,75	5.950,75	6.000,00	6.000,00
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	172.509,00	172.509,00	172.509,00	172.509,00	30.000,00	30.000,00
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
145	SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA (*soppresso*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE (soppresso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00
153	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00

154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	170.000,00	170.000,00
170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA'	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (*per la eventuale gestione dei residui*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
174	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**26.600,00**	**26.600,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	INVESTIMENTI	26.600,00	26.600,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	6.100,00	6.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**170.935,29**	**170.935,29**	**168.637,78**	**168.637,78**	**169.597,53**	**169.597,53**
301	FONDO DI RISERVA	3.315,99	3.315,99	1.018,48	1.018,48	1.958,23	1.958,23
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO EX ART. 8/3 DL 95/2012 - ART. 23 TER/4 DL 201/2011	167.619,30	167.619,30	167.619,30	167.619,30	167.639,30	167.639,30
	4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

AVANZO PRESUNTO AL 05/11/2014

A) FONDO DI CASSA ESISTENTE AL 01/01/2015			**Euro**	**1.028.107,40**
Somme riscosse dal 01/01/2015 al 05/11/2015				
a) in conto competenza	Euro	1.738.032,03		
c) in conto residui	Euro	0,00		
B) TOTALE DELLE SOMME RISCOSSE			**Euro**	**1.738.032,03**
Somme pagate dal 01/01/2015 al 05/11/2015				
a) in conto competenza	Euro	1.347.941,38		
c) in conto residui passivi	Euro	415.894,13		
C) TOTALE DEI PAGAMENTI ESEGUITI			**Euro**	**1.763.835,51**
D) FONDO DI CASSA AL 05/11/2015 (A+B-C)			**Euro**	**1.002.303,92**
Riscossioni previste dal 05/11/2015 al 31/12/2015				
a) in conto residui	Euro	0,00		
b) in conto competenza	Euro	0,00		
E)TOTALE			**Euro**	**0,00**
Pagamenti previsti dal 05/11/2015 al 31/12/2015				
a) in conto competenza	Euro	419.462,77		
c) in conto residui	Euro	1.653,50		
F) TOTALE			**Euro**	**421.116,27**
G)FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2015 (D+E-F)			**Euro**	**581.187,65**
Residui attivi presunti al 31/12/2015				
dell'esercizio 2015	Euro	0,00		
degli anni precedenti al 2014	Euro	0,00		
H) TOTALE			**Euro**	**0,00**
Residui passivi presunti al 31/12/2015				
dell'esercizio 2015	Euro	318.435,18		
degli anni precedenti al 2015	Euro	144.097,96		
I) TOTALE			**Euro**	**462.533,14**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 05/11/2015 (G+H-I)			**Euro**	**118.654,51**

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

A) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'art. 31, secondo comma, della Costituzione ("La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia — ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza — che è organo monocratico — nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'art. 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorità, istituendo l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorità garante, attraverso la quale l'Autorità medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da "dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante".

Il comma 2 del citato art. 5 stabilisce, invece, che "le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante".

La predetta disposizione aggiunge anche che "ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonché la gestione delle spese ("Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112"), di seguito denominato "Regolamento".

Sul piano finanziario, il citato art. 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio "sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo — pertanto ha piena autonomia finanziaria — ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

B) CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

In via preliminare, si precisa che il procedimento di emanazione del Regolamento dell'Autorità si è concluso solo il 14 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 (già registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana— Serie Generale — n. 228 del 29 settembre 2012).

Come già precisato nelle note illustrative allegate ai bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari precedenti, i tempi dell'*iter* regolamentare ex art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e successive modificazioni ed integrazioni hanno inciso, inevitabilmente, sulla programmazione finanziaria dell'esercizio 2012, nonché sulla gestione stessa dell'Ufficio dell'Autorità garante, in quanto solo con l'entrata in vigore del Regolamento, avvenuta a pochi mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2012, la neo istituita Authority ha potuto disporre, stricto iure, delle risorse del fondo stanziato nel bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante e per il funzionamento dell'Ufficio, a norma dell'art. 5, comma 3, della legge n. 112/2011.

L'entrata in vigore del Regolamento ha segnato pertanto l'effettivo avvio - a distanza di oltre un anno dall'approvazione parlamentare della legge istitutiva - della gestione economico -finanziaria dell'Ufficio dell'Autorità, che ha potuto svolgersi pienamente solo a decorrere dall'esercizio 2013.

Infatti, nel corso di tali esercizi, è stata messa a punto l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, sia in termini di risorse umane che di risorse strumentali necessarie al suo funzionamento, e sono stati attuati i principali interventi concernenti l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante di cui all'art. 3 della legge n. 112/2011.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del Regolamento, nella formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 sono stati presi a riferimento gli obiettivi strategici definiti, per l'anno 2016, nel Documento programmatico adottato dal Garante con decreto rep. n. 98/2015 prot. n. 4371 del 9 novembre 2015.

C) DATI CONTABILI

PREMESSA

La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione dell'Autorità. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura.

Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorità attengono alla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 7 "Sostegno alla famiglia". Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma dell'art. 5, comma 3, della legge

n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove sono appostate in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 e nella spesa nel Centro di Responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” sui capitoli nn. 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell’Autorità.

CONTESTO ECONOMICO-FINANZIARIO E QUADRO CONTABILE

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per il 2016, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in euro 1.717.729 di cui euro 200.000 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed euro 1.517.729 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura.

Gli stanziamenti tengono conto dell’integrazione pari a euro 650.000 per il triennio 2015 — 2016 — 2017 introdotta dall’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nonché della riduzione pari a euro 50.000 prevista dall’art. 1, comma 252, allegato 6, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per realizzare il complesso degli obiettivi e dei programmi individuati dal Garante nel Documento programmatico richiamato sub *B)*, è previsto l’utilizzo dell’avanzo di esercizio presunto alla data del 5 novembre 2015 per l’importo di euro 118.654,51.

In particolare, tale avanzo presunto deriva dalle economie dei seguenti aggregati di spesa:

- Personale: euro 17.618,49
- Consumi intermedi: euro 23.732,23
- Interventi: euro 73.982,43
- Conto capitale: euro 1.026,69
- Fondo di riserva: euro 2.294,66

SPESE PER INDENNITÀ DI CARICA DEL GARANTE

Gli stanziamenti dedicati all’indennità di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l’art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000 euro.

SPESE DI PERSONALE

Come richiamato sub *A)*, il comma 1 dell’art. 5 stabilisce che l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza debba essere composto, ai sensi dell’art. 9, comma 5 — ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità Garante.

Alla data odierna, le risorse umane in servizio presso l’Authority sono costituite da un dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia, sei unità del comparto ministeri, due unità del comparto Regioni ed Autonomie locali e una unità appartenente ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri, per un totale di dieci unità di personale (pieno organico), assegnate all’Ufficio in posizione di comando obbligatorio ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 112/2011.

Le relative spese ammontano a complessivi euro 432.579,47 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le dieci unità di personale previste dalla legge, compreso il dirigente, nonché alle competenze fisse spettanti alle due unità appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie locali - di cui una appartenente ai ruoli della Regione Marche e l’altra appartenente ai ruoli della Provincia di Latina - nonché all’unità appartenente ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri.

In considerazione dell’equiparazione giuridico- economica del personale dell’Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza supporta l’Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell’Autorità.

Il Ministero dell’Interno anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell’Ufficio, appartenente alla carriera prefettizia, nella misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 23-*ter*, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Parimenti la Regione Marche, la Provincia di Latina ed il Ministero della Difesa anticipano, a rimborso, il pagamento delle competenze fisse alle tre unità di personale provenienti dai rispettivi ruoli, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio, è posto a carico dell’Autorità, in base alla normativa vigente.

SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

Le ulteriori voci di spesa corrente, pari ad euro 546.268,75, sono finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all’Ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall’art. 3 della legge n. 112/2011.

In applicazione delle recenti disposizioni di legge di contenimento della spesa pubblica (con particolare riferimento al DL 101/2013, al DL 66/2014 e al DL 90/2014), a decorrere dall’anno 2015 l’Autorità ha previsto significative riduzioni della spesa complessiva per consumi intermedi che, considerata l’esiguità dello stanziamento di bilancio e la sua progressiva riduzione per effetto della misure di spending review, hanno avuto un impatto davvero considerevole sul funzionamento generale della struttura.

In particolare, in applicazione dell’art. 14, comma 2, del DL 66/2014, a decorrere dal mese di giugno 2014 sono stati revocati tutti gli incarichi di consulenza esterna in corso di esecuzione, ivi incluso l’incarico di Coordinatore dell’Area stampa e comunicazione. Uno dei consulenti ha proposto anche ricorso al Giudice del Lavoro di Roma avverso il provvedimento di revoca dell’incarico. Il giudizio di primo grado, in cui la difesa dell’Amministrazione è stata assunta *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, è stato definito all’udienza del 21 settembre 2015 con una sentenza di rigetto del ricorso. Per allocare in bilancio eventuali spese connesse con il suddetto contenzioso, è stato istituito un nuovo capitolo di bilancio (n. 154) denominato “Spese per liti ed arbitraggi”.

Il bilancio di previsione per il 2016 evidenzia quindi, a titolo esemplificativo, uno stanziamento pari a euro 5.950,75 per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca ed uno stanziamento di euro 1.000 per la formazione obbligatoria e l’aggiornamento del personale (nel corso dell’anno 2016 si prevede di svolgere la formazione obbligatoria del Responsabile e degli addetti alla prevenzione della corruzione, come prescritto dal Piano Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre 2013).

Allo stesso modo, sono state previste riduzioni consistenti sui seguenti capitoli di spesa:

- rimborso spese per missioni del personale sul territorio nazionale ed estero (cap.130);

- acquisto di beni di consumo e di servizi strumentali al funzionamento dell’Ufficio (cap.131);

- spese per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap.134);

- spese per oneri di mobilità (cap.142).

SPESE PER INTERVENTI

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all’Autorità dall’art. 3 della legge n. 112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante nel citato Documento programmatico per l’anno 2016, sono stati previsti interventi per complessivi euro 420.000 destinati a:

- realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza,anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap.170);

- realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (cap.172);

- concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del Garante rep. n. 43/2014 prot.n. 2011 del 17.06.2014 e s.m.i. (cap.173);

- realizzazione del progetto “IO SONO QUI” ammesso al finanziamento a valere sul Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG) — Linea d’intervento 2 Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è il soggetto beneficiario del contributo pubblico, che sarà erogato dall’Autorità di Gestione del PAG (Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza) secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni specifiche del Piano (cap.174).

Rispetto agli esercizi precedenti, per maggiore chiarezza e trasparenza, sono state apportate le seguenti modifiche alla struttura interna del bilancio di previsione, relativamente alla sezione “Interventi”:

- il capitolo 171 “Spese per la realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione” è stato azzerato e mantenuto solo per la gestione di eventuali residui. Esso è parzialmente confluito nel precedente capitolo 170;

- sono stati introdotti due nuovi capitoli: il capitolo 173, dedicato alla concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposi-

zioni del decreto del Garante rep. n. 43/2014 prot. n. 2011 del 17 giugno 2014 e s.m.i.; il capitolo 174, per la realizzazione del progetto "IO SONO QUI" ammesso al finanziamento a valere sul Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG) — Linea d'intervento 2 Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono previste in euro 26.600, destinate prevalentemente all'acquisto di software, sistemi informativi automatizzati ed attrezzature informatiche, finalizzati alla completa informatizzazione delle procedure e dematerializzazione/digitalizzazione dei documenti.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali maggiori oneri non prevedibili, è stato determinato in euro 3.315,99.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Per quanto riguarda i limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti, per finalità di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi), si precisa che i limiti previsti dal D.L.112/2008, dal D.L.78/2010 e dalla L.244/2007 come modificata dalla L.122/2010 non sono applicabili all'Autorità garante per l'infanzia l'adolescenza in quanto le relative norme sono entrate in vigore in data antecedente all'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Autorità medesima (legge 12 luglio 2011, n. 112).

In applicazione della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 23 ottobre 2012, n. 31, i limiti previsti dal D.L. 95/2012 (art. 8, comma 3) e dal D.L. 201/2011 (art. 23 bis, comma 4) si applicano invece all'Autorità con riferimento ai dati contabili risultanti dal bilancio 2013 quale primo bilancio approvato dall'Ente relativo all'intero anno.

Ne consegue che, in applicazione della citata disposizione e in conformità alle istruzioni dell'ultima circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 2 febbraio 2015, n. 8, a decorrere dall'anno 2014 l'Autorità è tenuta a versare annualmente al bilancio dello Stato i seguenti risparmi di spesa:

• art. 8, comma 3, D.L. 95/2012: euro 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013 (euro 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013);

• art. 23-*bis*, comma 4, D.L. 201/2011: euro 5.944,04 pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio attribuito al dirigente dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, come determinato con decreto del Garante n. 6/2012 del 15 ottobre 2012 (euro 32.116,66), ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 2, D.L. 201/2011 (euro 26.172,62, come da conto finanziario 2013);

• art. 50, comma 3, D.L. 66/2014: euro 53.891,75 pari ad un ulteriore 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013, come già ridotta si sensi del citato art. 8, comma 3, D.L. 95/2012 (euro 107.783,51).

per un importo complessivo di euro 167.619,30.

Detto importo è specificamente evidenziato, nel bilancio dell'Autorità, nell'apposito capitolo n. 302 denominato "Versamenti all'entrata dello Stato", ai fini del successivo versamento ai pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato.

Ai suddetti limiti di spesa si aggiungono gli ulteriori limiti stabiliti dalle leggi successive (D.L. n. 101/2013, D.L. 66/2014), con particolare riferimento al contenimento della spesa per consulenze ed autovetture.

Le previsioni di bilancio per l'anno 2016 tengono conto del quadro complessivo dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti.

BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio 2016 risulta allegato, ai sensi dell'art. 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.

A legislazione vigente le risorse previste per ciascuna annualità a carico del bilancio statale destinate al funzionamento dell'Autorità ammontano ad:

euro 1.517.729 per l'esercizio 2016

euro 1.611.486 per l'esercizio 2017

euro 961.486 per l'esercizio 2018

Per quanto riguarda lo stanziamento per l'anno 2018, si evidenzia che, venuta meno l'integrazione pari a euro 600.000 netti introdotta dalla legge di stabilità 2015 per il solo triennio 2015-2016-2017, lo stanziamento risulta drasticamente ridotto e ben al di sotto della dotazione finanziaria dell'Autorità determinata *ex lege* dall'art. 7, comma 1, della legge 112/2011 in euro 1.500.000 "a decorrere dall'anno 2012".

16A00065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Racecadotril Johnson & Johnson».

Estratto determina V&A n. 2457/2015 del 21 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RACECADOTRIL JOHNSON & JOHNSON, nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL e «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba - Pomezia (Roma), via Ardeatina km 23,500 - CAP 00071, Italia, codice fiscale 00407560580.

Confezioni:

«100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043582016 (in base 10) 19L0L0 (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 043582028 (in base 10) 19L0LD (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Symed Laboratories Limited, Unit-II, : Plot No. 25/B Phase III, Hyderabad, IDA Jeedimetla, Andhra Pradesh, 500055-India.

Produttori del prodotto finito: Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, 27106 Val De Reuil, 27100 - Francia (Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula rigida da 100 mg contiene:

principio attivo: racecadotril 100 mg;

eccipienti: granulato: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa; cellulosa microcristallina; crospovidone tipo *a)*; magnesio stearato.

capsula: ferro ossido giallo (E172); ferro ossido rosso (E172); titanio diossido (E171); gelatina.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento sintomatico della diarrea acuta negli adulti quando non è possibile il trattamento causale. Se il trattamento causale è possibile, «Racecadotril» può essere somministrato come trattamento complementare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 043582016 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

A.I.C. n. 043582028 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043582016 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043582028 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09770

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timo Labima».

Estratto determina V&A n. 2456/2015 del 21 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIMO LABIMA, nella forma e confezione: «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Labima NV, con sede legale e domicilio fiscale in, Van Volxem Laan 328, CAP 1190, Belgio (BE).

Confezione: «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 043414010 (in base 10) 19DWHU (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: produzione e controllo qualità della sostanza vegetale: Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH, Robert-Koch-Straße 5, 82547 Eurasburg, Germania; controllo di qualità: Phytos Labor für Analytik von Arzneimitteln GmbH & Co.KG,Leibnizstraße 9, 89231 Neu-Ulm, Germania; Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 München, Germania e Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH, Ob dem Himmelreich 9, 72074 Tübingen – Germania.

Produttore del prodotto finito: tutte le fasi di produzione, analisi e rilascio del prodotto finito: Labima NV, Van Volxem Laan 328, b-1190 Brussels; analisi chimica e microbiologica del prodotto finito: Quercus Labo BVBA, Wijmenstraat 21P, Mariakerke, 9030, Belgium.

Composizione: 1 ml di sciroppo (corrispondente a 1,1 *g)* contiene:

principio attivo: 110 mg (0,11 *ml)* dei estratto (come estratto liquido) di *Tymus vulgaris L.*, herba e/o *Thymus zygis L.*, herba (foglia e fiore di timo) (1: 2-2,5);

solventi di estrazione: soluzione di ammoniaca 10% (m/m)/ glicerina 85% (m/m) / etanolo 90%(V/V) / acqua depurata (1/20/70/109);

eccipienti: acido benzoico (E210); gomma di xantano; sorbitolo (E420); acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: medicinale vegetale usato per facilitare l'espettorazione in caso di tosse associata a raffreddore negli adulti e bambini di età maggiore ai 4 anni.

L'impiego di questo medicinale tradizionale vegetale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043414010 - «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 043414010 - «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09771

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spidifen».

Estratto determina V&A n. 2461/2015 del 22 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SPIDIFEN, anche nella forma e confezione: «600 mg granulato per soluzione orale aroma cola-limone» 10 bustine in Carta/AL/PE, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano) Italia, codice fiscale 03804220154.

Confezione: «600 mg granulato per soluzione orale aroma cola-limone» 10 bustine in Carta/AL/PE – A.I.C. n. 026916167 (in base 10) 0TPFB7 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Si Group Inc. - 725 Cannon Bridge Road - Orangeburg, South Carolina - United States e Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. e Hubei Granules-Biocause Pharmaceutical Co., Ltd., 122 Yangwan Road, Jingmen City, 448 000-China.

Produttori del prodotto finito: Zambon Svizzera S.A. stabilimento sito in Cadempino (Svizzera), via Industria, 13 (produzione, confezionamento primario e secondario e controllo dei lotti) e Zambon SpA, via della Chimica, 9 - Vicenza (rilascio lotti).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: ibuprofene 600 mg;

eccipienti: L-Ariginina; sodio bicarbonato; saccarosio; acesulfame potassio; aspartame; aroma cola-limone.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento del dolore: mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia e post-partum, dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi.

Forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di Still.

Forme di reumatismo degenerativo: osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.).

Forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi, borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolo-nevriti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 026916167 - «600 mg granulato per soluzione orale aroma cola-limone» 10 bustine in Carta/AL/PE.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 026916167 - «600 mg granulato per soluzione orale aroma cola-limone» 10 bustine in Carta/AL/PE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Autorizzazioni variazioni

Sono autorizzate le seguenti variazione relativamente alla seguenti confezioni già autorizzate:

Tipo IB C.I.z) Modifica (sicurezza e efficacia) per i prodotti medicinali ad uso umano.

Modifica apportata: adeguamento QRD e aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User Test

e

Tipo IB C.I.1b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario.

Modifica apportata: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'Unione relativamente alle confezioni:

A.I.C. n. 026916080 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 026916104 - «400 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca» 30 bustine;

A.I.C. n. 026916116 - «600 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca» 8 bustine;

A.I.C. n. 026916130 - «600 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca» 30 bustine;

A.I.C. n. 026916142 - «600 mg granulato per soluzione orale aroma menta-anice» 30 bustine;

A.I.C. n. 026916155 - «600 mg granulato per soluzione orale aroma menta-anice» 10 bustine in carta/Al/Pe.

È approvata, altresì, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come sopra indicata.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09772

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optrex».

Con la determinazione n. aRM - 284/2015 - 827 del 18 dicembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Optrex Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: OPTREX;

confezione: A.I.C. n. 006451064;

descrizione: 130 mg/ml collirio, soluzione flacone da 10 ml;

medicinale: Optrex;

confezione: A.I.C. n. 006451052;

descrizione: 130 mg/ml bagno oculare flacone da 300 ml;

medicinale: Optrex;

confezione: A.I.C. n. 006451049;

descrizione: 130 mg/ml bagno oculare flacone da 110 ml;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A00037

Revoca della sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Mylan Generics Italia».

Con la determinazione n. aRSM - 4/2015 del 18 dicembre 2015 è stata revocata la sospensione, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del d.lgs. n. 219/2006, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DONEPEZIL MYLAN GENERICS ITALIA:

Confezione: 041088067;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088079;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088081;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088093;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088016;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088028;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088030;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088206;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088156;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088218;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088105;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088220;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088131;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 180 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088232;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088168;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088244;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088117;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088194;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088269;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 180 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088143;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088257;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 120 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088182;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088170;

Descrizione: "10 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088129;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 120 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088055;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

Confezione: 041088042;

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

della MYLAN S.p.A.

16A00038

Presa d'atto della rinuncia volontaria della FARMED S.r.l., in Napoli, alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni di medicinali per uso umano.

Con Determinazione n. 8 del 3 dicembre 2015 si è preso atto della rinuncia volontaria, da parte del Titolare Farmed S.r.l., con sede legale Napoli, Centro Direzionale Isola G1, all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC delle confezioni dei medicinali di seguito indicati è da considerarsi revocato e le relative confezioni non potranno essere distribuite e/o commercializzate:

Medicinale: COVEREX-AS;

Confezione: 043279013;

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

16A00039

Presa d'atto della rinuncia volontaria della GMM FARMA S.r.l., in Nola, alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni di medicinali per uso umano.

Con determinazione n. 9 del 4/12/2015 si è preso atto della rinuncia volontaria, da parte del titolare GMM Farma S.r.l., con sede legale a Nola (NA), CIS Nola Isola 8, Lotto 8110, all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC delle confezioni dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati e le relative confezioni non potranno essere distribuite e/o commercializzate:

Medicinale: CRESTOR

Confezione: 043342017

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg

16A00040

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo dello scolo Tripoli, nel comune di Porto Tolle.

Con decreto 5 novembre 2015 n. 503/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2015, reg. n. 1 Foglio n. 3524, è stato disposto il passaggio dal Demanio al Patrimonio dello Stato dell'ex alveo dello scolo Tripoli nel comune di Porto Tolle (RO), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 25 particelle n. 606, 865, 866, 697, 845, 691.

16A00034

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria ubicata nel comune di Milazzo e nel comune di San Filippo del Mela, rilasciata alla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A., in Milazzo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 0000305 del 24 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale nn. DVA - DEC - 2011 - 42 del 14 febbraio rilasciata alla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. - identificata dal codice fiscale 04966251003, con sede legale in Contrada Mangiavacca - 98057 - Milazzo (ME), per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Milazzo e nel Comune di San Filippo del Mela (ME), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minabiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00049

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria ubicata nel comune di Livorno, rilasciata alla società ENI S.p.a., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 297 del 23 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2010 - 498 del 6 agosto 2010 rilasciata alla società ENI S.p.A. S.r.l. - identificata dal codice fiscale 000484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Livorno, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minabiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00050

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del complesso Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud sito nel comune di Priolo Gargallo, rilasciata alla società ISAB S.r.l., in Priolo Gargallo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 300 del 23 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2011 - 580 del 31 ottobre 2011 rilasciata alla società ISAB S.r.l. - identificata dal codice fiscale 01629050897, con sede legale in ex SS114 Km 146, 96010 - Priolo Gargallo (SR), per l'esercizio del complesso Raffinerie Impianti Nord e Sud ubicato nel Comune di Priolo Gargallo (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minabiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00052

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria ubicata nel comune di Venezia, rilasciata alla società Eni S.p.a., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 298 del 23 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2010 - 898 del 30 novembre 2010 rilasciata alla società ENI S.p.A. S.r.l. - identificata dal codice fiscale 000484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minabiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00053

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche allo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

Con decreto del Ministro della difesa 11 dicembre 2015 sono state approvate la modifica dell'art. 20 e l'abrogazione degli articoli 25 e 26 dello statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, approvato con decreto del Ministro della difesa 13 gennaio 2011.

16A00051

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

visto il vigente disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata «Romagna», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Sezione prodotti DOP e IGP, sottosezione vini DOP e IGP;

esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna», con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 dicembre 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio EX PQA IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROMAGNA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La Denominazione di origine controllata «Romagna» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:

Albana spumante dolce (categoria vino spumante);

Cagnina;

Pagadebit, anche nella versione frizzante; Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva;

Sangiovese passito (categoria vino);

Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;

Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.

1.2. Le menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro - Terra del Sole», «Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San Vicinio» e «Serra» sono disciplinati tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Romagna» Albana spumante:

Albana: minimo 95%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

«Romagna» Cagnina:

Terrano: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

«Romagna» Pagadebit:

Bombino bianco: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

«Romagna» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

«Romagna» Trebbiano:

Trebbiano Romagnolo: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di origine controllata «Romagna» Albana spumante comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: provincia di Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: dalla s.s. 9 via Emilia.

Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la s.s. 9 via Emilia fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la s.s. 71-*bis*, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la s.s. 71-*bis*, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a Nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro.

Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la s.s. 9 fino all'incontro con via S. Leonardo che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla s.s. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.

Comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la s.s. 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a Nord della città alla s.s. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di: Castel Bolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese il limite a valle è delimitato come segue:

comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la s.s. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume

Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Proventa, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a Nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

3.2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di origine controllata «Romagna» Cagnina comprende i comuni appresso descritti:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme;

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

3.3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Pagadebit comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme;

per i comuni di Castel Bolognese e Faenza il limite a valle è dato dalla s.s. 9 via Emilia;

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, è il seguente:

comune di Bertinoro: s.s. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla s.s. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la s.p. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla s.s. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e per via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il Rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Braldo fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la s.s. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì dopo aver percorso via Ladino, per la s.p. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (s.s. 9-*ter*) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la s.p. 4 del Bidente, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la s.p. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla s.p. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle J.;

provincia di Rimini: comuni di Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna è il seguente:

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la s.p. 35 (Riccione-Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, s.p. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

3.4. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle è così delimitato:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la s.s. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la s.s. 71-*bis*, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la s.s. 71-*bis*, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a Nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro: s.s. 9 via Emilia;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via S. Leonardo, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla s.s. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la s.s. 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a Nord della città alla s.s. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone: dalla s.s. 9 via Emilia.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle è così delimitato:

comuni di Cattolica, Misano Adriatico e Riccione: dalla s.s. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la s.s. 16 Adriatica sino all'incrocio con la s.s. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla s.s. 9 via Emilia.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese, il limite a valle è così delimitato:

comune di Faenza: dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la s.s. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a Nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

3.5. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Trebbiano comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

comune di Ozzano dell'Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna;

comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la s.p. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla provinciale n. 253 San Vitale;

comune di Castel Guelfo: dalla provinciale n. 253 San Vitale;

comune di Imola: dalla provinciale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la Suddetta strada sino a via D. Alighieri; poi per la s.p. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì-Cesena: comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;

comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A14 Bologna-Rimini;

comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A14 Bologna-Rimini;

comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle è così delimitato:

comune di Cattolica: dalla s.s. 16 Adriatica;

comune di Misano Adriatico: dalla s.s. 16 Adriatica;

comune di Riccione: dalla s.s. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la s.s. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la s.s. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione.

Provincia di Ravenna: comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle è così delimitato:

comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla s.p. 253 San Vitale al km 57;

comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla s.p. 253 San Vitale;

comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la s.p. 253 San Vitale;

comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna;

comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la s.p. 253 San Vitale;

comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso Est, la strada di Godo-San Marco fino a raggiungere la s.s. 67 Tosco Romagnola. Segue detta strada statale, verso Sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione Sud fino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matelica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione Est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebola che si segue sino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la s.s. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume Senio. Si prosegue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località «La Cilla» la linea di delimitazione segue verso Est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso Ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Cà,

il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso Ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Grattacoppa. Prosegue, verso Nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località «La Cilla» punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

4.2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Trebbiano, «Romagna» Pagadebit, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese, «Romagna» Sangiovese novello, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese superiore, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.700 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Cagnina, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.

4.3. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.4. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna», di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Albana spumante	9	13% vol. 16% vol. dopo l'appassimento
«Romagna» Cagnina	13	10,5% vol.
«Romagna» Pagadebit	14	10,5% vol.
«Romagna» Sangiovese	12	11,5% vol.
«Romagna» Sangiovese novello	12	11% vol.
«Romagna» Sangiovese passito	12	11,5% vol.
«Romagna» Sangiovese superiore	10,5	12,5% vol.
«Romagna» Trebbiano	14	11% vol.
«Romagna» Trebbiano frizzante	14	10% vol.
«Romagna» Trebbiano spumante	14	10% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.6. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

5.2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, siano effettuate in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna.

5.3. Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC «Romagna» Trebbiano frizzante e spumante, «Romagna» Pagadebit frizzante e «Romagna» Albana spumante, devono essere effettuate nell'ambito delle zone di vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2.

Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

5.4. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Albana spumante	50	4500
«Romagna» Cagnina	65	8450
«Romagna» Pagadebit	70	9800
«Romagna» Sangiovese	65	7800
«Romagna» Sangiovese vino passito	50	6000
«Romagna» Sangiovese novello	65	7800
«Romagna» Sangiovese superiore	65	6825
«Romagna» Trebbiano	70	9800
«Romagna» Trebbiano frizzante	70	9800
«Romagna» Trebbiano spumante	70	9800

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese novello deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

5.6. Per la DOC «Romagna» Sangiovese e «Romagna» Sangiovese superiore è consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Romagna» Sangiovese passito devono essere sottoposte ad appassimento in pianta e/o dopo la raccolta in ambienti idonei, anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.

5.7. Per la DOC «Romagna» Albana spumante la fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte, in contenitori di legno.

5.8. Il vino a Denominazione di origine controllata «Romagna» Albana spumante deve essere ottenuto ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia («fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o

«metodo classico» o «metodo tradizionale classico») o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali.

5.9. Per la DOC «Romagna» Albana spumante la presa di spuma, nell'arco della intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve parzialmente appassite prodotte da vigneti ubicati nella zona di produzione di cui all'art. 3, comma 1.

5.10. I seguenti vini non possono essere immessi al consumo in data anteriore al:

«Romagna» Sangiovese: 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve;

«Romagna» Sangiovese superiore: 1° aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve;

«Romagna» Cagnina: 10 ottobre dell'anno di raccolta delle uve.

5.11. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese e il vino DOC «Romagna» Sangiovese superiore dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, possono assumere la designazione «Romagna» Sangiovese riserva e «Romagna» Sangiovese superiore riserva e la loro idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento.

5.12. Per la DOC «Romagna» Trebbiano e «Romagna» Sangiovese, anche con le specificazioni superiore, riserva e passito, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.13. Per la DOC «Romagna» Sangiovese, «Romagna» Sangiovese novello e «Romagna» Sangiovese superiore, è ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol.

5.14. Fatto salvo quanto previsto al comma 5.11., per la vinificazione e l'elaborazione di tutti i vini della DOC «Romagna» di cui all'art. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Romagna» Albana spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo dorato;

odore: caratteristico, intenso, delicato;

sapore: dolce, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.;

zuccheri riduttori residui: oltre 60 g per litro;

acidità totale: non inferiore a 6 g/l;

estratto non riduttore: non inferiore a 21 g/l;

«Romagna» Cagnina:

colore: rosso violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: dolce, di corpo, un pò tannico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 8,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Romagna» Pagadebit:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Romagna» Pagadebit amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Romagna» Pagadebit frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Romagna» Pagadebit amabile frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese:

colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;

sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso fruttato;

sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese passito:

colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;

odore: fruttato, intenso, equilibrato;

sapore: da secco ad amabile armonico, leggermente tannico, talvolta con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol.;

zuccheri riduttori residui: da 6 a 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;

sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese superiore riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;

sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

«Romagna» Trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Romagna» Trebbiano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: brut, extra dry in relazione alla specifica tipologia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Romagna» Trebbiano frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l; acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

7.2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

7.4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC «Romagna», con l'esclusione delle tipologie Trebbiano spumante e frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

7.5. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne», dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni 21 di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 5.2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

7.6. Le specificazioni superiore e riserva devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

7.7. Per la tipologia «Romagna» Sangiovese passito è consentito riportare in etichetta la specificazione «Appassimento», in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. È consentito il confezionamento del vino DOC «Romagna» Trebbiano e «Romagna» Sangiovese anche in recipienti di ceramica.

8.2. Per i vini DOC «Romagna» Trebbiano, «Romagna» Pagadebit e «Romagna» Sangiovese è consentito l'uso di contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri, in conformità alle vigenti normative dell'UE e nazionali.

8.3. Esclusivamente per i vini DOC «Romagna» Trebbiano, anche frizzante, e Sangiovese è consentito l'uso dei recipienti di acciaio inox e altri materiali idonei per capacità fra 6 e 60 litri.

8.4. Per tutte i vini della DOC «Romagna» di cui all'art. 1 è consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

8.5. Sulle bottiglie della DOC «Romagna» Cagnina deve figurare la specifica dolce.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame: il disciplinare «Romagna» DOC tiene conto delle aree di insediamento storiche e tradizionali della viti-vinicoltura romagnola, esaltando le migliori espressioni dell'interazione «vitigno/ambiente». L'areale di coltivazione di Sangiovese, Albana, Trebbiano romagnolo, Bombino bianco e Terrano comprende parte dei territori di quattro province (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), con particolare riferimento alla collina, e si possono individuare due zone principali ben distinte: una pre-collinare, che si estende dalle falde delle ultime formazioni collinari degli Appennini fino alla via Emilia, comprendendo una fascia di terreni tendenzialmente piani appartenenti al Quaternario recente, e una zona nettamente collinare ascrivibile all'era Terziaria. Il periodo più attivo dell'emersione dei rilievi della Romagna è infatti riferibile a Miocene superiore, Pliocene e Postpliocene. L'Appennino romagnolo ha un'origine geologica comune e si compone, in linea generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la Romagna è la «Marnoso-arenacea», una fascia più o meno ampia di stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall'oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella «Vena del gesso». Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia a «calanchi», riscontrabile nelle valli basse. Da questa successione di rocce è abbastanza naturale che siano derivati, per effetto dell'erosione naturale e dell'intervento dell'uomo, terreni più o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di costituzione diversa. In passato si distinguevano «terreni vergini o integrali», di formazione recente e di composizione strettamente connessa alla roccia madre, e «terreni residuali», decalcificati, ferrettizzati, antichi. Tra questi due Estremi si ponevano i «terreni parzialmente ferrettizzati» (mezze savanelle) e le «terre rosse» (savanelle), completamente decalcificate. Recenti studi di zonazione hanno permesso di approfondire la conoscenza dei suoli e valutare anche l'influenza di questi su alcuni dei vitigni principali. Partendo dalla s.s. 9, via Emilia, e risalendo verso monte, si incontrano dapprima le «terre parzialmente decarbonatate della pianura pedemontana», a pendenza molto debole (0,2-1%), che si sono formate in sedimenti fluviali a tessitura media. Sono suoli molto profondi, con buona disponibilità di ossigeno, elevata capacità di acqua disponibile e buona fertilità naturale; da scarsamente a moderatamente calcarei nell'orizzonte lavorato e con contenuti in calcare decisamente più elevati negli orizzonti profondi. A seguire si incontrano le «terre scarsamente calcaree del margine appenninico», costituite da suoli formatisi in sedimenti argilloso-limosi deposti dai fiumi, profondi, a tessitura moderatamente fine o fine, moderatamente calcarei in superficie e molto calcarei negli orizzonti profondi. Possono essere soggetti a ristagno idrico. Le «terre limose dei terrazzi antichi» sono Estese paleosuperfici, pianeggianti o dolcemente inclinate, formate da sedimenti fluviali a varia tessitu-

ra, con una componente superficiale talvolta di origine eolica. Sono terreni molto profondi, a tessitura fine o media su fine, non calcarei, strutturalmente poco stabili e soggetti a ristagno idrico. Per conservare o migliorare la fertilità fisico-idrologica necessitano di buoni apporti di sostanza organica. Proseguendo verso i calanchi, tipicamente a quote comprese tra 130 e 380 m s.l.m., si trovano le «terre calcaree del basso Appennino, localmente associate a calanchi», suoli che si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose di età pliocenica, e si presentano con profondità variabile da moderata a molto profonda, a tessitura media, da scarsamente a fortemente calcarei. Talora sono presenti orizzonti con accumulo di carbonati di calcio e possono presentare il substrato di roccia tenera (peliti) entro i 100 cm di profondità. Infine si arriva in prossimità della formazione Marnoso-arenacea, che ha dato origine alle «terre calcaree del basso Appennino con versanti a franapoggio e reggipoggio». Le quote sono tipicamente tra 110 e 430 m s.l.m. Sono suoli moderatamente ripidi, da moderatamente a molto profondi, a tessitura media, calcarei e che possono presentare il substrato roccioso entro i 100 cm di profondità. Nel basso Appennino romagnolo, l'unità geologica maggiormente diffusa, dall'Imolese al Forlivese, è la formazione delle argille azzurre, mentre passando al Cesenate tendono a prevalere i terreni calcarei riconducibili alla formazione Marnoso-arenacea, che poi tendono a diminuire sul territorio riminese, dove la viticoltura si sviluppa in modo particolare sulle «terre calcaree del basso Appennino riminese», che comprendono suoli formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose di età pliocenica (formazione delle argille azzurre e formazione delle arenarie di Borello). Un'area marginale delle viticoltura si trova sulle «terre dei Gessi del basso Appennino riminese», con suoli che si sono formati in rocce stratificate di marne gessose e tripolacee. Altra formazione degna di menzione è la «Vena dello Spungone» che caratterizza in particolare il Forlivese, anche se parte dal Faentino-Brisighellese per arrivare fino a Bertinoro, una delle aree di elezione dell'Albana. Per quanto riguarda il clima, partendo dalla via Emilia con sommatorie termiche intorno ai 2000- 2200 gradi giorno (indice di Winkler), si arriva intorno al 1400-1600 gradi giorno delle aree più alte della viticoltura.

2) Fattori umani rilevanti per il legame: la vite e il vino hanno sempre giocato ruoli economici, sociali, politici e ideologici fondamentali nella storia di molti paesi e, come noto, la storia è in grado di modellare persone e paesaggi. E ciò è vero anche per la Romagna, un'area i cui confini geografici sono stati dibattuti per secoli senza mai arrivare ad una definizione unanime, ma che trova nel carattere della sua gente un filo conduttore comune. Lucio Gambi scrisse che la «romagnolità, è in primo luogo uno stato d'animo, un'isola del sentimento, un modo di vedere e di comportarsi» e forse è proprio per questo che la Romagna è stata più spesso definita, non con limiti fisici o amministrativi bensì attraverso i comportamenti umani, come quell'area in cui, chiedendo da bere, viene spontaneamente offerto vino e non acqua. Indubbiamente si tratta di un retaggio legato alla particolare situazione del passato, per cui le acque erano spesso non potabili e il vino svolgeva un'importante azione disinfettante. La storia e la letteratura classica ci parlano spesso di una Romagna particolarmente produttiva, senza negare, però, produzioni di eccellenza: i vini di Cesena in epoca Romana e anche successiva, l'Albana di Bertinoro, come pure la «rosseggiante» Cagnina senza dimenticare il Pagadebito gentile. A seguire alcune informazioni sulla diffusione e l'impiego dei principali vitigni tradizionali della Romagna, contemplati dal presente Disciplinare.

Terrano — La dominazione bizantina potrebbe essere stata il momento in cui il Refosco d'Istria o Terrano d'Istria si è diffuso in Romagna. Sta di fatto che, in tempi storici, ha dato origine ad un vino molto apprezzato chiamato «Cagnina», riconosciuto a DOC con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 (Cagnina di Romagna). Riferisce Giovanni Manzoni che la Cagnina è un'uva probabilmente originaria della Jugoslavia, «tenuta in gran pregio sebbene anticamente fosse piccola di grappolo e di acini radi. Coltivata in Romagna già nel 1200 in alcune piane del Cesenate, del Forlivese e del Ravennate, fu poi limitata solamente a qualche modesto vigneto, come lo è ancora oggi, per la sua scarsa resa». Diversi gli scritti e i componimenti poetici tra Ottocento e Novecento che attestano la diffusione e l'apprezzamento della Cagnina in Romagna. Bombino bianco. Localmente detto Pagadebito gentile, da cui il nome del vino. L'origine del vitigno non è nota, ma si tratta di varietà diffusa lungo tutta la fascia adriatica della Penisola con nomi diversi nelle varie regioni, ma che richiamano spesso la sua capacità produttiva. Secondo Hohnerlein-Buchinger l'etimo sarebbe da «produce tanto da pagare i debiti», in realtà la produttività, specie in collina, non è elevatissima ma costante negli anni; infatti si tratta di varietà rustica e con sottogemme fertili, tanto che se una gelata tardiva può compromettere gravemente la produzione della maggior parte degli altri vitigni, con il Pagadebito è comunque garantita una buona produzione. Nell'area di Bertinoro un tempo si facevano vigneti misti di Albana gentile e Pagadebiti proprio per compensare una eventuale carenza produttiva del primo vitigno. La prima citazione scritta di un «Pagadebito bianco» tra le viti «de' contorni di Rimino» è dell'Acerbi e risale al 1825. Nell'ambito della mostra ampelografica tenutasi a Forlì nel 1876 si ebbe la possibilità di confrontare tra loro grappoli di Pagadebito provenienti da diversi areali e si convenne che «Il Pagadebito gentile di Forlì, di Bertinoro, e di Predappio si differenzia dal Pagadebito verdone per gli acini più sferici, meno grossi, meno verdi e più dolci». Storicamente è stata riconosciuta una particolare e pregevole tradizione di coltivazione del Pagadebito nell'areale di Bertinoro, messa in evidenza anche nel Disciplinare della DOC «Pagadebit di Romagna» accolto con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988.

Sangiovese — La zona di diffusione principale del Sangiovese si colloca tra Romagna e Toscana ed è in questi due territori che da tempi storici si sono venuti a delineare vari biotipi, ma soprattutto vini differenti, frutto dell'interazione specifica e peculiare di territori diversi con questo vitigno. Nello studio della storia di un vino si fa spesso riferimento ai miti e alle religioni dei popoli, ma non bisogna trascurare un altro elemento fondamentale, la «tipicità», poiché essa passa attraverso il territorio, la metodologia di produzione e il contesto temporale e sociale. Per quanto riguarda il Sangiovese la prima attestazione scritta della sua coltivazione in territorio Toscano risale alla fine del 1500 (Soderini), ma Cosimo Villifranchi nella seconda metà del Settecento parla di un «San Gioveto romano» coltivato in particolare nel Faentino. È conservato all'Archivio di Stato di Faenza l'atto notarile del 1672 che cita in podere Fontanella di Pagnano, comune di Casola Valsenio, «tre filari di Sangiovese». Per alcuni linguisti assunse in Appennino tosco-romagnolo il nome «Sangue dei gioghi» cioè dei monti, contratto in dialetto locale in «sanzves». Secondo Beppe Sangiorgi, le prime citazioni del Sangiovese in Romagna riguardano l'area faentina imolese. Tra Settecento e Ottocento sono poi numerosi i poemi e ditirambi che lodano questo vino. Nel 1839, il conte Gallesio giunse a Forlì, da Firenze, percorrendo la strada aperta dal granduca Pietro Leopoldo lungo il corso del fiume Montone ed ebbe modo di descrivere i vigneti incontrati nel percorso: «le vigne … sono tutte a ceppi bassi attaccati ad un picciolo palo come in Francia, le uve che vi si coltivano sono per la maggior parte il Sangiovese di Romagna». Nei vecchi testi, quindi, viene spesso identificato un Sangiovese coltivato in Romagna con caratteristiche sue proprie che lo fanno distinguere da quelli coltivati in altre aree, ma soprattutto va rimarcato come fosse diverso l'approccio enologico al vitigno rispetto alla Toscana: in Romagna si vinificava in purezza, mentre in Toscana si trattava più spesso di uvaggi (come il ben noto Chianti) o di tagli con altri vitigni. Questa caratteristica è stata contemplata nel Disciplinare «Romagna» Sangiovese: l'uso della menzione geografica aggiuntiva per i vini di Sangiovese è subordinata all'utilizzo di almeno il 95% di uve del vitigno. La DOC «Sangiovese di Romagna», confluita nella DOC «Romagna», fu istituita con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967. Trebbiano romagnolo. I «Trebbiani» sono una famiglia di vitigni molto antichi che hanno trovato alcune zone di elezione che gli hanno tributato la seconda parte del nome: Trebbiano romagnolo, piuttosto che toscano, modenese, abruzzese, per citarne alcuni. Nel Trecento il Trebbiano veniva annoverato tra i vini «di lusso» del medioevo, mentre in tempi più recenti appare un'immagine più differenziata del Trebbiano, che viene considerato anche un vino di carattere semplice. Lo citano il Soderini nel Cinquecento, il Trinci Settecento e tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento diversi autori cercano di mettere ordine tra le diverse tipologie e sinonimie. In Romagna si coltivava in prevalenza il Trebbiano della fiamma, così detto perché i grappoli esposti al sole prendono una colorazione giallo-rossastra. Nel Molon (1906) si legge che il vitigno era coltivato soprattutto nelle province di Forlì e Ravenna, meno nel Cesenate, dove prevaleva l'Albana e si riporta quanto affermato da Pasqualini e Pasqui in merito all'apprezzamento del Trebbiano nei filari di pianura, nonostante l'elevata umidità. La sua vasta diffusione è dovuta alla capacità di adattarsi alle più diverse tipologie di terreno e condizioni climatiche, alla costante produttività ed alle caratteristiche del vino: gradevole, corretto e facilmente commerciabile. Con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 viene istituita la DOC «Trebbiano di Romagna», che ricomprende un'area di coltivazione che si estende dalla collina verso quelle aree di pianura dove i terreni sono più argillosi o argilloso-sabbiosi. Vini amabili, frizzanti e spumanti. La presenza in Romagna di vitigni tipicamente a maturazione mediotardiva o tardiva (Trebbiano, Pagadebiti) faceva sì che il sopraggiungere del freddo invernale bloccasse la fermentazione lasciando nei vini residui zuccherini più o meno importanti. Da qui l'uso di bere vini dolci o amabili nel periodo autunno-invernale e vini frizzanti e spumanti nell'estate

successiva la vendemmia. Infatti i vini con residuo zuccherino, una volta messi in bottiglia, riprendevano a fermentare con l'arrivo dei primi caldi, originando una frizzantatura naturale. Vi era quindi una tradizione, se si vuole involontaria, di spumanti e frizzanti, che con l'accrescersi delle conoscenze enologiche è stata perfezionata: l'uso del freddo in cantina consente di preservare profumi e aromi e l'uso di lieviti selezionati consente di ottimizzare le fermentazioni.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico: i diversi tipi di suolo che si incontrano negli areali di coltivazione della DOC Romagna, dalle argille evolute di Predappio, alle sabbie molasse del Messiniano tra il Faentino e il Forlivese, al calcare di Bertinoro o ancora alle arenarie e alle argille di Brisighella, non possono non influenzare le note sensoriali dei vini su di essi prodotti. In particolare, il Sangiovese in purezza tende ad acquisire caratteri distintivi ben percepibili a seconda delle aree di coltivazione delle uve e già all'inizio del Novecento il dott. Savelli, sulla base delle numerose analisi chimiche effettuate nel suo laboratorio, aveva Suddiviso i vini di Sangiovese in tre gruppi: «uno speciale Sangiovese in alcune località dell'ex circondario di Forlì (Predappio e Civitella); un tipo, molto vicino al precedente per caratteri chimici ed organolettici, prodotto nell'ex circondario di Cesena; un tipo, diverso dai due precedenti, prodotto nell'ex circondario di Rimini». Le differenze (minore grado alcolico, minore estratto, maggiore acidità ed in particolare una maggiore sapidità del Sangiovese di Rimini) derivavano dal fatto che nel Riminese l'uva Sangiovese veniva vinificata con una certa quantità di Trebbiano, tradizione che si è ormai persa, anche se rimangono alcuni di questi tratti distintivi. Altra nota importante per la coltivazione del Sangiovese è relativa al clima: per una corretta maturazione occorre privilegiare altitudini medio-basse ed esposizioni nei quadranti da Sud a Ovest, onde conseguire un perfetto soddisfacimento delle sue esigenze termiche (1800-2000 gradi giorno). Per rendere merito delle differenze tra i vini di Sangiovese ottenuti in situazioni pedo-climatiche differenti, per quei produttori che intendono massimizzare l'interazione vitigno/ambiente, nel rispetto di una tradizione tipicamente romagnola che vuole il Sangiovese vinificato sostanzialmente da solo, sono state identificate le «sottozone» che possono fregiarsi di una menzione geografica aggiuntiva rispetto a «Romagna DOC Sangiovese». L'interazione «vitigno-ambiente-uomo», per il Sangiovese, verrà meglio specificata al punto *C)*. I vini ottenuti con la varietà Terrano si presentano in genere abbastanza freschi, profumati e con un certo residuo zuccherino, come vuole la tradizione, anche se qualche viticoltore ha cercato di potenziarne la struttura, come richiedeva il mercato del 2000. Anche per quanto riguarda i vini bianchi, la varietà di suoli e di situazioni meso-climatiche riscontrabili sul territorio della Denominazione «Romagna», consentono di ottenere tipologie differenti: da vini più freschi a prevalente componente floreale, magari anche frizzanti o spumanti, a vini bianchi più strutturati, con sentori di frutta matura e talora aromi terziari derivati dalla vinificazione e/o affinamento in legno.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*: a partire dagli anni '70 il miglioramento della tecnica agronomica ed enologica è stato importante e la Romagna ha recepito bene l'innovazione del settore viti-vinicolo, facendo perno, però, su una tradizione ormai consolidata. Ne sono conseguiti una razionalizzazione nell'allestimento e nella gestione degli impianti e un radicale miglioramento delle strutture e delle tecniche enologiche in cantina. Il risultato è stato che anche nei vini della tradizione romagnola si è assistito ad un importante miglioramento del livello qualitativo. Un altro cambiamento importante è legato agli studi di zonazione viticola, che hanno contribuito ad una migliore definizione degli ambienti pedoclimatici più idonei per i vari vitigni, ma soprattutto hanno aumentato la sensibilità dei viticoltori nei confronti della scelta varietale, portandoli a porsi in maniera più critica di fronte a questa questione. Per quanto riguarda il Sangiovese, l'esperienza e la perizia che i viti-vinicoltori hanno acquisito in relazione ai vari contesti ambientali e culturali ha permesso di connotare in modo più preciso alcune produzioni locali, definendo quelle che sono definite «sottozone». Partendo da Ovest verso Est si incontrano le seguenti aree tipiche per la produzione del Sangiovese:

Serra: storicamente è indicato in Romagna come un territorio molto vocato. Il clima è tendenzialmente continentale e poco mitigato dalla rilevante distanza dal mare. In generale i vini possiedono delicate note floreali e un frutto fresco, esaltati da una corretta esposizione delle vigne;

Brisighella: comprensorio particolare anche per il microclima, che ha altresì consentito il consolidarsi di una tradizione oleicola importante. L'areale ricomprende anche i terreni prossimi alla vena del gesso, oltre a suoli ricchi di arenarie e argilla, che consentono di avere vini di buona struttura, eleganti, con note floreali e fruttate spiccate e una buona freschezza;

Marzeno: in questo territorio si trova un primo affioramento importante della formazione dello «Spungone» che si intercala alle argille azzurre plio-pleistoceniche. Territorio aspro e forte, che imprime forza anche ai vini che qui si producono. Il fruttato tende a prevalere decisamente sul floreale;

Modigliana: qui il territorio si inasprisce ulteriormente consentendo di produrre vini dalla struttura decisa, potenti, austeri e longevi;

Oriolo: una zona con un terreno particolare, caratterizzato dalla presenza di sabbie gialle che spesso affiorano tra terreni argillosi o limoso-argillosi. A seconda dell'esposizione e della prevalenza di sabbia o argilla è possibile ottenere vini di grande struttura che acquisiscono la giusta morbidezza solo dopo un certo affinamento, oppure vini fruttati e floreali più pronti e di buon equilibrio;

Castrocaro-Terra del Sole: terre della cosiddetta Romagna Toscana, hanno risentito molto dell'influenza del Granducato, tanto che la definizione dell'area deriva più dalla storia e tradizione locale che non da una differenza sostanziale con i prodotti della limitrofa area di Oriolo;

Predappio: il Sangiovese di questo territorio ha sempre goduto di una nomea importante tramandata dalla tradizione popolare orale. Soprattutto dal biotipo locale ad acino allungato, si ottengono vini dal fruttato molto evidente e con tannini piuttosto duri e austeri;

Meldola: l'areale era già coltivato in epoca romana e da allora si è evoluta e stratificata la tecnica agricola che ha portato agli attuali risultati anche nel settore enologico. L'esposizione principale da Nord-Ovest a Nord-Est consente di avere vini di Sangiovese fini e dal profilo aromatico fruttato;

Bertinoro: tradizionalmente territorio di Albana (che qui vanta una lunga tradizione) ha scoperto solo recentemente una buona vocazione anche per il Sangiovese, che presenta una struttura importante che necessita di tempi di maturazione abbastanza lunghi;

Cesena: citati anche dagli autori classici latini, i vini di Cesena hanno sempre goduto di una chiara fama. Il Sangiovese su queste colline riesce a ricomprendere in sé una struttura importante ma mai eccessiva e un fruttato di ciliegia matura sempre ben percepibile. Struttura ed eleganza insieme;

San Vicinio: comprende l'area in cui si esprime al massimo grado la formazione Marnoso-arenacea romagnola. I suoli Celincordia «Celincordia» [CEL, in riferimento alla Carta dei suoli dell'Emilia-Romagna, scala 1:250.000. Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990): loamy, mixed, mesic Typic Ustochrepts. Legenda FAO (1990): Haplic Calcisols)], specialmente ad altitudine inferiore ai 150-200 m s.l.m., si sono rivelati quelli più vocati alla coltivazione del Sangiovese, che fornisce mosti e vini molto equilibrati, con un buon rapporto tra alcolicità e acidità e una tannicità piuttosto dolce;

Longiano: i vini dell'area sono caldi e ricchi, con un fruttato molto evidente e una buona struttura, che può essere guidata con adeguati accorgimenti agronomici anche verso espressioni molto forti, che però finiscono per penalizzare la naturale eleganza del connubio tra il vitigno e il territorio.

Anche per gli altri vitigni l'interazione col suolo porta a varianti interessanti e talora particolarmente significative. La predilezione del Bombino bianco, come del resto dell'Albana, per l'areale bertinorese è sicuramente da mettere in relazione con i terreni poveri e calcarei derivati dalla formazione geologica dello Spungone, che proprio in quest'area presenta le sue «emergenze» più significative. I suoli riescono a contenere la naturale vigoria di questi vitigni, consentendo un miglior equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza una più equilibrata composizione dei mosti; mentre il calcare contribuisce alla maggiore finezza olfattiva dei vini. Nei terreni argillosi di pianura, che limitano naturalmente la vigoria e la produttività del Trebbiano romagnolo, si riescono ad ottenere vini di buona struttura e con una buona finezza aromatica, nonostante il vitigno sia normalmente definito «neutro». Vini di Trebbiano con maggiore struttura si ottengono nei terreni più poveri di collina. Buona finezza olfattiva anche per i vini ottenuti da uve coltivate su terreni sabbiosi (Terrano e Trebbiano, ad esempio). Anche le Albane tendono a differenziarsi sui vari tipi di suolo: vini strutturati e con sentori di miele e albicocca essiccata nei terreni più argillosi, fruttato di albicocca più deciso nell'Imolese e sentori più floreali nelle Albane del Faentino. La tradizione di vini frizzanti e spumanti ottenuta a partire dai vitigni bianchi romagnoli è stata molto migliorata grazie all'introduzione del freddo e di altre tecnologie in cantina, senza dimenticare che la maggior cura nella produzione e nella scelta delle uve in campo ha fatto comunque la sua parte.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

«Valoritalia S.r.l.»:

nome e indirizzo: «Valoritalia» Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via Piave n. 24 - 00187 Roma;

telefono: 0039 0445 313088 - fax 0039 0445 313080;

mail: info@valoritalia.it - website: www.valoritalia.it.

«Valoritalia S.r.l.» è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, primo capoverso, lettere *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, secondo capoverso, lettera *c)*.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2010, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2010 (allegato 2).

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «BERTINORO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Bertinoro» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese solo riserva e «Romagna» Pagadebit, anche nella versione frizzante, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. Le denominazioni di origine controllata «Romagna» Sangiovese e «Romagna» Pagadebit con la specificazione della menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Bertinoro» sono riservate ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (solo riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%;

Pagadebit (anche frizzante):

Bombino bianco: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro solo con la menzione riserva e «Romagna» Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche frizzante, comprende l'area di seguito delimitata: partendo dall'incrocio, a Forlimpopoli, tra la via Armando Diaz e la s.s. 9 via Emilia, si segue tale Statale in direzione Est sino ad incrociare la via Settecrociari che si percorre fino alla frazione S. Vittore; ci si innesta poi sulla via S. Vittore, la si segue sino ad incontrare via Montebellino lungo la quale si prosegue in direzione Formignano; indi per via Formignano sino all'incrocio per Teodorano; si continua a destra per la strada Teodorano-Montecavallo sino a Teodorano; poi per la strada Meldola-Teodorano fino a Meldola; quindi si prosegue per via Meldola per Fratta; prima di Fratta Terme si gira a sinistra per via Monte Fratta comprendendo l'intera collina; indi si prosegue fino a via Tro Meldola fino all'incrocio con via Meldola per ritornare al punto di partenza, sulla s.s. 9 via Emilia, via Meldola e via Armando Diaz.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Pagadebit Bertinoro, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Bertinoro e «Romagna» Pagadebit Bertinoro sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva	8	13% vol.
«Romagna» Pagadebit Bertinoro	14	11,5% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Per il vino DOC «Romagna» Pagadebit Bertinoro le operazioni di vinificazione, nonché quelle di elaborazione per la tipologia frizzante, devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.3. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna Sangiovese» Bertinoro riserva e «Romagna Pagadebit» Bertinoro devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2.

5.4. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva	65	5200
«Romagna» Pagadebit Bertinoro	70	9800

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva e «Romagna» Pagadebit Bertinoro, anche frizzante, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Pagadebit Bertinoro secco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Romagna» Pagadebit Bertinoro amabile:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Romagna» Pagadebit Bertinoro secco frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Romagna» Pagadebit Bertinoro amabile frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *2*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «BRISIGHELLA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Brisighella» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Brisighella, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):
Sangiovese: minimo il 95%;
possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Brisighella, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: comprende parte dei comuni di Brisighella, Faenza e Casola Valsenio. Dal limite Nord-Est della zona delimitata, in località Budrio si segue il confine amministrativo tra i comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme in direzione Est; si continua seguendo i confini amministrativi tra il comune di Brisighella e Riolo Terme in direzione Nord-Est e si prosegue seguendo i confini amministrativi tra i comuni di Faenza e Castel Bolognese fino ad arrivare ad incrociare la via provinciale Tebano Villa Vezzano nei pressi della chiesa di Tebano. Da qui verso Sud-Est fino a Casale. Si prosegue in direzione Sud lungo la strada provinciale, fino ad incrociare la Statale Brisighellese che si percorre in direzione Sud fino alla frazione di Errano dove si prosegue per via Chiusa di Errano e poi sulla provinciale Canaletta di Sarna in direzione Sud-Est fino ai pressi di Villa Gessi. Si prosegue su via Canaletta di Sarna verso Sud sino al confine amministrativo fra i comuni di Faenza e Brisighella nei pressi della chiesa di Sarna. Si procede sul confine dei sopradetti confini comunali verso Sud-Est sino ad incrociare la via Pian di Vicchio che si percorre in direzione Sud-Ovest, poi si attraversa la strada provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato «Sentiero di Monte Gebolo», per arrivare alla località «Ca' Raggio» nei pressi del lago aziendale dove si prosegue per la località «Casa Ergazzina» poi in direzione Sud-Ovest in via Bicocca per poi proseguire lungo la carraia denominata «Ca' di Là» poi case Soglia e Soglietta fino ad arrivare sul ponte del torrente Marzeno. Si prosegue per detto torrente in direzione Sud-Est fino ad arrivare al confine della provincia di Ravenna con quella di Forlì-Cesena dove si segue in direzione Ovest. Si prosegue lungo il confine delle due provincie fino ad arrivare alla strada consorziale di Lago. Da qui in direzione Sud-Ovest si oltrepassa la chiesa di Valpiana sino ad incrociare la strada Statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada Suddetta, in direzione Nord verso Brisighella. Attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione Nord-Est, lungo la strada consorziale per Santa Maria in Purocielo. Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in direzione Nord-Est lungo la strada forestale elle Lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione Nord-Ovest, attraversa Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione Sud Ovest lungo la strada consorziale Zattaglia-Monte Romano fino alla località Casetto dove continua in direzione Nord-Ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia ed il fiume Senio, si immette sulla Statale Casolana, che si percorre in direzione Nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice;

da qui prosegue in direzione Nord-Est fino ad oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione Nord-Ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione Nord Est il confine predetto fino alla località Budrio, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Brisighella, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Brisighella, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Brisighella	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Brisighella riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Brisighella le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Brisighella, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Brisighella	65	5850
«Romagna» Sangiovese Brisighella riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Brisighella non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Brisighella riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna Sangiovese» Brisighella, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna Sangiovese» Brisighella, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Brisighella, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti

«Romagna» Sangiovese Brisighella:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Brisighella riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna» Sangiovese Brisighella riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *3*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «CASTROCARO E TERRA DEL SOLE»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. commi, 5.6menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Castrocaro e Terra del Sole» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Castrocaro e Terra del Sole, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole e la seguente parte del comune di Forlì: dall'incrocio di via Borsano (s.p. 57) con via del Tesoro, si procede per via Tomba in direzione Massa, poi ancora per via del Tesoro. Da questa si prosegue per via Braga fino a rientrare in via del Partigiano (s.p. 56). Si continua in direzione Forlì fino all'incrocio con via del Gualdo, svoltando a sinistra su quest'ultima (s.p. 141) e proseguendo per via Ossi. All'incrocio con via Scaletta, a sinistra, si procede per quest'ultima fino a raggiungere via Campagna di Roma, quindi ancora a sinistra e poi a destra per via Framonta fino a via Ciola, sita nel territorio del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro Terme e Terra del Sole, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole	65	5850
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna Sangiovese» Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole:
- colore: rosso rubino tendente al granato;
- odore: vinoso, intenso, caratteristico;
- sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva:
- colore: rosso rubino tendente al granato;
- odore: vinoso, intenso, caratteristico;
- sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
- zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna Sangiovese» Castrocaro e Terra del Sole riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *4*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «CESENA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Cesena» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Cesena, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Cesena, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: a valle il limite è stabilito dalla s.s. 9 via Emilia, dal confine del comune di Bertinoro all'incrocio con la via Ca' Vecchia, ad Est con la suddetta via Cà Vecchia fino all'abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la via Fageto che si percorre fino all'incrocio con la via Rudigliano e questa attraverso l'abitato di Ardiano fino all'incrocio con la s.p. 75 e per questo fino all'incrocio con la s.p. 138, indi fino all'abitato di Borello che si attraversa fino all'imbocco della s.p. 48 per l'abitato di Luzzena che si attraversa e sempre lungo la s.p. 48 fino all'incrocio con la strada comunale per l'abitato di Formignano che si attraversa e per la via Comunale Montebellino si incrocia la via San Carlo e si attraversa l'abitato di San Carlo e per la via San Vittore fino all'abitato di San Vittore nel cui centro si devia per la s.p. 51 che si percorre fino alla località Diegaro; indi per la s.s. 9 via Emilia fino al confine con il comune di Bertinoro.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Cesena, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Cesena, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Cesena	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Cesena riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna Sangiovese» Cesena le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Cesena, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Cesena	65	5850
«Romagna» Sangiovese Cesena riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Cesena non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Cesena riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Cesena, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Cesena, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Cesena, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Cesena:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l:

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Cesena riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna Sangiovese» Cesena riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *5*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «LONGIANO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Longiano» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Longiano, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Longiano, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: sono compresi gli interi territori amministrativi dei comuni di Montiano e Borghi. Il confine a valle per i comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone è delimitato dalla s.s. 9 via Emilia; ad Ovest dal confine del comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via Cà Vecchia e si prosegue verso Sud fino all'abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la via Fageto percorsa fino all'incrocio con la via Rudigliano ed attraverso l'abitato di Ardiano si prosegue fino all'incrocio con la via Garampa (s.p. 75) e per via Garampa fino all'abitato di Montecodruzzo da cui si discende fino al torrente Ansa e si risale in località Ca' di Quagliotto e si prosegue per la s.p. 11 attraversando gli abitati di Montegelli, Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo fino al confine regionale e del comune di Sarsina. Ad Est dal confine con la provincia di Rimini sulla s.s. 9 via Emilia in località Ponte di Mezzo lungo il confine con la provincia di Rimini verso Sud fino all'incrocio con il confine regionale e lungo questo fino all'incrocio con il confine del comune di Sarsina con la via Savignano di Rigo - Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche).

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Longiano, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Longiano, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Longiano	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Longiano riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Longiano le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Longiano, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Longiano	65	5850
«Romagna» Sangiovese Longiano riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna Sangiovese» Longiano non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Longiano riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Longiano, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Longiano, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Longiano, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Longiano:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Longiano riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna» Sangiovese Longiano riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *6*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «MELDOLA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Meldola» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Meldola, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: da Meldola si segue il confine della menzione geografica aggiuntiva Predappio sino al confine con il comune di S. Sofia; quindi per la s.p. 4 sino a S. Sofia; poi per via Spinello e le s.p. 96 e s.p. 127 sino a Civorio; quindi per la s.p. 95 sino a incontrare il confine della menzione geografica aggiuntiva San Vicinio che si segue per ritornare a Meldola lungo i confini della menzione geografica aggiuntiva Bertinoro.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Meldola, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Meldola	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Meldola riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Meldola	65	5850
«Romagna» Sangiovese Meldola riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Meldola:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Meldola riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna» Sangiovese Meldola riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO 7

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «MODIGLIANA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Modigliana» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Modigliana, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Modigliana, anche con la menzione riserva, comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Modigliana.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Modigliana, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Modigliana, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Modigliana	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Modigliana riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna Sangiovese» Modigliana le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna Sangiovese» Modigliana, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Modigliana	65	5850
«Romagna» Sangiovese Modigliana riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Modigliana non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Modigliana riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Modigliana, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Modigliana, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Modigliana, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Modigliana:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«Romagna» Sangiovese Modigliana riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna Sangiovese» Modigliana riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *8*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «MARZENO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Marzeno» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Marzeno, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):
Sangiovese: minimo il 95%;
possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Marzeno, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: confine Nord: si parte dalla s.p. 16 all'altezza di via Bertella (riferimento ex scuole di Rivalta) proseguendo fino a via Cornacchia. La si percorre fino all'incrocio con via Tuliero all'altezza del civico 144. Si prosegue su via Tuliero in direzione Sud verso Sarna, comprendendo il foglio di mappa 220. Si arriva in via Sarna e la si percorre in direzione Brisighella fino al confine amministrativo di Brisighella. Ad Ovest ci si raccorda alla via Pian di Vicchio e si prosegue fino all'incrocio con la Strada provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato «Sentiero di Monte Gebolo», per arrivare alla località Cà Raggio, nei pressi del Lago aziendale dove si prosegue per la località Casa Ergazzina, poi in direzione Sud-Ovest in via Bicocca e di qui a seguire fino all'innesto con la provinciale Faentina. Si prosegue in direzione Modigliana fino all'incrocio con via Ceparano che segna il confine Sud. Si percorre tutta la via Ceparano, che rappresenta il confine Sud-Est fino all'innesto con via Albonello in corrispondenza dei Poderi Padernone, Paterna e Laguna. Da via Albonello, attraverso il Rio Albonello, ci si raccorda a via Gabellotta e da questa si prosegue in direzione Nord su via Pietramora. Il confine a Est parte da via Uccellina che si raccorda a via Canovetta e prosegue su via Samoggia fino a via Sandrona e poi continua fino all'innesto con via Pietramora, nei pressi dell'incrocio con via Albonello.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Marzeno, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Marzeno, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Marzeno	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Marzeno riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Marzeno le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Marzeno, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Marzeno	65	5850
«Romagna» Sangiovese Marzeno riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Marzeno non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Marzeno riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Marzeno, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Marzeno, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Marzeno, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Marzeno:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Marzeno riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1 La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna Sangiovese» Marzeno riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *9*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «ORIOLO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Oriolo» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

2.1. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Oriolo, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata:

comune di Faenza: dall'incrocio della via S. Lucia con la s.s. 9 via Emilia, si prosegue per tale Statale sino ad incontrare la via del Braldo in località Villanova; indi per detta via sino al confine amministrativo del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che si segue fino al confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Si prende quindi per via Urbiano, via Samoggia e via S. Lucia per ricongiungersi con la s.s. 9 via Emilia a Faenza.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Oriolo, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Oriolo	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Oriolo riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna Sangiovese» Oriolo le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Oriolo	65	5850
«Romagna» Sangiovese Oriolo riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Oriolo:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Oriolo riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna» Sangiovese Oriolo riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *10*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «PREDAPPIO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Predappio» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Predappio, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Predappio, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: comprende tutto il territorio del comune di Predappio. Ad esso vanno aggiunte porzioni dei comuni limitrofi di Forlì, Meldola, Civitella di Romagna e Galeata.

Tale territorio è così identificato: all'estremità settentrionale la zona è delimitata dal confine col comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole fino all'imbocco di via Tomba, e dalle vie Tomba, del Tesoro, Castel Latino, del Partigiano fino a viale dell'Appennino (s.p. 3 del Rabbi, ex s.s. 9-*ter*). La fascia aggiuntiva rispetto al territorio comunale di Predappio risulta in seguito delimitata da via Monda (imboccata in località San Martino in Strada) e dalla s.p. 4 - ex s.s. 310 (detta Bidentina).

Raggiunto il comprensorio di Meldola, seguendo il percorso del fiume Bidente, passando per San Colombano e raggiungendo la località Gualdo, il territorio della sottozona di Predappio si espande fra la s.p. 4, la Strada delle Villette fino a raggiungere la Chiesa di Badia S. Paolo in Aquilano. Si imbocca poi la Strada Vicinale Prati - Tomba fino a raggiungere la s.p. 68 (Cusercoli-Voltre) fino all'intersezione con il torrente Sarsina (confine naturale). Da qui si sale poi verso il Podere Canova-Sasina per immettersi nella strada che porta da un lato a Bonalda e dall'altro a Monte Aglio. Da Monte Aglio si scende fino ad arrivare all'incrocio con la s.p. 4. Girando a sinistra si segue la s.p. 4 per Nespoli, si raggiunge Civitella di Romagna fino a Galeata e proseguendo, oltre la località Pianetto, fino al confine con il comune di Santa Sofia.

La linea prosegue identificandosi con il confine fra il territorio comunale di Galeata e quelli — da un lato — di Santa Sofia e Premilcuore (lungo il crinale che congiunge i monti Calcinari e Altaccio) e — dall'altro, al di là dell'intersezione con la s.p. 3 del Rabbi — di Rocca San Casciano. Il tutto sino ad intersecare la linea del confine comunale di Predappio.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Predappio, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Predappio, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Romagna» Sangiovese Predappio	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Predappio riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna Sangiovese» Predappio le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna Sangiovese» Predappio, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	Produzione massima (l/ha)
«Romagna» Sangiovese Predappio	65	5850
«Romagna» Sangiovese Predappio riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Predappio non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Predappio riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Predappio, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Predappio, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Predappio, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Predappio:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Predappio riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna» Sangiovese Predappio riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

ALLEGATO *11*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «SAN VICINIO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «San Vicinio» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese San Vicinio, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) San Vicinio, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni

di Mercato Saraceno e Sarsina ed i territori dei comuni di Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Cesena così rispettivamente delimitati: in comune di Roncofreddo dal confine comunale con il comune di Cesena lungo la s.p. 138 fino al confine comunale con il comune di Sogliano al Rubicone, si risale il torrente Ansa per via Ansa ed al suo termine si prosegue fino ad incontrare l'abitato di Montecodruzzo; da Montecodruzzo si procede per via Garampa in Monteaguzzo fino al confine di comune con il comune di Cesena, seguendo verso valle detto confine si ritorna sulla s.p. 138 al confine del comune con il comune di Cesena.

Inoltre la porzione del territorio del comune di Roncofreddo compreso fra l'incrocio del confine del comune di Roncofreddo con la s.p. 75, lungo questa fino all'incrocio con la via Garampa; in Monteaguzzo e per questa fino all'incrocio con il confine del comune di Cesena lungo la via Garampa indi si discende seguendo detto confine fino alla s.p. 75.

In comune di Sogliano al Rubicone dal confine del comune di Roncofreddo lungo la s.p. 138 fino al confine di comune con il comune di Mercato Saraceno in località Cella; indi si prosegue per detto confine di comune fino ad incrociare la via Paderno, si prosegue per via Paderno, indi da Case il Pianetto lungo il confine comunale si risale fino ad incrociare via Palareto in località Case Monte; indi per il confine comunale fino all'incrocio con la s.p. 11 via Barbotto, che si percorre attraverso gli abitati di Rontagnano e Montegelli fino alla località Cà di Quagliotto, indi lungo il confine comunale si discende lungo il torrente Ansa e la via Ansa fino all'incrocio di questa con la s.p. 138 in corrispondenza del confine con il comune di Roncofreddo.

In comune di Cesena dall'incrocio della s.p. 138 con la s.p. 75 indi per questa si risale fino al confine di comune con il comune di Roncofreddo; per detto confine si prosegue fino ad incrociare la via Garampa in Monteaguzzo e per questa si prosegue fino ad incontrare nuovamente il confine con il comune di Roncofreddo e lungo questo si discende a valle fino all'incrocio con la s.p. 138 nei pressi del cimitero di Gualdo; indi per la s.p. 131 si prosegue fino all'incrocio con la s.p. 75 ed inoltre, in comune di Cesena, dall'imbocco della s.p. 48 in Borello si prosegue per detta s.p. attraverso l'abitato di Luzzena, fino alla località Montecavallo, indi per via Casalbono si raggiunge località Il Palazzo, indi la frazione S. Matteo ove si imbocca la s.p. 78 che si segue fino al confine del comune di Cesena con il comune di Sarsina.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese San Vicinio, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese San Vicinio, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese San Vicinio	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese San Vicinio riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna Sangiovese» San Vicinio le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna Sangiovese» San Vicinio, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese San Vicinio	65	5850
«Romagna» Sangiovese San Vicinio riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese San Vicinio non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese San Vicinio riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese San Vicinio, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese San Vicinio, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese San Vicinio, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese San Vicinio:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese San Vicinio riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna» Sangiovese San Vicinio riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

———

ALLEGATO *12*

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA) «SERRA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Serra» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, anche riserva, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese Serra, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (anche riserva):

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Serra, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: dall'incrocio, a Castel Bolognese, tra la s.s. 9 via Emilia e la s.s. 306 via Casolana, si segue quest'ultima sino ad incontrare via Kennedy; indi per via Ghinotta fino ad incrociare via Biancanigo che si percorre sino a via Boccaccio; per quest'ultima sino al Fiume Senio che si segue finché non si incontra il confine amministrativo tra i comuni di Riolo Terme e Brisighella. Si prosegue su tale confine sino all'incrocio con via Tomba; indi per via Pediano, via Chiesa di Pediano, via Bergullo e via dei Colli sino alla s.s. 9 via Emilia che si percorre fino a ritornare all'incrocio, all'ingresso di Castel Bolognese, con la s.s. 306 via Casolana.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Serra, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata, «Romagna» Sangiovese Serra, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	**Titolo alcolometrico vol. naturale minimo**
«Romagna» Sangiovese Serra	9	12,5% vol.
«Romagna» Sangiovese Serra riserva	8	13% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC «Romagna Sangiovese» Serra le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna Sangiovese» Serra, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	**Produzione massima (l/ha)**
«Romagna» Sangiovese Serra	65	5850
«Romagna» Sangiovese Serra riserva	65	5200

5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Serra non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Serra riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Serra, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Serra, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Serra, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti:

«Romagna» Sangiovese Serra:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Romagna» Sangiovese Serra riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Per il vino «Romagna» Sangiovese Serra riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

16A00005

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-006) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.